



OSSERVATORIO PER IL CONTRASTO ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA E MAFIOSA E PER LA PROMOZIONE DELLA TRASPARENZA

(Art. 15 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 48)

RELAZIONE SULL'ATTIVITA' SVOLTA DURANTE L'XI^A LEGISLATURA



INDICE

CAPITOLO I: PARTE INTRODUTTIVA	Pag.	1
- Introduzione	Pag.	1
- Componenti dell'Osservatorio	Pag.	2
- Ambiti di intervento e ripartizione delle competenze	Pag.	3
 CAPITOLO II: PARTE RICOGNITIVA	Pag.	4
- Prefazione.	Pag.	4
- Principali tematiche affrontate	Pag.	5
- Attività dell'Osservatorio: riunioni e audizioni	Pag.	10
 CAPITOLO III: PARTE METODOLOGICA	Pag.	17
- Premessa metodologica	Pag.	17
- Analisi sulle mafie del Veneto	Pag.	23
- Le "Inferenze" come prodotto dell'analisi criminale	Pag.	64
- Conclusioni	Pag.	73
 CAPITOLO IV: PROPOSTE ELABORATE DALL'OSSERVATORIO	Pag.	76
- Proposte e azioni elaborate dall'Osservatorio e trasmesse alle strutture competenti del Consiglio regionale	Pag.	76
 "RINGRAZIAMENTI FINALI	Pag.	96

- Appendice n. 1: Disciplinare di organizzazione interna	Pag.	97
- Appendice n. 2: Veneto e i beni confiscati	Pag.	100
- Appendice n. 3: Scheda informativa su SIMICO e Statuto sociale	Pag.	114
-Appendice n. 4: Articolo di Sara Hamado: “Mafie delocalizzate al Nord ed esteriorizzazione del metodo mafioso. Gli intricati sviluppi ermeneutici, ricondotti nell'alveo del contesto veneto	Pag.	137
- Allegato: Documentazione depositata dai soggetti auditi. (Documenti agli atti della Segreteria dell'Osservatorio)	Pag.	159

CAPITOLO I: PARTE INTRODUTTIVA

INTRODUZIONE

La presente relazione, redatta al termine dei cinque anni della XI Legislatura, ripercorre l'attività svolta dall'Osservatorio per il contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa e per la promozione della trasparenza. È utile in questa sede ricordare che l'Osservatorio per il contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa e per la promozione della trasparenza è un organismo istituito presso il Consiglio regionale del Veneto, in attuazione dell'articolo 15 della Legge regionale n. 48 del 2012. Di questa norma, che si configura come una vera e propria legge quadro regionale sulla legalità, è proprio l'Osservatorio uno strumento strategico per rafforzare l'impegno delle istituzioni venete nella prevenzione e nel contrasto dei fenomeni criminali, nonché nella diffusione di una cultura della legalità, della trasparenza e della responsabilità pubblica. L'Osservatorio rappresenta un presidio permanente di analisi, monitoraggio e proposta, con il compito di osservare da vicino l'evoluzione delle forme di criminalità organizzata e mafiosa nel territorio regionale, individuare le criticità emergenti e valorizzare le buone pratiche già in atto. In questo senso, l'Osservatorio non è solo momento di studio, ma anche un laboratorio di idee e soluzioni, capace di dialogare con il territorio, le istituzioni, il mondo accademico e la società civile. Il mandato dei componenti ha una durata pari all'intera legislatura regionale, assicurando continuità operativa e coerenza strategica nel perseguimento degli obiettivi istituzionali. Per assicurare un funzionamento efficace e coordinato, l'Osservatorio è dotato di un assetto organizzativo interno che prevede la suddivisione degli ambiti di intervento e l'assegnazione di specifiche deleghe in base alle competenze dei singoli membri. Le modalità operative, le regole di funzionamento e i criteri di trasparenza e rendicontazione sono disciplinati dal "*Disciplinare di organizzazione interna*", approvato con Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 92 del 5 ottobre 2021. Tale *disciplinare* prevede, tra l'altro, la nomina di un coordinatore per la programmazione dei lavori e garantisce la tracciabilità delle attività svolte.

COMPONENTI DELL'OSSERVATORIO

L' art. 15 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 48 prevede quanto segue: ***“L'Osservatorio è composto da cinque personalità di riconosciuta esperienza nel campo del contrasto al crimine organizzato e della promozione di legalità e trasparenza, che rivestono l'incarico a titolo onorifico e assicurano indipendenza di giudizio e azione rispetto alla pubblica amministrazione e alle organizzazioni politiche, sindacali e di categoria. I componenti dell'Osservatorio durano in carica per l'intera legislatura”.***

Il Presidente del Consiglio regionale con proprio decreto n. 38 del 28 marzo 2021 ha provveduto a nominare i cinque componenti dell'Osservatorio che sono indicati nella sottostante tabella.

COMPONENTI	CARICA
Bruno PIGOZZO	Coordinatore
Francesco BETTIO	Componente
Pierluigi GRANATA	Componente
Giovanni IACONO	Componente
Alessandro NACCARATO	Componente

AMBITI DI INTERVENTO E RIPARTIZIONE DELLE COMPETENZE

TABELLA AMBITI DI INTERVENTO APPROVATI NELLA SEDUTA DEL 27 SETTEMBRE 2021.

MACRO- AREE	DELEGHE	REFERENTE
Forze dell'ordine	Carabinieri, Polizia, Guardia di Finanza	Giovanni Iacono
Magistratura	Istituzioni con funzioni giurisdizionali	Giovanni Iacono
Università	Centri di ricerca e studi sia pubblici che privati	Alessandro Naccarato Pierluigi Granata
Scuole	Formazione rivolta alle giovani generazioni	Alessandro Naccarato Pierluigi Granata
Enti Locali	(Province, Comuni e Città Metropolitane)	Bruno Pigozzo
Associazionismo	(Avviso Pubblico e Libera)	Bruno Pigozzo
Forze dell'ordine	Polizia locale	Francesco Bettio
Organizzazioni Sindacali	Principali sigle sindacali	Francesco Bettio
Associazioni di Categoria	Confartigianato, ASCOM, Confagricoltura, settori produttivi	Francesco Bettio

CAPITOLO II: PARTE RICOGNITIVA

PREFAZIONE

Ora, a conclusione di questi anni di attività dell'Osservatorio sulla Criminalità Organizzata e la Promozione della Trasparenza si consolida la consapevolezza che la strada intrapresa sino ad oggi è stato solo un primo passo, perché c'è ancora molto da fare. Tra i compiti dell'Osservatorio, la sua funzione essenziale viene svolta nel momento in cui fornisce delle indicazioni o proposte al Consiglio regionale che a sua volta possono essere trasmesse alla Giunta regionale per essere valutate nel contesto dell'attività di prevenzione e di contrasto contro la Criminalità Organizzata (C.O.). Certo, non è facile a livello regionale individuare soluzioni che possono agire efficacemente nei confronti della C.O. e, per renderci conto dell'enorme difficoltà, basti pensare a ciò che i numerosi governi negli anni hanno proliferato in materia di C.O. senza riuscire a debellare questa piovra che incombe ancora oggi sulla società civile.

Il compito affidato consiste nel relazionare e sintetizzare l'attività di contrasto condotta nei diversi ambiti della società da parte delle Forze di Polizia e della Magistratura nel corso della XI legislatura. In questi cinque anni abbiamo audito esponenti della Commissione Antimafia, magistrati, responsabili delle Forze di Polizia, di associazioni e di ordini di categoria, della Banca d'Italia, nonché docenti universitari, che ci hanno fatto comprendere la necessità di insistere nel sensibilizzare la società civile, perché senza un cambiamento culturale della mentalità non saremo in grado di generare una rivoluzione etica, iniziando dai piccoli gesti di legalità da parte della gente comune, perché senza tutto questo la criminalità organizzata continuerà a proliferare ovunque. Oltre alla sensibilizzazione culturale, è altresì emersa un'altra criticità e cioè la difficoltà economica in cui versano alcune aziende che le rendono interessanti per la criminalità.

PRINCIPALI TEMATICHE AFFRONTATE

Protocolli d'intesa

Un'attenzione deve essere posta anche alle amministrazioni locali che devono sforzarsi di comprendere e individuare eventuali appalti sospetti. Certo, anche le Istituzioni in questo contesto devono fare la loro parte aiutando coloro che si trovano in difficoltà o sono stati coinvolti in azioni predatorie da parte della C.O. In questi anni il proliferare di Protocolli d'Intesa con le più diverse Organizzazioni, Enti e Forze di Polizia hanno consentito, in parte, a creare una maggiore sensibilizzazione, necessità questa che è stata sottolineata anche dall'allora Procuratore di Catanzaro, dott. Nicola Gratteri, in un'intervista al quotidiano "Il Mattino" del 29 dicembre 2021. Ciò non è bastevole perché la corruzione che genera l'illegalità è ancora molto alta. È necessario ricordare che tutti i mafiosi venuti in passato nel Veneto, con il provvedimento del soggiorno obbligato, hanno poi fatto scuola ai nostri criminali come ad esempio Felice Maniero. Non dobbiamo altresì dimenticare che, negli anni e nel Nord Est, la mafia si è organizzata nell'offrire servizi come il recupero crediti, i prestiti, la manodopera, i rifornimenti di materie prime per l'edilizia ed altro ancora.

La Magistratura

Il Procuratore Distrettuale di Venezia, dott. Bruno Cherchi, il 14 settembre 2023 - in occasione del bilancio semestrale sull'attività d'indagine e repressione delle mafie - ha sottolineato la presenza in Italia anche di mafie straniere principalmente operanti nel traffico e nello spaccio di sostanze stupefacenti, in particolare quelle albanesi, nigeriane, romene, bulgare, magrebine, cinesi, filippine, senegalesi e gambiane, seppure con differenti modalità organizzative. In quella circostanza asseriva che soggetti riconducibili alla C.O. italiana sono presenti praticamente ovunque, dall'edilizia allo smaltimento dei rifiuti, dai servizi alle attività imprenditoriali più complesse e organizzate. Su questo, l'alto Magistrato ha poi precisato che gioca sicuramente un ruolo importante la scarsa attenzione culturale socio-economica che non significa necessariamente "connivenza", ma che di fatto si tramuta sia in un inquinamento del vivere quotidiano e sia nella mancata presa di coscienza reale della società civile e dei suoi organi rappresentativi. Nel tempo, fortunatamente, le attività investigative e le

operazioni di contrasto hanno portato ad arresti e condanne che mettono in luce un radicamento della C.O. nel Veneto. Il Procuratore Capo della Repubblica di Reggio Calabria, dott. Giovanni Bombardieri, in una sua intervista puntualizza le attività illecite della C.O. oltre confine, perché si rilevano sempre più spesso spedizioni di stupefacenti su container, anche in transito verso località italiane del nord Italia e tutto questo avviene grazie a portuali collegati alle cosche. A conferma di ciò, sul giornale "La Repubblica" del 27 ottobre 2024 si legge che la Guardia di Finanza di Trieste ha sequestrato otto kg di cocaina purissima proveniente dall'America del Sud e transitata dal porto di Trieste per essere destinata in gran parte al Nord Italia. Le somme raccolte dalla vendita di queste sostanze stupefacenti vengono investite anche oltreoceano attraverso soggetti di origine cinese (intervista su Repubblica del 19/6/2024 pag. 5). Nel Veneto, stando a quanto dichiarato dalla D.D.A., il reinvestimento del denaro e le condotte violente praticate dalla C.O. hanno lo scopo di rafforzare la loro presenza nelle attività lecite del territorio e per consentire un adeguato controllo del territorio che consenta di individuare fin da subito eventuali criticità anche legate alla situazione economica delle aziende; a tale proposito una soluzione fattibile sarebbe quella rivolta alle Istituzioni affinché si adoperino per una reale quanto mai fattiva azione di aiuto economico agevolato. A tale proposito l'allora Procuratore Reggente di Treviso, dott. De Bartoli, intervistato su "La Tribuna" di Treviso del 6 luglio 2021, confermava che *"quando un imprenditore serio si trova in difficoltà e non ha la possibilità di accedere a canali regolari per ottenere credito, preso dalla disperazione può cadere nelle mani di personaggi che promettono e poi si prendono tutto. Un fenomeno spalleggiato da professionisti compiacenti"*. Altra conferma, secondo l'opinione del medesimo Magistrato, la C.O. arriva in Veneto per riciclare denaro provento di attività illecite, creare consenso e condizionare amministrazioni locali, per cui si devono arginare queste infiltrazioni in particolare modo nel settore degli appalti della sanità, nell'appropriazione di fondi già erogati dallo Stato o in arrivo ed anche nell'acquisizione delle imprese. In crescita risulta la diffusione dei fenomeni corruttivi che, rispetto al passato, si fanno sempre più raffinati per sfuggire alle indagini delle Forze dell'Ordine e della Magistratura. Ricordiamo ciò che disse il giudice Giovanni Falcone: *"Il metodo più efficace per combattere la C.O. è seguire i flussi finanziari,*

intercettare gli appalti attraverso i quali le mafie si insinuano subdole, silenti e legalizzate nella società civile. Spezzare i legami che la criminalità organizzata ha con l'imprenditoria, con la politica e con gli amministratori locali, significa infliggere un duro colpo ai meccanismi attraverso cui operano le mafie, sottraendo loro la linfa vitale".

La Direzione investigativa antimafia

Non confortano le dichiarazioni del già responsabile della D.I.A. nel Veneto, Col. Paolo Storoni, che asserisce l'esistenza di un accordo tra le varie consorterie per la spartizione delle aree del Veneto. Dalla relazione della D.I.A. del primo semestre 2023, emerge che la vivacità economica del Veneto attira ancora fortemente gli interessi delle organizzazioni criminali che trovano nella poliedricità del mondo produttivo Veneto una buona fonte di redditività. È soprattutto la 'ndrangheta ad essere riuscita, nel tempo, ad accrescere i suoi interessi illeciti nella Regione creando anche delle forme stanziali decennali nel veronese, quali proiezioni delle cosche calabresi, i cui interessi si sono espressi non solo nel traffico di stupefacenti ma anche in importanti operazioni di riciclaggio finalizzate al reinvestimento di capitali illeciti. Non c'è solo la 'ndrangheta nel territorio regionale, esiste anche quella campana la quale, nel tempo, ha dato prova anch'essa della sua operatività nel settore della droga e del riciclaggio. L'analisi compiuta dalla D.I.A. porta alla considerazione che si renda necessario sollecitare, soprattutto nella classe imprenditoriale, la consapevolezza dell'estrema pericolosità del fare "affari" con le consorterie criminali. Il più piccolo supporto economico fornito dalle stesse, anche a tassi non usurari, innescerebbe un'inevitabile spirale perversa che si concluderebbe con l'inevitabile sottrazione dell'attività. Una conferma arriva sempre dall'ultima relazione della D.I.A. in cui viene sottolineata questa trasformazione delle organizzazioni mafiose che, da diversi anni, hanno proseguito le loro attività criminali riuscendo a mimetizzarsi efficacemente nel mercato produttivo e a condurre i loro profitti illeciti, in una cornice di apparente legalità spesso difficile da smascherare, ottenuti anche grazie alla collaborazione di professionisti locali. I tentativi di infiltrazione delle mafie nel settore degli appalti e dei lavori pubblici, si legge nella relazione, "richiedono un'efficace azione di prevenzione delle Istituzioni, finalizzata a rilevare per tempo ogni eventuale

anomalia nell'ambito delle relative procedure di affidamento".

Il Gruppo operativo ecologico

Il Colonnello Enrico Risottino, Comandante del Gruppo Carabinieri per la Tutela Ambientale e la Sicurezza Energetica (G.O.E.), con sede in Venezia, in occasione dell'incontro avvenuto il 25 settembre 2024 presso il palazzo Ferro-Fini di Venezia, ha evidenziato che il G.O.E. ha competenza sulle regioni Veneto, Friuli Venezia-Giulia, Trentino A.A. ed Emilia-Romagna, grazie alla presenza di dipendenti Nuclei Operativi Ecologici. L'Ufficiale precisa che la C.O. ha avviato da anni un processo di investimenti proprio nel settore dei rifiuti perché è un settore che porta a elevati guadagni anche per coloro che si occupano legalmente del settore. In questi ultimi anni si è riscontrato un aumento esponenziale del traffico illecito di rifiuti che hanno comportato un danno ambientale considerevole, con un conseguente aumento dei reati collegati. Il traffico dei rifiuti nasce ovunque per terminare nelle nazioni dell'Est Europa che hanno una legislazione tollerante. Il GOE non è interessato solo al traffico dei rifiuti ma anche al PNRR ed in particolare alle imprese interessate ai subappalti per verificare che al loro interno non si annidi la criminalità organizzata.

Dal 2024, con le Forze dell'Ordine e le Prefetture interessate, il G.O.E. sta verificando le imprese che stanno effettuando i lavori preparatori per i giochi che si svolgeranno a Cortina nel 2026. Questa attività di monitoraggio viene svolta nei confronti dei cantieri aperti, dei mezzi e del personale assunto, dove vengono ospitati e chi paga le fatture anche per i ristoranti ed altro ancora, come ad esempio il nuovo snodo ferroviario dell'aeroporto Marco Polo di Venezia che collegherà l'aeroporto con la tratta ferroviaria di Venezia. Durante l'incontro, l'Ufficiale ha trattato il problema dei trasporti transfrontalieri dei rifiuti e dei loro eventuali respingimenti al confine dei quali, grazie al Protocollo d'intesa siglato con la regione Veneto, il G.O.E. viene celermente avvisato. Presso l'Aja esiste la sede di Europol con all'interno degli uffici dedicati proprio ai traffici illeciti di rifiuti e nel caso le indagini abbiano esito positivo, si potrà lavorare con Eurojust per un coordinamento tra Magistrati operanti nelle nazioni coinvolte dal traffico. L'Ufficiale ha fatto notare che negli ultimi anni la C.O. è passata dal riempire i capannoni di rifiuti per poi bruciarli, al riempire solo i capannoni di rifiuti per poi abbandonarli. A tale proposito, viene

evidenziato che per intervenire più efficacemente, sarebbe necessario che i Sindaci facciano intervenire le Polizie Locali allo scopo di monitorare costantemente questi capannoni e gli eventuali mezzi pesanti in circolazione, allo scopo di evitare che gli oneri per lo smaltimento dei rifiuti abbandonati ricadano sulle Amministrazioni locali.

Prime considerazioni sull'attività svolta

Senza alcuna pretesa di esaustività, abbiamo qui cercato di rappresentare uno spaccato della realtà presente nell'ambito del Veneto. Riteniamo che questa regione potrebbe avere un ruolo importante nella lotta alla C.O. costituendosi ad esempio parte civile ogni qualvolta vengano commessi reati, da parte delle mafie, nei confronti di aziende venete pubbliche o private, questo allo scopo di scoraggiare atteggiamenti criminali. Non basta, i Comuni devono fare rete, devono scambiarsi informazioni per consentire un maggior controllo del territorio pur nella consapevolezza dei limiti delle Polizie locali. Dalle informazioni acquisite, si può affermare che queste organizzazioni criminali sono presenti in ogni provincia di questa regione e la mappatura dei beni confiscati è un ulteriore campanello d'allarme che, in base alla valutazione della quantità e della diversità degli stessi beni, ci può fornire un indice di come le mafie si muovono nel nostro territorio. La corruzione rappresenta il principale ed indiscusso grave fenomeno, che può toccare indistintamente ogni territorio. Fortunatamente il Veneto non presenta la concezione e la familiarità tipica della problematica mafiosa delle regioni meridionali, per cui possiamo asserire che vi è un divario culturale importante che tuttavia necessita di essere affrontato al fine del raggiungimento di una presa di coscienza concreta dei pericoli e delle insidie che la mafia comporta. Importanti sono gli interventi formativi nei confronti delle Forze di Polizia ma anche, compatibilmente con le loro attribuzioni, della Polizia Locale. Tale intervento metodologico può essere posto in essere solo attraverso un approccio che deve vedere una fattiva collaborazione con la sfera politica, la sfera giudiziaria e la società civile. Non è possibile pensare che semplicemente taluni arresti possano essere sufficienti a scalfire un fenomeno di tale portata come quello mafioso, che pare rafforzato dalle intese comportamentali con esponenti del mondo legale. Aspetto necessario, per il conseguimento di tale obiettivo, è il raggiungimento di

una consapevolezza che deve portare alla riscoperta della fiducia. La fiducia nelle istituzioni, la fiducia nella legalità.

ATTIVITA' DELL'OSSERVATORIO: RIUNIONI ORDINARIE E AUDIZIONI

Per ciascun anno, a partire dal 2021 — la data di insediamento dell'Osservatorio, è avvenuta il 1° luglio 2021 — è stata redatta una relazione, come previsto dal comma 4 dell'art. 15 della Legge regionale 48/2012, nella quale sono dettagliate le attività svolte. Lo strumento per eccellenza utilizzato per la raccolta delle informazioni e consultazione di testimoni autorevoli è rappresentato dall'"audizione".

ELENCO DELLE SEDUTE ORDINARIE SVOLTE DALL'INSEDIAMENTO AL 24 SETTEMBRE 2025

NUMERO SEDUTA	DATA SEDUTA	DESCRIZIONE
1	1/07/2021	Insedimento Osservatorio per il contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa e la promozione della trasparenza.
2	14/07/2021	Incontro con il Presidente del Consiglio regionale del Veneto e l'Assessore al territorio, cultura, sicurezza, flussi migratori, caccia e pesca. Individuazione del referente dell'Osservatorio per i rapporti con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale. Programmazione lavori.
4	22/09/2021	Incontro con i componenti dell'Ufficio di presidenza della Quarta Commissione consiliare. Approvazione del disciplinare di organizzazione interna dell'Osservatorio. Discussione sulla recente operazione della Direzione Distrettuale Antimafia di Trieste che ha interessato il territorio veneto. Discussione sullo schema-tipo di proposta di legge regionale licenziata dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome per l'istituzione dell'Osservatorio regionale sulla legalità e sulla criminalità organizzata e di stampo mafioso. Definizione degli ambiti di intervento e delle relative deleghe ai componenti dell'Osservatorio.
6	27/10/2021	Programmazione lavori.
8	24/11/2021	Programmazione lavori. Modalità di trasmissione delle proposte dell'Osservatorio all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.
9	15/12/2021	Definizione e approvazione della programmazione delle attività relative al primo semestre 2022. Definizione e approvazione della relazione finale per l'anno 2021 del lavoro svolto dall'Osservatorio.
20	19/10/2022	Integrazione del disciplinare di funzionamento interno dell'Osservatorio. Programmazione e calendario delle attività per il periodo 2022 - 2023. Varie ed eventuali.
21	23/11/2022	Incontro con il Presidente ed il Vicepresidente della Quarta Commissione consiliare. Infiltrazioni della 'ndrangheta nei lavori della Fondazione Arena: valutazione delle informazioni disponibili finalizzate a possibili richieste di approfondimento. Relazione annuale sull'attività svolta: indicazioni sui contenuti. Varie ed eventuali.

NUMERO SEDUTA	DATA SEDUTA	DESCRIZIONE
22	7/12/2022	Relazione annuale 2022: condivisione contenuti. Varie ed eventuali.
26	8/03/2022	Comunicazione del coordinatore dell'Osservatorio in merito all'incontro con il Prefetto di Belluno del 1° marzo 2023. Programmazione lavori. Varie ed eventuali.
31	12/07/2023	Riepilogo delle risultanze degli incontri con le prefetture di Treviso, Verona e Padova. Monitoraggio sul fenomeno dell'illegalità e criminalità nelle filiere agroalimentari delle province del Veneto: valutazione della richiesta di Coldiretti di fornire suggerimenti per la seconda edizione. Varie ed eventuali.
35	8/11/2023	Valutazioni di metodo e di merito per la redazione delle relazioni annuale e di fine mandato da produrre al Consiglio regionale. Contenuti e proposte operative per l'implementazione della pagina all'interno del sito del Consiglio regionale. Programma di massima dell'attività nel primo semestre 2024. Varie ed eventuali.
36	29/11/2023	Relazione annuale 2023. Varie ed eventuali.
37	13/12/2023	Relazione annuale 2023. Proposte di acquisto monografie a fini di documentazione e ricerca. Varie ed eventuali.
40	14/02/2024	Aggiornamento sulla presentazione della relazione annuale alla quarta Commissione consiliare. Confronto sulle attività in essere (pagina web, acquisto pubblicazioni, agenda, ecc.) e sugli elementi raccolti nelle precedenti audizioni. Varie ed eventuali.
45	10/06/2024	Esame degli elementi informativi raccolti nella prospettiva della redazione della relazione di fine mandato. Varie ed eventuali.
49	4/12/2024	Decisioni in merito alla nomina di un componente dell'Osservatorio presso la Cabina di regia. Relazione di fine mandato: punto della situazione. Programma attività per l'anno 2025. Varie ed eventuali.
50	15/01/2025	Decisioni in merito alla nomina di un componente dell'Osservatorio presso la Cabina di regia (DGR n. 1544/2022). Varie ed eventuali.
55	12/06/2025	Impostazione della relazione di fine mandato dell'Osservatorio. Varie ed eventuali.
56	17/09/2025	Stesura definitiva della relazione di fine mandato dell'Osservatorio. Varie ed eventuali.
57	24/09/2025	Stesura conclusiva della relazione di fine mandato dell'Osservatorio. Varie ed eventuali.
58	22/10/2025	Modifiche ed integrazioni conclusive della relazione di fine mandato dell'Osservatorio. Varie ed eventuali.

ELENCO AUDIZIONI SVOLTE DAL 15 SETTEMBRE 2021 AL 21 MAGGIO 2025

NUMERO SEDUTA	DATA SEDUTA	DESCRIZIONE
3	15/09/2021	Incontro con: avv. Paola De Polli, responsabile anticorruzione e trasparenza della Regione Veneto nonché gestore delle segnalazioni antiriciclaggio ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. n. 231/2007 e s.m.i. ruolo dei componenti.
5	13/10/2021	Audizione con: Doni Sabrina – Coordinatrice regionale Avviso Pubblico, Sindaco di Rubano (PD); Claudio Forleo - Responsabile dell'Osservatorio Parlamentare di Avviso Pubblico; Enrico Maran – Comandante del Consorzio Polizia Locale Padova Ovest; Marco Lombardo – Referente del coordinamento regionale Veneto dell'Associazione Libera. in ordine a: <i>"Polizia locale come presidio nei territori: come sviluppare la capacità di rilevare e segnalare fenomeni criminali e rafforzare il coordinamento con le forze dell'Ordine".</i>
	4/11/2021	Incontro con: il Coordinamento delle Commissioni e degli Osservatori regionali antimafia.
7	10/11/2021	Audizione con: col. Paolo Storoni - Capo Centro DIA del Trivento in Padova.
10	19/01/2022	Audizione con: Tommaso Piazza – Direttore generale vicario – Responsabile dell'anticorruzione per l'Università di Venezia; Cecilia Pedraza Gorlero – Referente del Rettore dell'Università di Verona per trasparenza e anticorruzione; Roberto Flor – Associato di Diritto Penale presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università di Verona Serena Forlati – Direttrice Dipartimento Università di Ferrara sede di Rovigo. in ordine a: <i>"Iniziativa di prevenzione della criminalità organizzata attraverso il rafforzamento e la diffusione della cultura della legalità";</i> <i>"L'applicazione della normativa per la trasparenza e per la prevenzione e il contrasto della corruzione";</i> <i>"L'applicazione della normativa antiriciclaggio, in modo particolare riguardo gli appalti pubblici".</i> Audizione con: Carmela Palumbo – Direttrice Ufficio scolastico regionale di Venezia in ordine a: <i>"Iniziativa di prevenzione della criminalità organizzata attraverso il rafforzamento e la diffusione della cultura della legalità messo in atto dall'Ufficio scolastico regionale e rivolte agli istituti scolastici del Veneto".</i>
11	9/02/2022	Audizione con: Luigi Altamura – Comandante della Polizia Municipale del Comune di Verona. in ordine a: <i>"Ipotesi di coordinamento tra la Polizia locale e le Forze dell'Ordine per il contrasto alla criminalità".</i>
12	4/04/2022	Audizione con: sen. Andrea Ferrazzi – Vicepresidente della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati; sen. Vincenzo D'Arienzo – Componente della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati; sen. Giovanni Endrizzi – Vicepresidente della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere; on. Nicola Pellicani – Componente della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere; on. Erik Umberto Pretto – Componente della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere; in ordine a: <i>"Informazioni sulle attività delle Commissioni parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e delle ecomafie".</i>
13	4/05/2022	Audizione con: Pierpaolo Romani – Coordinatore nazionale dell'associazione Avviso Pubblico. in ordine a: <i>"Corsi di formazione: report consuntivo, valutazione dei contenuti e proposte di prospettiva futura".</i>

NUMERO SEDUTA	DATA SEDUTA	DESCRIZIONE
14	18/05/2022	<p>Audizione con: Andrea Rigotto - Direttore Edilcassa Veneto; Enrico Maset - Presidente Edilcassa Veneto. <i>"Confronto in merito ai dati disponibili in materia di monitoraggio e controllo Edilcassa Veneto".</i></p> <p>Audizione con: Lucia Bassani - Funzionario Osservatorio regionale per gli appalti. <i>"Confronto in merito ai dati disponibili in materia di monitoraggio e controllo dell'Osservatorio regionale per gli appalti".</i></p>
15	25/05/2022	<p>Audizione con: Pier Luigi Ruggiero – Direttore Banca d'Italia sede di Venezia. in ordine a: <i>"L'applicazione della normativa antiriciclaggio nel Veneto: stato dell'arte, criticità e prospettive".</i></p>
16	15/06/2022	<p>Audizione con: Paolo Storoni – Capo Centro DIA del Triveneto in Padova. in ordine a: <i>"i) Valutazione delle informazioni ottenute dal confronto con l'Osservatorio regionale sugli appalti, Edilcassa Veneto e Banca d'Italia"; ii) Aggiornamento in merito alla gestione delle banche-dati esistenti a fini di controllo preventivo".</i></p>
17	14/09/2022	<p>Audizione con: Monica Billio – Prof.ssa Ordinaria del Dipartimento di Economia - Università Cà Foscari di Venezia. in ordine a: <i>"Studi condotti dal Dipartimento di Economia, Università Cà Foscari di Venezia nell'ambito dell'infiltrazione mafiosa della criminalità organizzata nell'economia, con particolare riferimento al post-Covid".</i></p>
18	28/09/2022	<p>Audizione con: Antonio Parbonetti – Prof. Ordinario del Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali "Marco Fanno" - Università degli Studi di Padova. in ordine a: <i>"Aggiornamento degli studi del Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali dell'Università di Padova in materia di infiltrazioni della criminalità organizzata nell'economia, con particolare riferimento al periodo pandemico e post-pandemico".</i></p>
19	5/10/2022	<p>Audizione con: Vittorio Zappalorto – Prefetto di Venezia. in ordine a: <i>"La criminalità organizzata nella Provincia di Venezia: profili evolutivi del fenomeno in epoca pandemica e post-pandemica".</i></p>
23	11/01/2023	<p>Audizione con: Giancarlo Caselli – Osservatorio sulla criminalità nell'agricoltura e sul sistema agroalimentare; Marina Montedoro - Direttore di Coldiretti Veneto. in ordine a: <i>"Infiltrazioni criminali nei settori agricoli e agroalimentare: i rischi per le imprese venete".</i></p>
24	1/02/2023	<p>Audizione con: Roberto Tolgo – Segretario generale UIL Veneto; Tiziana Basso – Segretaria generale CGIL Veneto; Gianfranco Refosco – Segretario generale CISL Veneto. in ordine a: <i>"Imprese venete, economia, lavoro e presenze di criminalità organizzata viste dalla prospettiva delle associazioni sindacali dei lavoratori: lettura della situazione e segnali emergenti, azioni di prevenzione e contrasto in essere, proposte operative".</i></p>
25	1/03/2023	<p>Audizione con: Mariano Savastano – Prefetto di Belluno. in ordine a: <i>"La criminalità organizzata nella Provincia di Belluno: profili evolutivi del fenomeno e fattori di rischio".</i></p>
27	29/03/2023	<p>Audizione con: Massimo Chiarelli – Presidente Confagricoltura Veneto; Silvia Marchetti – Resp. Ufficio legislativo Confagricoltura Veneto; Gianmichele Passarini – Presidente Confederazione Italiana Agricoltori Veneto; Maurizio Antonini – Direttore generale Confederazione Italiana Agricoltori Veneto; Carlo Giulietti – Presidente COPAGRI Veneto; in ordine a: <i>"Le agromafie nel Veneto: profili di rischio e attività delle associazioni di categoria".</i></p>

NUMERO SEDUTA	DATA SEDUTA	DESCRIZIONE
28	5/04/2023	Audizione con: Angelo Sidoti – Prefetto di Treviso. in ordine a: <i>"La criminalità organizzata nella Provincia di Treviso: profili evolutivi del fenomeno e fattori di rischio"</i> .
29	17/05/2023	Audizione con: Donato Giovanni Cafagna – Prefetto di Verona. in ordine a: <i>"La criminalità organizzata nella Provincia di Verona: profili evolutivi del fenomeno e fattori di rischio"</i> .
30	14/06/2023	Audizione con: Raffaele Grassi – Prefetto di Padova. in ordine a: <i>"La criminalità organizzata nella Provincia di Padova: profili evolutivi del fenomeno e fattori di rischio"</i> .
32	13/09/2023	Audizione con: Clemente Di Nuzzo – Prefetto di Rovigo. in ordine a: <i>"La criminalità organizzata nella Provincia di Rovigo: profili evolutivi del fenomeno e fattori di rischio"</i> .
33	11/10/2023	Audizione con: Salvatore Caccamo – Prefetto di Vicenza. in ordine a: <i>"La criminalità organizzata nella Provincia di Vicenza: profili evolutivi del fenomeno e fattori di rischio"</i> .
34	25/10/2023	Incontro con: rappresentanza della Sezione Operativa Navale della Guardia di Finanza di Chioggia.
38	17/01/2024	Audizione con: Marco Bussetti – Direttore generale Ufficio scolastico regionale Veneto. in ordine a: <i>"Educazione alla legalità: attività dell'Ufficio scolastico regionale e possibili collaborazioni con l'Osservatorio"</i> .
39	31/01/2024	Audizione con: Rappresentanza dell'associazione Legambiente Veneto. in ordine a: <i>"Rapporto Ecomafie 2023: principali questioni rilevate relative al territorio regionale veneto"</i> .
41	13/03/2024	Audizione con: Paola De Polli - Responsabile anticorruzione e trasparenza Regione Veneto. in ordine a: <i>"Aggiornamento e confronto sulle iniziative intraprese dalla Giunta regionale in tema di anticorruzione e trasparenza"</i> .
42	17/04/2024	Audizione con: Siro Martin - Presidente Albo Gestori Ambientali Veneto. in ordine a: <i>"Presentazione attività dell'Albo gestori ambientali, con particolare riferimento alle situazioni critiche del territorio veneto e alle azioni concrete di prevenzione delle illegalità"</i> .
43	8/05/2024	Audizione con: Simone Mazzonetto - Docente Università degli Studi Cà Foscari di Venezia; Marta Zamolo - autrice della tesi di laurea. in ordine a: <i>"Presentazione della tesi di laurea dal titolo "Analisi empirica dello schema di anomalia delle Cartiere nella regione veneto"."</i>
44	29/05/2024	Audizione con: Serena Forlati - Docente Università degli Studi di Ferrara; Orsetta Giolo - Docente Università degli Studi di Ferrara; Ciro Grandi - Docente Università degli Studi di Ferrara. in ordine a: <i>"Gli aspetti metodologici illustrati nei recenti seminari 2024 di Microcrimes - Centro Studi Giuridici europei sulla grande criminalità, con particolare riferimento a: - Mafia ed antimafia. Riflessioni sul presente ed il futuro della ricerca; - Come si studiano le mafie al Nord. Il caso dell'Emilia-Romagna"</i> .
46	18/09/2024	Audizione con: Cosimo Mancini - Primo Dirigente DIA di Padova. in ordine a: <i>"Analisi della situazione criminale nel territorio veneto, con particolare attenzione alle attività della criminalità organizzata e alle strategie di contrasto"</i> .

NUMERO SEDUTA	DATA SEDUTA	DESCRIZIONE
47	25/09/2024	Audizione con: ten. col. Enrico Risottino - Comandante del Gruppo Carabinieri per la tutela Ambientale e la Sicurezza Energetico di Venezia. in ordine a: <i>"Analisi dei reati ambientali nel territorio veneto, incluse le attività della criminalità organizzata in ambito ecologico, e strategie di contrasto"</i> .
48	9/10/2024	Audizione con: Stefano Ancilotto - Procuratore Aggiunto della Procura della Repubblica di Venezia. in ordine a: <i>"La criminalità organizzata in veneto: profili evolutivi del fenomeno e fattori di rischio"</i> .
51	12/02/2025	Audizione con: Idelfo Borgo - Direttore della Direzione ICT; Paolo Barichello - Direttore UO Sistemi informativi. in ordine a: <i>"Cybercriminalità e presidi di sicurezza informatica della Regione, con riferimento anche ai dati sanitari"</i> .
52	19/03/2025	Audizione con: Rappresentanza dell'Associazione Legambiente Veneto. in ordine a: <i>"Presentazione Rapporto Ecomafie 2024: storie e numeri della criminalità ambientale in Italia"</i> .
53	9/04/2025	Audizione con: on. Erik Umberto Pretto – Componente della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere; in ordine a: <i>"Beni e aziende confiscate: modalità applicative delle previsioni normative"</i> .
54	21/05/2025	Audizione con: Pier Mario Fop – Referente Associazione Libera Veneto; Leonardo Ferrante, Coordinatore rete nazionale di associazioni per il monitoraggio civico delle Olimpiadi Milano Cortina 2026. in ordine a: <i>"Le attività di Libera nell'ambito monitoraggio delle opere relative ai Giochi Milano Cortina 2026, con particolare riferimento alla provincia di Belluno"</i> . Audizione con: Roberto Flor – Docente presso l'Università degli Studi di Verona; Andrea Di Nicola – Docente presso l'Università degli Studi di Trento; in ordine a: <i>"Informazioni sul corso di Laurea in Scienze giuridiche e criminologiche per la sicurezza e l'intelligence dell'Università di Verona"</i> .

Nel prospetto sottostante si presenta una tabella riassuntiva che indica il numero delle sedute svolte nel periodo 2021 – 2025 distinte nella forma dell'audizione e in seduta ordinaria.

ANNO	NUMERO SEDUTE SVOLTE IN AUDIZIONE	NUMERO SEDUTE ORDINARIE	TOTALE NUMERO SEDUTE
2021	3	6	9
2022	10	4	14
2023	10	4	14
2024	9	3	12
2025	4	4	8
Totale	36	21	57

Nell'undicesima legislatura l'Osservatorio ha presentato, ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 48 le relazioni annuali relative all'attività svolte come di seguito indicato:

Relazione attività svolta nell'anno 2021 (Vedi Rendicontazione n. 67/2021);

Relazione attività svolta nell'anno 2022 (Vedi Rendicontazione n. 131/2023);

Relazione attività svolta nell'anno 2023 (Vedi Rendicontazione n. 194/2023);

Relazione attività svolta nell'anno 2024 (Vedi Rendicontazione n. 257/2024).

ALLEGATO: DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAI SOGGETTI AUDITI

Per completezza dell'informazione, si informa che alcuni auditi, nell'esporre l'argomento trattato, hanno depositato presso la segreteria dell'Osservatorio della documentazione, la quale è stata raccolta in un fascicolo a parte ed allegata alla presente relazione.


CAPITOLO III: PARTE METODOLOGICA

PREMESSA METODOLOGICA

Il radicamento delle mafie in Veneto è un fenomeno complesso, frutto di dinamiche economiche, sociali e culturali che si manifestano con modalità particolari e in forme non sempre esplicite. Per comprendere e spiegare questo processo, è necessario individuare un percorso metodologico che consenta, partendo dall'analisi ed interpretazione di fatti, dati, notizie, di diversa natura, di giungere a conclusioni e valutazioni più generali sul radicamento criminale nella regione. Pertanto, sulla scorta di tale constatazione *l'Osservatorio per il contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa e la promozione della trasparenza* ex art. 15 L.R. Veneto 48/2012 (d'ora in avanti denominato Osservatorio), ha inteso utilizzare un approccio interdisciplinare per redigere la presente relazione, con una precisa e concreta finalità: che possa risultare utile a tutte le Istituzioni Pubbliche, in primis Forze dell'ordine e Magistratura, e Private. Onde poter raggiungere tale obiettivo è risultato necessario preliminarmente acquisire delle metodologie di ricerca ed analisi che non possono provenire esclusivamente dagli operatori di polizia, né tantomeno dalla magistratura. Un'impostazione teorica, che, a posteriori, trova fattuale riscontro in un'asserzione, ripetuta più volte pubblicamente dall'allora Procuratore Distrettuale Antimafia di Venezia - dottor Cherchi con cui riconosce in maniera oggettiva i limiti della conoscenza del fenomeno mafioso da parte dei Magistrati. Per questo, lo stesso Magistrato ha evidenziato la necessità per gli organi investigativi e requirenti di avere l'ausilio di studiosi per poter conoscere il fenomeno. Per questo è stato deciso di adottare, almeno dal punto di vista metodologico, un approccio interdisciplinare, nel senso che è stato fatto ricorso a diversi insegnamenti accademici (diritto penale e Leggi speciali, diritto amministrativo, economia e finanza, sociologia del diritto, sociologia della devianza, criminologia) per riflettere sui temi della "criminalità organizzata", intesa in senso lato, ossia intendendo la Criminalità organizzata nazionale ed allo-gena, anche transnazionale e la Criminalità economica, anche organizzata. Al riguardo, deve essere necessariamente evidenziato che a supportare questa scelta metodologica utilizzata è la constatazione, riscontrabile tra gli stessi Magistrati, che questo approccio olistico sulle mafie è proprio quello che può portare un valore aggiunto nello stabilire strategie, non solo

di contrasto, ma soprattutto di prevenzione, che siano efficaci. Dal punto di vista squisitamente empirico, si tratta di non pensare al contrasto alle mafie solo nell'ottica del diritto penale. È un'ottica, ovviamente, importante e centrale, ma è solo l'ultimo anello di una catena che deve partire molto prima e costituire istituzioni statali e una società civile in grado di essere resiliente rispetto alle infiltrazioni del fenomeno mafioso che sono, estremamente diversificate, in questo momento particolare, lo sono sempre state, anche solo a livello delle mafie italiane, però proprio ora le mafie straniere assumono sempre maggiore importanza e hanno caratteristiche non sempre e necessariamente identiche a quelle con cui anche le nostre Forze dell'Ordine, la magistratura hanno familiarità.


Di conseguenza, considerare necessariamente il livello giuridico, ma anche guardando ad altre discipline. In Italia, **la sociologia della devianza** ha prodotto risultati rilevanti e significativi nella ricerca sulle mafie, contribuendo in modo sostanziale alla comprensione e alla ricostruzione del fenomeno. Oppure rivolgendosi all'Economia e altri settori, anche all'informatica, se si pensa alla cyber-criminalità organizzata. Un metodo di analisi che viene applicato in diverse esperienze internazionali, come ad esempio da alcuni gruppi di lavoro delle Nazioni Unite, in cui proprio questo approccio di Esperti di matrici diverse, Magistrati, componenti delle forze di polizia di differenti Paesi, Accademici, ma anche esponenti del mondo delle ONG, ad esempio, in modo tale da poter avere una panoramica quanto più completa e a tutto tondo dei fenomeni che devono essere affrontati. Questo sguardo olistico sulle mafie è proprio quello che può portare un valore aggiunto nello stabilire strategie non solo di contrasto, ma soprattutto di prevenzione che siano efficaci. Allo stesso tempo, evidenziare l'interdisciplinarietà vuol dire anche incrociare prospettive diverse, non solo la prospettiva degli studiosi, ma proprio il confronto con le metodologie calate nella realtà dei diversi fenomeni devianti, ossia di chi si occupa a diversi livelli di contrasto alla criminalità, in particolare quella organizzata, anche transnazionale, come nel caso della c.d. "analisi criminale" delle Forze dell'Ordine, denominata anche "Intelligence di Polizia".



Il metodo delle inferenze è un procedimento epistemologico, di tipo *abduktivo* (Sidoti) e consiste nell'elaborare ipotesi (e costruire spiegazioni) sulla scorta dei dati acquisiti da diverse tipologie di fonti (atti giudiziari, relazioni istituzionali, articoli di cronaca: le fonti orali, quindi le interviste, le fonti istituzionali, i report delle varie istituzioni che si occupano di questi temi, le fonti giurisprudenziali, quindi le sentenze, i dati statistici, in realtà, anche se marginalmente, e le fonti giornalistiche; segnali indiretti (modifiche nei mercati, anomalie economiche, comportamenti sospetti); confronto con fenomeni

simili in altri territori; informazioni raccolte da soggetti depositari di dati o notizie non divulgate o non divulgabili, come esperti, investigatori o testimoni. È scientificamente valido perché: parte da dati empirici verificabili; ricostruisce nessi causali non immediatamente evidenti; si fonda su ipotesi criticabili; integra prospettive diverse. La forza scientifica si basa sull'uso di fatti documentati costituenti tracce o indizi che servono per costruire un'ipotesi esplicativa. In questo ultimo caso concorrono a realizzare il c.d. "paradigma indiziario" (Ginzburg) con la possibile costruzione di una "verità storica". Questa specifica metodologia è quella presa come riferimento teorico per l'elaborazione del presente documento ed illustrata dal seguente schema.

IL PROCESSO DI INTELLIGENCE (AO)



In merito alle prime fasi del suindicato "ciclo dell'ANALISI", ovvero quello della raccolta dati e ricerca informazioni, realizzate dall'Osservatorio, vanno evidenziate alcune criticità, che hanno a che fare anche con il reperimento dei dati relativamente alla criminalità in generale e alla criminalità organizzata nello specifico. Le fonti consultate sono state necessariamente "fonti aperte", non fonti riservate, quindi materiali già noti, non secretati, quindi accessibili, facilmente consultabili, suddivisibili in quattro tipi:

fonti orali, quindi le interviste, le fonti istituzionali, i report delle varie istituzioni che si occupano di questi temi, le fonti giurisprudenziali, quindi le sentenze, i dati statistici, e le fonti giornalistiche.

A questo proposito si sono evidenziate tre questioni metodologiche sulle fonti.


La prima. Su molti aspetti della ricerca i dati sono rimasti frammentari e imprecisi perché, anche se si tratta di fonti aperte, non sempre sono in realtà pienamente accessibili, o il dato non è ricostruibile nella sua completezza.

Seconda questione. Dalle audizioni soprattutto, se rivolte a rappresentanti delle Istituzioni pubbliche, con relative responsabilità politiche o amministrative, non sono mai emerse ulteriori elementi conoscitivi in merito alla presenza ed operatività della criminalità organizzata nel territorio Veneto al di fuori delle analisi ufficiali, ovvero da quanto emerge dai dati giudiziari.

Infine, la terza. La discrepanza tra i dati, che possono emergere dall'analisi delle fonti istituzionali e l'analisi delle fonti orali o giurisprudenziali, con delle sottolineature rilevanti, per esempio, con riferimento alla criminalità straniera. È emerso dal confronto tra le fonti giornalistiche, le fonti istituzionali, per esempio, quanto risalto sia dato nel dibattito pubblico la presenza della criminalità straniera, a fronte, invece, della presenza tradizionale delle mafie autoctone che viene, nell'opinione pubblica o nella ricostruzione giornalistica, piuttosto sottovalutata, invece, nel mentre ci sono indagini in corso o processi che si stanno svolgendo. Talvolta c'è anche discrepanza tra fonti giurisprudenziali e fonti istituzionali: report della Commissione parlamentare antimafia, report della D.I.A., report di Osservatori regionali perché, ovviamente, c'è di mezzo l'iter processuale, ci sono delle sentenze che poi arrivano in Cassazione e, quindi, degli esiti che le Istituzioni recepiscono nei loro report e, quindi, c'è anche un dato temporale che finisce per rilevare e che può dare visibilità a queste discrepanze.

Le criticità così riscontrate, potrebbero inficiare l'intero ciclo di analisi, influenzando l'attività di *interpretazione*, di seguito rappresentata graficamente, e di conseguenza sull'elaborazione dell'inferenza.

L'INTERPRETAZIONE



Dallo stesso grafico si può anche dedurre come l'inferenza risulti un metodo critico: non si limita a descrivere, ma formula ipotesi che possono essere confermate o smentite da nuovi dati, ossia attraverso la "reiterazione" ed "integrazione". Di conseguenza, se emergono nuovi indizi che contraddicono l'inferenza, la teoria si adatta o si modifica: questo è tipico del metodo scientifico. Il metodo delle inferenze consente di superare una lettura puramente descrittiva, aiutando a capire perché e come le mafie riescono a radicarsi anche in aree considerate non tradizionali, come il Veneto. Questa metodologia può essere utilizzata nella didattica, nella ricerca e nelle attività di sensibilizzazione per stimolare il pensiero critico e la consapevolezza dei meccanismi sottili con cui la criminalità organizzata si inserisce nelle economie locali.

Aspetto molto importante da sottolineare: la ricerca scientifica e anche le attività didattiche hanno metodologie molto diverse da quelle usate dalle Forze dell'Ordine, dagli attori istituzionali che si occupano attivamente di contrasto. Questo è un elemento ineludibile e che porta, per esempio, la ricerca sociologica, a volte, ad essere più avanti rispetto agli accertamenti delle Autorità inquirenti. L'inferenza consente di cogliere nessi causali e logici che non emergono da una semplice lettura descrittiva dei fatti, rendendo possibile ricostruire il quadro più ampio del radicamento mafioso. Spesso, nei fenomeni criminali, le relazioni non sono immediatamente visibili. Il metodo delle inferenze collega eventi apparentemente isolati (es. fallimenti pilotati, incendi dolosi, cambi societari sospetti) per costruire una

spiegazione coerente. I fenomeni mafiosi sono dinamici, nascosti e reticolari: non si prestano a spiegazioni lineari o puramente statistiche. L'inferenza parte dai singoli casi per costruire teorie più generali sul funzionamento e l'adattamento delle mafie. Non usa solo dati giudiziari o economici, ma anche sociologia, economia, antropologia, studi territoriali. Questa multidisciplinarietà rafforza la validità scientifica, perché consente di evitare spiegazioni riduzioniste solo economiche o solo culturali.

ANALISI SULLE MAFIE DEL VENETO

Per decenni il Veneto è stato rappresentato come isola felice immune dalle mafie, grazie a un'identità locale fondata sul lavoro, sull'autonomia imprenditoriale e sul radicamento civico. Tuttavia, numerose indagini e sentenze giudiziarie, relazioni della D.I.A. e ricerche scientifiche degli ultimi anni hanno dimostrato come le organizzazioni mafiose si siano radicate anche in Veneto con modalità meno violente e più silenziose rispetto alle regioni d'origine. Negli ultimi anni la Regione ha vissuto un cambiamento significativo nella sua percezione collettiva. Tradizionalmente considerato un modello di economia prospera e di legalità, il territorio veneto ha visto emergere, con crescente evidenza, la presenza di organizzazioni mafiose, tanto italiane quanto straniere. Questo fenomeno, a lungo sottovalutato, presenta un rischio concreto per la coesione sociale, l'economia legale e la fiducia nelle istituzioni.

Il presente documento analizza le modalità di radicamento e di azione delle mafie in Veneto, esplorando le dinamiche sociologiche che hanno contribuito a questo fenomeno, e cercando di individuare le inferenze emerse sulla base delle evidenze giudiziarie.

Questo lavoro intende esaminare il radicamento mafioso in Veneto da una prospettiva interdisciplinare come specificato nella premessa metodologica, soffermandosi su quattro aspetti chiave: la convergenza di interessi con settori del mondo delle imprese e delle professioni, con particolare riferimento allo sfruttamento illecito di manodopera, ai reati fiscali e al riciclaggio di risorse di provenienza illecita; il ruolo cruciale dei cosiddetti colletti bianchi; i rapporti di collaborazione tra diverse organizzazioni mafiose italiane e straniere, che in alcuni settori hanno costituito di fatto un consorzio basato su relazioni, complicità e accordi criminali; l'infiltrazione nei

grandi flussi di denaro pubblico, con focus sulle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. Il documento sviluppa inoltre un'analisi teorica del fenomeno, approfondendo i seguenti elementi caratteristici del radicamento mafioso in Veneto: embeddedness, capitale sociale deviato, negazionismo collettivo e normalizzazione culturale dell'illegalità.

L'analisi giudiziaria: “Le mafie in Veneto: un pericolo reale per l'economia e la società”

In Veneto le organizzazioni mafiose rappresentano oggi una delle principali minacce per l'economia legale e per la convivenza civile. Radicate in tutte le sette province, esse operano in modo silenzioso e capillare, evitando di esercitare un controllo militare del territorio per non attirare l'attenzione delle Forze dell'Ordine. La loro strategia punta alla mimetizzazione e a consolidare la presenza nell'economia legale attraverso rapporti stabili con imprenditori, professionisti e operatori finanziari.

Fin dai primi anni '90, le mafie hanno scelto il Veneto come terra di investimento e di insediamento di latitanti, sfruttando un tessuto economico basato su piccole e medie imprese, una forte industrializzazione e una fitta rete di istituti di credito, spesso poco controllati. La posizione geografica della regione, al centro di importanti vie di comunicazione, ha favorito i traffici illeciti di droga, armi e rifiuti. Le recenti sentenze della magistratura hanno confermato quanto già segnalato da tempo, ma troppo spesso sottovalutato: l'espansione della criminalità organizzata in vari settori chiave, dal traffico di stupefacenti al riciclaggio e reinvestimento di capitali illeciti, dal turismo alla grande distribuzione, dall'edilizia alla cantieristica navale, fino all'intermediazione di manodopera e alla gestione dei rifiuti. Proprio il settore dei rifiuti è oggi tra i più a rischio. Le indagini hanno documentato il diffuso smaltimento illecito da parte di numerose imprese, un aumento degli incendi dolosi nei siti di stoccaggio e la scoperta di rifiuti nascosti in capannoni abbandonati, cave e mezzi di trasporto. Questo comparto è particolarmente attrattivo per le mafie in quanto consente enormi profitti e crea occasioni di collusione con l'economia legale.

Dal 2018 a oggi, circa 700 persone sono state indagate in Veneto per reati legati alla criminalità organizzata. I primi processi per reati di stampo mafioso hanno portato alla condanna di 170 imputati, ma molti procedimenti

sono ancora in corso. In alcune aree del Veneto orientale sono emerse attività economiche controllate da esponenti mafiosi, talvolta in collaborazione con amministratori locali.

Non si sono registrati, se non in casi isolati, episodi di intimidazione armata, usura, estorsione visibile o danneggiamenti. L'obiettivo era un altro: infiltrarsi nel tessuto economico e produttivo del territorio, sfruttando in particolare le fragilità delle imprese in difficoltà economica. Il modello operativo è quello ben noto anche in altre regioni del Nord: acquisizione di aziende in crisi, inserimento di manodopera legata – direttamente o indirettamente – alle organizzazioni mafiose, presenza discreta ma costante all'interno dei cicli produttivi. I primi ad arrivare sono spesso soggetti a bassa intensità criminale, con ruoli di controllo logistico o mansioni apparentemente marginali (magazzinieri, addetti alla logistica, vigilanza interna), ma funzionali alla costruzione di una rete che nel tempo si rivela determinante per operazioni più complesse, come il riciclaggio di capitali illeciti.

Tale dinamica è documentata ufficialmente in Veneto da oltre trent'anni. In particolare, la provincia di Verona e quella di Padova risultano essere aree di storico insediamento della 'ndrangheta, dove oggi si può parlare di seconde e, in alcuni casi, di terze generazioni di soggetti perfettamente radicati, ma che mantengono rapporti stabili con i territori di origine.

NOTA (B. CHERCHI, Audizione in Commissione parlamentare antimafia 17.7.24) "In Veneto l'attività della criminalità organizzata si è soprattutto concretizzata, fin dall'inizio, mediante l'inserimento nelle attività produttive e di riciclaggio. Inserimento nell'attività produttiva in varie maniere, che sono sostanzialmente quelle classiche, cioè con l'acquisizione di aziende in difficoltà. In tali momenti di difficoltà in Veneto si è avuto inizialmente l'inserimento nelle aziende di soggetti, direttamente o indirettamente legati alla criminalità organizzata, anche con incarichi di basso profilo, soprattutto incarichi di controllo dei magazzini, di controllo dei luoghi dove si svolgeva l'attività produttiva, quindi soggetti anche di basso spessore criminale che però, pur lavorando e pur venendo normalmente pagati, hanno creato una rete che poi è stata utile quando c'è stata l'attività di riciclaggio e quella successiva di penetrazione più concreta nelle attività produttive. Questo sistema è, come ripeto, un sistema oleato e piuttosto risalente nel tempo perché abbiamo una presenza della 'ndrangheta, soprattutto nella zona del veronese e del padovano, che risale a circa 30-40 anni fa, siamo

già quantomeno alla seconda generazione e in certi casi alla terza di soggetti ormai stanziali, ma che non hanno mai interrotto i rapporti con i luoghi di provenienza."

Il caso di Franco Caccaro, imprenditore padovano condannato a 4 anni e 6 mesi per bancarotta fraudolenta, rappresenta emblematicamente la convergenza tra imprenditoria locale e criminalità organizzata. Caccaro ha collaborato con Cipriano Chianese, legato alla camorra casalese e ritenuto tra gli ideatori delle ecomafie, per sviluppare un vasto gruppo di aziende nel settore dei rifiuti. Il Veneto ha spesso replicato il copione già visto in Lombardia, Piemonte ed Emilia: negazione iniziale della presenza mafiosa, giustificazioni tardive, mancate indagini. Un caso emblematico è quello della Gs Scaffalature e Automazioni S.r.l. di Galliera Veneta, dove, nel 2013, alcuni membri della famiglia Bolognino (legati alla 'ndrangheta) aggredirono i proprietari dell'azienda. L'episodio fu liquidato come una "rissa per futili motivi", nonostante i gravi indizi. Solo nel 2015, con gli arresti di Sergio e Michele Bolognino e dei fratelli Giglio da parte della D.D.A. di Bologna, si comprese la vera portata della vicenda. Numerosi capi mafiosi sono stati scoperti nel territorio veneto: Giuseppe Madonia a Longare (1992), i fratelli Graviano ad Abano Terme (1993), Pasquale Messina a Bassano (1999), Diego Lamanna a Valdagno (2008), Vito Zappalà a Mogliano Veneto (2010), solo per citarne alcuni. Queste presenze documentano l'esistenza di reti di appoggio locali che hanno favorito la latitanza e l'operatività di soggetti di alto profilo criminale. Anche la mafia autoctona, la cosiddetta mafia del Brenta, guidata da Felice Maniero, ha prosperato grazie alla collaborazione con cosa nostra, camorra 'ndrangheta. Nonostante l'azione repressiva abbia portato a condanne per associazione mafiosa, l'entità e la gravità del fenomeno sono state ampiamente sminuite. Ancora oggi si preferisce usare termini come "banda Maniero" o "mala del Piovese" invece di parlare chiaramente di mafia, rimuovendo così il problema dalla coscienza collettiva.

Il radicamento mafioso in Veneto

Il Veneto, con la sua storia di sviluppo economico e sociale, ha rappresentato un contesto fertile per l'insediamento delle mafie. Negli anni '90, con l'emergere di diversi gruppi mafiosi, la regione ha iniziato a subire le conse-

guenze della criminalità organizzata. La percezione di immunità dalla mafia ha favorito un clima di negazione e omertà, che ha ostacolato l'emersione della consapevolezza pubblica riguardo alla gravità del problema. Il Veneto si è affermato come una delle regioni più dinamiche d'Italia, grazie a un tessuto economico caratterizzato da piccole e medie imprese, una forte industrializzazione e un'importante vocazione all'export. Tuttavia, questo sviluppo ha anche reso la regione vulnerabile all'infiltrazione mafiosa. Le crisi economiche, in particolare, hanno aperto la strada a pratiche illecite di acquisizione e infiltrazione, con le organizzazioni mafiose che si sono presentate come soluzioni a problemi economici. Il Veneto ha vissuto a lungo nella negazione della presenza mafiosa. Le istituzioni locali, spesso riluttanti a riconoscere il problema, hanno contribuito a un clima di omertà che ha ostacolato l'emersione della criminalità organizzata. Questa negazione ha permesso alle mafie di operare in modo silenzioso, senza l'attenzione necessaria da parte delle Forze dell'Ordine e della società civile. Diversi fattori hanno reso il Veneto un terreno fertile per l'infiltrazione mafiosa. La presenza di numerosi istituti di credito, spesso con controlli interni deboli, ha facilitato l'accesso delle mafie al capitale necessario per le loro operazioni. Inoltre, la posizione geografica strategica della regione, crocevia di importanti vie di comunicazione, ha facilitato i traffici illeciti di droga, armi e rifiuti, rendendo il Veneto un hub logistico per la distribuzione a livello nazionale ed europeo.

L'allarme della magistratura: radicamento e impunità

Nel gennaio 2025, durante l'inaugurazione dell'anno giudiziario, il Procuratore generale presso la Corte d'Appello di Venezia, dott. Federico Prato, ha delineato un quadro estremamente preoccupante: *“Le organizzazioni mafiose sono stabilmente radicate nel Veneto, soprattutto la 'ndrangheta. Operano mantenendo un profilo basso per evitare attenzione. La carenza di organico nelle procure e la complessità delle norme sulle intercettazioni rendono difficile accertare i reati.”* NOTA (F. Prato, Intervento all'inaugurazione dell'anno giudiziario 2025).

La carenza di risorse nelle Forze dell'Ordine e nella magistratura indebolisce la risposta repressiva, nonostante gli importanti risultati ottenuti negli ultimi anni, come i processi ISOLA SCALIGERA a Verona e Camaleonte a Padova.

Le organizzazioni presenti

La presenza mafiosa in Veneto è oggi un dato di fatto documentato da atti giudiziari, sentenze definitive e indagini in corso. Essa non si manifesta attraverso la violenza esplicita, ma attraverso l'infiltrazione silenziosa nel tessuto economico e sociale. È un fenomeno difficile da intercettare proprio per la sua capacità di mimetizzarsi nei meccanismi legali e di agire senza clamore. Per questo, più che mai, serve un salto culturale collettivo: da parte delle istituzioni, del mondo economico e dei cittadini. Solo attraverso una presa di coscienza diffusa e una collaborazione attiva sarà possibile contrastare efficacemente un fenomeno che, altrimenti, continuerà ad agire indisturbato sotto la soglia della visibilità.

NOTA (B. Cherchi, in Relazione Direzione investigativa antimafia al Parlamento, II semestre 2022). "Ormai in Veneto c'è una presenza radicata della criminalità organizzata che permea, da tempo, ogni settore imprenditoriale senza distinzione di settori merceologici. Abbiamo elementi per rilevare che soggetti riconducibili alla criminalità organizzata sono presenti praticamente ovunque, dall'edilizia allo smaltimento di rifiuti, alle attività imprenditoriali più complesse e organizzate. Su questo sicuramente gioca un ruolo determinante la scarsa attenzione culturale del problema dell'infiltrazione mafiosa negli ambienti socio-economici, che non significa necessariamente "connivenza" ma che di fatto si tramuta sia in un inquinamento del vivere quotidiano sia nella mancata presa di coscienza reale della società civile e dei suoi organi rappresentativi".

La criminalità organizzata presente in Veneto non si limita alla sola 'ndrangheta, sebbene quest'ultima rappresenti l'organizzazione più strutturata e radicata. Le indagini e i processi celebrati negli ultimi anni, infatti, hanno fatto emergere: la camorra, con una presenza circoscritta ma documentata nella zona di Jesolo, in particolare legata a gruppi riconducibili al clan dei Casalesi; la mafia foggiana, la cui attività è in fase di monitoraggio ma per ora minoritaria; organizzazioni criminali straniere, in particolare gruppi albanesi, molto attivi nel traffico e nello spaccio di sostanze stupefacenti, che negli ultimi anni sembrano aver parzialmente sostituito la 'ndrangheta in questo settore; organizzazioni nigeriane, strutturate anch'esse, coinvolte soprattutto nel narcotraffico; organizzazioni cinesi attive nel riciclaggio e nello sfruttamento illecito di manodopera.

N'andrangheta

La 'ndrangheta è l'organizzazione mafiosa più attiva in Veneto, caratterizzata da una struttura ben organizzata e da una capacità di infiltrazione economica. Le indagini hanno rivelato come la 'ndrangheta non si limiti al traffico di droga, ma si concentri anche sul riciclaggio di capitali illeciti, investendo in settori come l'edilizia e il turismo. La strategia della 'ndrangheta si basa sull'invisibilità e sull'infiltrazione nel tessuto economico locale, approfittando delle fragilità delle piccole e medie imprese in crisi. Negli ultimi anni, la 'ndrangheta ha dimostrato una crescente capacità di infiltrazione nel tessuto socio-economico di diverse regioni del Nord Italia, tra cui Verona e Padova. Le sentenze della magistratura hanno fornito evidenze concrete del radicamento di questa organizzazione mafiosa, rivelando le modalità operative e le aree di intervento.

Verona e Padova, storicamente caratterizzate da un'economia dinamica e da un tessuto sociale variegato, hanno rappresentato un terreno fertile per l'infiltrazione della 'ndrangheta. La presenza di una fitta rete di piccole e medie imprese, un sistema creditizio articolato e una posizione geografica strategica hanno reso queste città obiettivi privilegiati per le organizzazioni mafiose, che hanno cercato di espandere il proprio controllo economico e sociale. Le indagini condotte dalla magistratura, in particolare dalla Direzione Distrettuale Antimafia (D.D.A.), hanno portato alla luce il radicamento della 'ndrangheta in queste città. Tra le operazioni più significative si annoverano: l'operazione "Isola Scaligera". Questa operazione ha rivelato l'esistenza di una "locale" di 'ndrangheta a Verona, riconducibile alla cosca Arena. Le sentenze della Cassazione, emesse nel luglio 2024, hanno confermato la presenza di un'organizzazione strutturata che operava principalmente negli appalti pubblici e nel trasporto merci. Le indagini hanno dimostrato come la 'ndrangheta fosse riuscita a infiltrarsi in settori chiave, approfittando delle fragilità economiche delle imprese locali. L'operazione "Camaleonte": anche in questo caso, le indagini hanno messo in evidenza il radicamento della 'ndrangheta tra Padova e Verona. Le sentenze della magistratura hanno confermato l'esistenza di una "nuova e autonoma articolazione criminosa" della cosca Grande Aracri, originaria di Cutro. Le attività di questa cosca locale si concentravano sull'edilizia, nelle compravendite immobiliari e nel traffico di stupefacenti, dimostrando la capacità della 'ndrangheta di operare in modo silenzioso e mimetizzato.

Le indagini hanno rivelato che la 'ndrangheta ha adottato strategie di infiltrazione basate sull'invisibilità e sulla normalizzazione della propria presenza nel tessuto economico.

Queste strategie includono:

- acquisizione di aziende in difficoltà: le organizzazioni mafiose hanno sfruttato le crisi economiche delle piccole e medie imprese per acquisire il controllo di attività in difficoltà. Attraverso l'inserimento di manodopera "controllata" e stabilendo rapporti stabili con imprenditori locali, la 'ndrangheta è riuscita a radicarsi profondamente nel tessuto economico;
- collaborazione con professionisti e funzionari pubblici: la 'ndrangheta ha cercato di instaurare rapporti di collaborazione con professionisti e funzionari pubblici, creando una rete di complicità che ha reso difficile l'individuazione delle attività illecite. Questa complicità è emersa in diverse sentenze, evidenziando come la mafia sia riuscita a esercitare pressioni dirette sulle istituzioni locali.

Il radicamento della 'ndrangheta a Verona e Padova ha avuto conseguenze significative per il territorio. La presenza di organizzazioni mafiose altera le regole della concorrenza, danneggiando le imprese oneste e favorendo pratiche di sfruttamento. Inoltre, l'infiltrazione mafiosa mina la fiducia dei cittadini nelle istituzioni e nella legalità.

Le indagini e le sentenze della magistratura hanno contribuito a una maggiore consapevolezza del fenomeno mafioso, ma la strada per un'efficace lotta contro la criminalità organizzata è ancora lunga. È fondamentale che le istituzioni, la società civile e il mondo imprenditoriale collaborino attivamente per contrastare il radicamento della 'ndrangheta e promuovere una cultura della legalità.

Camorra

La camorra, sebbene presente in forma più circoscritta, ha dimostrato la propria capacità di infiltrazione, come evidenziato dal caso di Eraclea. Qui, il clan dei Casalesi ha operato in modo subdolo, esercitando pressioni dirette sulle istituzioni locali e infiltrandosi nel tessuto socio-economico.

Negli ultimi anni la camorra ha mostrato una crescente capacità di infiltrazione nel tessuto socio-economico del Veneto orientale, con particolare

riferimento al comune di Eraclea. Le sentenze della magistratura hanno fornito evidenze concrete del radicamento di questa organizzazione mafiosa, rivelando le modalità operative e le aree di intervento.

Eraclea, un comune situato lungo la costa adriatica del Veneto, ha tradizionalmente vissuto di turismo e di agricoltura. Tuttavia, la sua posizione geografica e la presenza di una rete di piccole e medie imprese hanno reso il territorio vulnerabile all'infiltrazione mafiosa. La crisi economica e l'instabilità del mercato del lavoro hanno ulteriormente accentuato questa vulnerabilità, creando opportunità per la camorra di esercitare la propria influenza.

Le indagini condotte dalla magistratura, in particolare dalla Direzione Distrettuale Antimafia (D.D.A.), hanno portato alla luce il radicamento della camorra a Eraclea e nel Veneto orientale. L'operazione "At Last" ha rivelato l'azione criminale di un gruppo camorristico riconducibile al clan dei Casalesi, attivo nella zona di Eraclea, Jesolo e lungo il litorale veneziano. Le sentenze della Corte d'Appello di Venezia (2022) e della Cassazione (giugno 2023) hanno confermato l'esistenza di una "gemmazione della realtà camorristica casalese", condannando complessivamente 53 imputati a oltre 338 anni di carcere, con riconoscimento dell'aggravante mafiosa (art. 416 bis). Le indagini e i processi hanno dimostrato come la camorra fosse riuscita a infiltrarsi in diversi settori economici, tra cui l'edilizia, il commercio e il turismo. Attraverso pratiche di usura, estorsione e intimidazione, il clan ha esercitato pressioni dirette sulle imprese locali, creando un clima di paura e omertà.

Le indagini hanno rivelato che la camorra ha adottato strategie di infiltrazione basate sull'invisibilità e sulla normalizzazione della propria presenza nel tessuto economico. Queste strategie includono:

- l'acquisizione di aziende in difficoltà: le organizzazioni mafiose hanno sfruttato le crisi economiche delle piccole e medie imprese per acquisire il controllo di attività in difficoltà;
- l'inserimento di manodopera "controllata" e stabilendo rapporti stabili con imprenditori locali, la camorra è riuscita a radicarsi profondamente nel tessuto economico di Eraclea;
- la collaborazione con professionisti e funzionari pubblici: la camorra ha cercato di instaurare rapporti di collaborazione con professionisti e funzio-

nari pubblici, creando una rete di complicità che ha reso difficile l'individuazione delle attività illecite. Questo ha portato a una normalizzazione delle pratiche corruttive, minando la legalità e la fiducia nelle istituzioni.

Il radicamento della camorra a Eraclea e nel Veneto orientale ha avuto conseguenze significative per il territorio. La presenza di organizzazioni mafiose altera le regole della concorrenza, danneggiando le imprese oneste e favorendo pratiche di sfruttamento. Inoltre, l'infiltrazione mafiosa mina la fiducia dei cittadini nelle istituzioni e nella legalità, creando un clima di paura e omertà.

Cosa nostra e Sacra corona unita

Anche Cosa nostra ha fatto registrare presenze operative nel territorio veneto, in particolare attraverso attività di riciclaggio e reati economico-finanziari, prevalentemente nell'area veneziana. I proventi illeciti vengono investiti nel settore immobiliare e nelle attività commerciali, talvolta mascherati da operazioni di appalto, subappalto o triangolazioni finanziarie finalizzate a frodi fiscali e bancarotte fraudolente. Rilevanti anche le attività ricondotte alla Sacra corona unita, emerse in particolare in occasione dell'evasione dal carcere di Nuoro nel febbraio 2023 di un affiliato pugliese, realizzata grazie al supporto logistico di soggetti originari e operanti in Veneto. Questo episodio ha evidenziato l'esistenza di un radicato sistema relazionale tra organizzazioni mafiose pugliesi e soggetti dell'economia e della criminalità locale veneta, con modalità operative di tipo cooperativo e funzionale.

Criminalità organizzata straniera

Negli ultimi anni, la criminalità organizzata cinese ha iniziato a guadagnare terreno in Veneto, operando con modalità distinte e meno appariscenti rispetto alle consorterie autoctone. Queste organizzazioni si concentrano principalmente su attività economico-finanziarie, come il riciclaggio di capitali e la contraffazione, e rappresentano una minaccia significativa per l'economia legale.

La criminalità organizzata cinese

La criminalità organizzata cinese in Italia, e in Veneto in particolare, si caratterizza per un *modus operandi* che predilige la discrezione e l'infiltrazione

nel tessuto economico legale, spesso attraverso attività commerciali apparentemente legittime. Le loro principali aree di interesse includono: riciclaggio di denaro e sistemi finanziari paralleli. Questo è il core business di molte organizzazioni criminali cinesi. Utilizzano sofisticati circuiti di trasferimento di denaro (spesso basati su sistemi di compensazione informali come l'Hawala o l'underground banking) che consentono di movimentare ingenti capitali illeciti tra la Cina e l'Europa, eludendo i controlli bancari tradizionali. Il denaro può provenire da attività illecite proprie (contraffazione, traffico di esseri umani, spaccio) o, sempre più, da terzi.

- Evasione fiscale e frodi: tramite l'emissione di fatture per operazioni inesistenti, la creazione di società "cartiere" e complesse triangolazioni, riescono a generare ingenti profitti illeciti e a sottrarre denaro al fisco.

- Contraffazione e import/export illegale: il traffico di merci contraffatte, tessuti, elettronica e altri beni illeciti, spesso importati direttamente dalla Cina, rimane un settore di notevole interesse.

- Sfruttamento della manodopera: in settori come il tessile, la ristorazione o la logistica, è documentato lo sfruttamento di lavoratori irregolari in condizioni di semi-schiavitù.

- Traffico di stupefacenti: sebbene non sia la loro attività primaria in Europa come per altre mafie, vi sono segnali di un crescente coinvolgimento anche nel traffico di droga.

Nel Veneto, la presenza di una vasta e operosa comunità cinese, con numerose attività commerciali e manifatturiere, offre un terreno fertile per l'infiltrazione e la mimetizzazione di queste attività illecite. La provincia di Venezia, in particolare l'area del Veneziano orientale (Portogruaro), è stata teatro di importanti indagini che hanno rivelato un sodalizio criminale attivo tra Portogruaro (VE) e la provincia, che coinvolgeva imprenditori italiani e prestanome cinesi. Questa è una delle chiavi di lettura: non si tratta solo di criminalità etnica isolata, ma di collaborazione e convergenza di interessi con attori locali. Venivano emesse fatture false da parte di società "cartiere" est-europee, utilizzate per trasferire capitali all'estero. I bonifici venivano poi diretti verso Shanghai, il denaro ritirato in contanti e successivamente reinvestito nel circuito italiano. Questo mostra un sistema sofisticato di riciclaggio internazionale. L'operazione ha permesso di accertare il riciclaggio di oltre 60 milioni di euro e un'evasione fiscale-contributiva di circa 4 milioni di euro, oltre a 800 mila euro di IVA. Questo caso dimostra

come la criminalità cinese non solo operi in autonomia, ma sia disposta a collaborare con soggetti italiani (imprenditori e, potenzialmente, altre organizzazioni criminali) per massimizzare i profitti e garantire la fluidità delle operazioni finanziarie illecite.

Mafia del Brenta e l'operazione "Papillon"

La mafia del Brenta ha avuto una presenza significativa nel panorama criminale italiano, specialmente negli anni '80 e '90. Sebbene abbia subito un duro colpo con le operazioni di polizia e le condanne dei suoi membri, la mafia del Brenta non è mai scomparsa del tutto.

La mafia del Brenta ha avuto origine come un'organizzazione di stampo mafioso che operava nella zona del Brenta, un'area caratterizzata da una fitta rete di relazioni sociali e commerciali. Negli anni '80, il gruppo ha raggiunto il suo apice, coinvolgendosi in traffici illeciti, estorsioni e attività di usura. Tuttavia, a partire dagli anni '90, le operazioni delle Forze dell'Ordine hanno portato a una serie di arresti e condanne, riducendo significativamente il potere dell'organizzazione.

Nonostante ciò, la mafia del Brenta ha dimostrato una notevole capacità di adattamento e riorganizzazione. Alcuni esponenti storici, tornati in libertà, hanno ripreso a operare in modo più frammentato e meno visibile. Oggi, la mafia si presenta come una rete relazionale che si alimenta del prestigio acquisito e della disponibilità di capitali e contatti internazionali, soprattutto nel narcotraffico. L'operazione "Papillon", condotta nel 2024, ha rappresentato un caso emblematico della ripresa delle attività della mafia del Brenta. Le indagini hanno rivelato l'intento dell'organizzazione di acquisire il controllo del trasporto turistico al Tronchetto, un punto strategico per il traffico di turisti verso Venezia. Il Tronchetto funge da hub logistico cruciale, gestendo il trasporto di persone e merci e ospitando numerosi servizi turistici. La strategia della mafia del Brenta si è concentrata sull'acquisizione di imprese di trasporto e sulla gestione dei servizi di parcheggio e navetta. Attraverso l'intimidazione e la corruzione, l'organizzazione ha cercato di ottenere il controllo su questi servizi, garantendo così un flusso costante di entrate e la possibilità di riciclare denaro attraverso operazioni apparentemente legittime. Le indagini hanno rivelato come il gruppo abbia cercato di infiltrarsi nel settore turistico, utilizzando metodi subdoli per garantire il controllo delle attività economiche. I membri dell'organizzazione hanno

cercato di stabilire rapporti con imprenditori locali e funzionari pubblici, creando una rete di complicità che ha reso difficile l'individuazione delle attività illecite. Il processo "Papillon" ha portato a condanne significative per diversi esponenti dell'organizzazione tra cui Silvano Maritan, Loris Traubio, Gilberto Boatto, Paolo Pattarello e Antonio Pandolfo, tutti riconosciuti colpevoli di associazione mafiosa e di aver operato con l'aggravante del metodo mafioso. Queste condanne hanno evidenziato non solo la persistenza della mafia nel territorio, ma anche la sua capacità di adattarsi e riorganizzarsi in risposta alle pressioni delle Forze dell'Ordine.

L'operazione ha avuto un impatto significativo sulla percezione pubblica della mafia del Brenta e ha sollevato interrogativi sulla capacità delle istituzioni di contrastare efficacemente il radicamento mafioso in Veneto. Nonostante i progressi, la mafia continua a operare in modo silenzioso e mimetizzato, rendendo difficile il compito delle autorità di prevenire e reprimere le attività illecite. La ripresa delle attività della mafia del Brenta ha conseguenze dirette sulla società e sull'economia locali. L'infiltrazione mafiosa nel settore turistico non solo compromette la legalità, ma danneggia anche l'immagine di Venezia come meta turistica. La presenza di organizzazioni criminali può scoraggiare i turisti e influenzare negativamente le scelte di investimento da parte di imprenditori onesti.

I numeri del riciclaggio: Veneto tra le regioni più esposte

Secondo il rapporto 2024 dell'Unità di Informazione Finanziaria (U.I.F.) della Banca d'Italia, il Veneto è la quarta regione italiana per numero di segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio, con 10.758 segnalazioni in un solo anno. Tuttavia, la capacità di intercettazione da parte degli attori istituzionali è gravemente insufficiente: solo il 7,1% delle segnalazioni proviene da professionisti. Tra queste, appena lo 0,2% è stato trasmesso da commercialisti, esperti contabili e consulenti del lavoro, categorie centrali nella gestione delle pratiche fiscali. Le amministrazioni pubbliche, pur gestendo fondi ingenti (in particolare legati al PNRR), hanno inviato solo lo 0,9% delle segnalazioni. In particolare, è stato riscontrato che la maggior parte delle Amministrazioni pubbliche del Veneto non erano a conoscenza della normativa antiriciclaggio che prevede la "comunicazione di operazioni sospette" alla U.I.F. da parte dei Comuni e Province. Questa carenza po-

trebbe rivelare una grave sottovalutazione del rischio, ma anche una possibile complicità o tolleranza strutturale, specialmente in contesti in cui evasione, elusione e corruzione sono elementi ricorrenti.

L'operazione "Gambling"

Un esempio significativo di infiltrazione mafiosa è rappresentato dall'operazione "Gambling", avviata nel 2015. L'indagine ha portato al sequestro di 11 società estere e 45 aziende operanti nel settore dei giochi e delle scommesse, per un valore complessivo stimato in circa 2 miliardi di euro. L'inchiesta ha fatto emergere una fitta rete criminale di dimensione transnazionale, con società aventi sede a Malta, Panama, Antille Olandesi e connesse a clan della 'ndrangheta, Cosa nostra e camorra. La raccolta delle scommesse veniva diretta verso server e bookmaker esteri, operanti in giurisdizioni con normative più permissive, mentre i punti fisici sul territorio italiano fungevano da intermediari non accreditati, di fatto operando come sale scommesse parallele al circuito legale.

Tra il 2010 e il 2011, una delle società coinvolte, la Larabet, trasferì la propria sede a Padova, con il coinvolgimento di due professionisti locali: Andrea Vianello, avvocato, e Marco Colapinto, indicato come socio occulto e riscossore degli incassi. Il gioco d'azzardo rappresenta oggi un ambito di straordinaria convenienza per le mafie: elevata redditività, basso rischio penale, possibilità di mascheramento dell'attività illecita all'interno dell'economia legale. In questo contesto, la dimensione fisica del gioco (punti vendita, sale, agenzie) si rivela l'anello debole della catena, facilmente soggetto a infiltrazioni, estorsioni o accordi collusivi. La criminalità organizzata non si limita più a operare sul mercato parallelo, ma ha ibridato la propria presenza, colonizzando porzioni del mercato legale e costruendo una vera e propria filiera dell'azzardo illegale, ben integrata nel sistema economico e tecnologico contemporaneo.

L'analisi criminale: "L'attrattività del Veneto per le mafie"

L'attrattività del Veneto per le mafie nasce da fattori strutturali: economia diffusa e frammentata: centinaia di migliaia di PMI, spesso sottocapitalizzate e vulnerabili; grande liquidità di risorse: legata a turismo, edilizia ed export; posizione strategica: nodo logistico verso Europa centro-settentrionale; cultura economica orientata al profitto immediato, in cui pratiche borderline (false fatture, evasione fiscale) sono state storicamente tollerate.

Per decenni il Veneto è stato narrato come un territorio immune dalle mafie, grazie a un modello economico locale costruito sulla piccola impresa, la cultura del lavoro e un forte senso di identità civica. Questa rappresentazione si è rafforzata attraverso il mito dell'operosità veneta, del "fare" e dell'autonomia, che avrebbe reso la regione impermeabile alle logiche criminali tipiche del Sud Italia. Tuttavia, dagli anni Novanta a oggi, numerose inchieste giudiziarie, sentenze, rapporti parlamentari e relazioni della Direzione Investigativa Antimafia hanno dimostrato come questa narrazione fosse in gran parte illusoria.

Le organizzazioni mafiose hanno trovato terreno fertile anche in Veneto, seppure con modalità diverse rispetto alle regioni d'origine. Qui la penetrazione non si è manifestata attraverso atti eclatanti di violenza, ma con un approccio relazionale: costruzione di reti, alleanze con imprenditori locali, collusioni con professionisti e talvolta con rappresentanti delle istituzioni.

Il paradosso veneto sta proprio qui: un territorio apparentemente lontano dai tradizionali epicentri mafiosi, ma in realtà permeabile a cause strutturali (diffusione dell'economia sommersa, filiere produttive frammentate, grande liquidità legata a turismo e edilizia) e culturali (normalizzazione dell'illegalità e negazionismo sociale). I fenomeni economici non sono mai separati dalle reti sociali che li sostengono. In Veneto queste reti hanno spesso facilitato, più o meno consapevolmente, l'ingresso delle mafie nei settori chiave.

Convergenza di interessi: mafie, imprese e pubblica amministrazione

Ciò che emerge chiaramente dalle inchieste più recenti è la convergenza sistemica tra criminalità organizzata, imprenditoria e settori delle amministrazioni pubbliche. Le tecniche elusive delle imposte, funzionali al riciclaggio e all'autoriciclaggio, sono le stesse utilizzate anche in episodi di corruzione. Ne è un esempio la recente indagine della Procura della Repubblica sulla gestione del Comune di Venezia, in cui vengono contestate irregolarità nell'assegnazione di lavori e nella gestione dei fondi pubblici, attualmente al vaglio del Tribunale di I grado. Questo intreccio produce un contesto favorevole all'illegalità: i mafiosi non hanno bisogno della violenza o del controllo territoriale per penetrare l'economia. Basta una rete di contatti e accordi con imprenditori compiacenti e professionisti disposti a chiudere un occhio o a trarne vantaggio diretto.

Per contrastare efficacemente la criminalità organizzata oggi, è fondamentale capire come funziona il riciclaggio e come si realizza la contaminazione tra economia legale e illegale. Questo significa: saper leggere i numeri e i segnali di rischio economico-finanziario; educare alla cultura della legalità anche nei settori tecnici, economici e professionali; pretendere trasparenza e responsabilità da imprese, pubbliche amministrazioni e ordini professionali. In questa prospettiva va dato atto alle iniziative svolte dalla Giunta Regionale, nell'alveo dell'attuazione "Protocollo di Legalità" - sottoscritto con 26 parti sociali, voluto dalle tre organizzazioni sindacali nel 2019, nella formazione degli Amministratori pubblici e Polizia Locale in relazione agli adempimenti antiriciclaggio.

NOTA (B. Cherchi, Audizione Commissione parlamentare antimafia 17.7.24)

"Non sempre gli imprenditori sono parti offese o sono coartati. Abbiamo avuto proprio diversi casi in cui – chiamiamoli imprenditori per dare un significato non stiamo parlando di imprese o di imprenditori di chissà quale dimensione, ma sono piccoli imprenditori – che sono andati loro dagli 'ndranghetisti per poter fare fatturazione per operazioni inesistenti. Sono diversi i casi emersi, in particolare a Verona, perché sono state le vicende più grosse – le prime che abbiamo fatto – ma anche nel vicentino e nel padovano".

Il successo delle mafie si fonda sulla disponibilità di una parte del mondo imprenditoriale, professionale e istituzionale a stringere accordi economici e finanziari con i gruppi criminali, perseguendo l'aumento del profitto e del potere al di fuori delle regole del mercato e della legalità. Commercialisti, avvocati, esperti di diritto societario, imprenditori, operatori bancari e intermediari finanziari forniscono competenze tecniche fondamentali alla gestione di società fittizie, al riciclaggio di denaro, alla falsificazione di bilanci e alla produzione di false fatturazioni. Questo sistema ha favorito la diffusione di reati economici come l'evasione fiscale, la bancarotta fraudolenta, le truffe, la turbativa d'asta e vari reati tributari e fallimentari, alterando le regole della concorrenza e danneggiando le imprese oneste.

I dati sono inequivocabili: il Veneto è la quarta regione italiana per numero di segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio, dopo Lombardia, Campania e Lazio. Le inchieste su numerosi istituti di credito cooperativo e banche popolari venete hanno rivelato gravi carenze nella vigilanza e nella

gestione, segnali preoccupanti del rischio che il sistema creditizio venga usato come strumento per riciclare capitali illeciti.

Particolarmente allarmante è l'incremento della collaborazione tra soggetti riconducibili alle mafie e professionisti locali, finalizzata al reinvestimento dei proventi di attività criminali. Le false fatturazioni rappresentano uno dei punti di incontro più emblematici tra gruppi criminali e imprese: uno strumento che sintetizza la convergenza di interessi tra le mafie e alcuni settori dell'economia, spesso per alimentare l'evasione fiscale. La lettura degli atti giudiziari solleva un interrogativo inquietante: perché tanti imprenditori e professionisti, pur consapevoli, o quanto meno sospettando, di avere a che fare con soggetti legati alla criminalità mafiosa, hanno scelto comunque di instaurare rapporti economici e alleanze con questi ultimi? Una domanda che interroga le coscienze e richiama alla necessità di un'assunzione di responsabilità collettiva, civile e istituzionale.

La sottovalutazione del fenomeno mafioso in Veneto: ritardi, connivenze e responsabilità

L'attività di contrasto alla criminalità organizzata di stampo mafioso in Veneto ha preso avvio in modo sistematico soltanto in tempi relativamente recenti. Per lungo tempo, infatti, il fenomeno è stato sottovalutato, se non del tutto ignorato, sia dalle istituzioni preposte alla repressione penale, in particolare la Direzione Distrettuale Antimafia e la Procura della Repubblica di Venezia, sia dalle forze di polizia. A questa carenza si è sommata una più generale disattenzione da parte del mondo economico, della cultura e della società civile, incapaci di percepire la reale portata di un fenomeno che si sviluppava in modo silenzioso ma progressivo. *NOTA: (B. Cherchi, Audizione presso la Commissione parlamentare antimafia 17.7.2024).*

Le misure di prevenzione e contrasto sono state a lungo deboli e frammentarie. Strumenti come accessi ai cantieri, interdittive antimafia, verifiche fiscali e controlli su fallimenti societari, che in altre regioni del Nord hanno dato risultati importanti, in Veneto non sono stati applicati in modo sistematico. Eppure, le inchieste svolte in Emilia-Romagna e a Verona dimostrano che l'estensione di quelle metodologie potrebbe portare all'emersione di molte attività criminali anche in altre zone della regione. Un caso emblematico di sottovalutazione e di negazione del fenomeno si

è verificato in occasione del processo contro alcuni affiliati alla camorra Casalese radicati a Eraclea.

Rappresentanti dello Stato ai vari livelli hanno affermato in udienza di non aver avuto conoscenza della presenza della camorra a Eraclea fino agli arresti del febbraio 2019. *NOTA (Corriere del veneto 5.4.2023).*

Analoga situazione si è verificata nel corso dei processi contro la 'ndrangheta a Verona, dove sottovalutazioni e negazionismo hanno caratterizzato l'atteggiamento delle istituzioni locali per anni. Basti qui ricordare che nel lontano 2015, dopo l'arresto dell'allora vicesindaco e l'emersione di interessi criminali su operazione urbanistiche cittadine all'interno dell'indagine Aemilia, la commissione parlamentare antimafia, presieduta dall'onorevole Rosy Bindi, al termine di una missione conoscitiva, aveva proposto di istituire una commissione d'accesso al Comune come misura di prevenzione. *NOTA (Ansa, L'Arena di Verona, Il Corriere del Veneto, 31.3.15, 1.4.15.)* Tale proposta venne aspramente criticata da larga parte delle istituzioni veronesi, salvo poi assistere negli anni seguenti a sentenze di condanna contro esponenti della 'ndrangheta che in alcuni casi avevano intessuto relazioni anche con amministratori di società di servizi pubblici locali. *NOTA (Sentenza Cassazione Isola scaligera, luglio 2024 e precedenti gradi di giudizio).*

Il negazionismo e la sottovalutazione del fenomeno mafioso in Veneto hanno consentito di giustificare a posteriori ritardi, incomprensioni, errori. Il pretesto dell'assenza delle mafie in Veneto è stato l'alibi per imprenditori e professionisti locali che operano in società con i gruppi mafiosi.

Eppure, già da tempo la documentazione ufficiale denunciava la situazione. La Relazione del Ministro dell'Interno al Parlamento del 2015 evidenziava la presenza di soggetti legati alla criminalità organizzata in diverse province venete, con particolare attenzione alla zona orientale della provincia di Venezia (San Donà di Piave, Portogruaro, Caorle, Bibione, Jesolo, Eraclea). Lo stesso documento segnalava attività della 'ndrangheta a Padova e Verona. Dal 2016, le relazioni semestrali della Direzione Investigativa Antimafia hanno descritto con crescente preoccupazione il radicamento delle mafie nel territorio. Nel 2018, la Relazione finale della Commissione parlamentare antimafia, presieduta da Rosy Bindi, ha confermato che il

Veneto è stato scelto dalle mafie fin dagli anni '90 come terra di investimento e rifugio. La relazione sottolinea che molti imprenditori, spesso in modo consapevole, hanno accettato capitali mafiosi; che istituti di credito hanno sostenuto operazioni sospette senza verificarne la provenienza; che professionisti hanno fornito competenze utili a costituire società di facciata al servizio della criminalità organizzata. Un altro aspetto rilevante, che contribuisce a spiegare la lunga fase di invisibilità del fenomeno, è la sostanziale assenza di reazione da parte della cittadinanza e del tessuto produttivo. Anche a fronte di procedimenti penali conclusi con sentenze di condanna definitive, come nel caso delle recenti inchieste nel veronese che hanno accertato la presenza della 'ndrangheta con l'art. 416-bis del Codice penale, il numero delle parti civili costituite è rimasto esiguo. Nella più rilevante di queste vicende giudiziarie, soltanto un imprenditore ha scelto di costituirsi parte civile, a dimostrazione della resistenza diffusa a riconoscere pubblicamente la presenza di un fenomeno criminale percepito come estraneo o addirittura dannoso per l'immagine del territorio.

Il ruolo del negazionismo e iniziative della Regione

Negli ultimi decenni il Veneto ha assistito a un crescente radicamento delle mafie, un fenomeno che è stato a lungo sottovalutato dalle istituzioni politiche, giudiziarie e sociali: settori della politica, delle associazioni di categoria e perfino parte della stampa hanno alimentato l'idea che il Veneto fosse immune dal radicamento mafioso. Questa sottovalutazione ha avuto conseguenze significative, contribuendo a una normalizzazione della presenza mafiosa nel tessuto socio-economico della regione e ha consentito alle mafie di consolidare la propria presenza, creando danni economici enormi e distorcendo la concorrenza.

Una delle principali ragioni della sottovalutazione del fenomeno mafioso in Veneto è stata la percezione diffusa di immunità della regione rispetto alla criminalità organizzata. Tradizionalmente considerato un modello di economia prospera e di legalità, il Veneto è stato visto come un'"isola felice" in cui le mafie non avrebbero potuto trovare terreno fertile. Questa narrazione ha portato a un clima di negazione e omertà, in cui le istituzioni e la società civile hanno faticato a riconoscere la realtà del problema.

Tutte le istituzioni hanno avuto un ruolo significativo nella sottovalutazione del fenomeno mafioso. La mancanza a tutti i livelli di un impegno costruttivo nella lotta contro le mafie ha contribuito a una percezione di normalità rispetto alla presenza mafiosa. In alcuni casi, tali atteggiamenti hanno minimizzato il problema, temendo che un riconoscimento pubblico della presenza mafiosa potesse influenzare negativamente il turismo e gli investimenti.

Inoltre, la complessità delle relazioni tra politica e criminalità organizzata ha reso difficile l'emersione del fenomeno. La corruzione e la complicità di alcuni funzionari pubblici con le mafie hanno ostacolato le indagini e la repressione delle attività illecite. Questa interazione ha contribuito a mantenere un clima di omertà e a perpetuare la sottovalutazione del problema. La società civile ha anch'essa contribuito alla sottovalutazione del fenomeno mafioso. In molte comunità venete, la paura delle ritorsioni e la mancanza di fiducia nelle istituzioni hanno portato a una resistenza nel denunciare le attività mafiose. Le vittime di sfruttamento e violazione dei diritti sono state spesso riluttanti a farsi avanti, temendo per la propria sicurezza e per quella delle proprie famiglie. Inoltre, la cultura dell'omertà, radicata in alcune aree, ha favorito la normalizzazione delle illegalità e ha ostacolato la denuncia delle attività mafiose. La percezione che la criminalità organizzata fosse un problema estraneo alla cultura locale ha impedito la mobilitazione della società civile e la creazione di una rete di sostegno per le vittime. La natura silente e mimetizzata delle mafie ha reso difficile per le istituzioni e la società civile riconoscere e affrontare il problema. A differenza di altre regioni d'Italia, dove le mafie si manifestano attraverso violenze e intimidazioni evidenti, in Veneto le organizzazioni mafiose hanno adottato strategie di infiltrazione più subdole, mirate all'infiltrazione nel tessuto economico e sociale. Questa invisibilità ha contribuito a far sì che le istituzioni non percepissero il fenomeno come una minaccia imminente.

La sottovalutazione del radicamento delle mafie in Veneto ha avuto conseguenze significative. La mancanza di interventi decisivi ha permesso alle organizzazioni mafiose di consolidare la propria presenza, infiltrandosi in settori chiave dell'economia e minando la legalità. Inoltre, la normalizzazione della presenza mafiosa ha eroso la fiducia dei cittadini nelle istituzioni, creando un clima di paura e omertà che rende difficile la lotta contro la

criminalità organizzata. La sottovalutazione del radicamento delle mafie in Veneto è il risultato di una combinazione di fattori politici, sociali e culturali. Questa sottovalutazione non è casuale, ma ha una precisa spiegazione: le mafie presenti sul territorio, in particolare la 'ndrangheta, ma anche la camorra e altre organizzazioni, hanno scelto, fin dalle prime fasi del loro insediamento, di agire in modo non eclatante, evitando le manifestazioni violente tipiche di altri contesti.

NOTA (B. Cherchi, Audizione Commissione parlamentare antimafia 17.7.24)
"Abbiamo fatto una serie di incontri con tutte le organizzazioni sindacali e degli imprenditori, 6 o 7 anni fa, ma non è mai arrivata nessuna indicazione. Non vorrei parlare di omertà, non è questo, ma è proprio la tipologia dell'ambiente. Come è noto il nord-est è foriero di grandi capacità imprenditoriali, si tratta di imprese in cui si lavora molto. Per motivi proprio di conoscenza – forse adesso sì – non immediatamente si pensa ci possa essere un'infiltrazione. Probabilmente c'è proprio anche un dato culturale, cioè in Veneto l'idea che ci fosse una bruttura in un mondo di imprese funzionanti e di qualità di vita molto elevata, probabilmente non era molto sentito. Aggiungo, in riferimento in particolare a Eraclea ma per certi versi anche al veronese, che l'interesse complessivo è di non far sapere che ci siano attività criminali in zone turistiche di rilievo internazionale. Eraclea è un paesino contornato da una zona turistica che arriva fino a Trieste, una zona molto nota in Italia ma soprattutto all'estero, e avere un marchio di presenza di criminalità organizzata da un punto di vista turistico non è certamente una bella cosa. Quindi può anche essere che ci sia stata e ci sia una sottovalutazione complessiva".

A fronte di questa situazione, negli ultimi anni va però evidenziata una inversione di tendenza da parte della Regione Veneto nel dare attuazione agli obiettivi della legge regionale 48/2012 "Misure per l'attuazione coordinata delle politiche regionali a favore della prevenzione del crimine organizzato e mafioso, della corruzione nonché per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile". Con DGR n. 1052/2019 ha approvato il "Protocollo d'Intesa, condiviso con le parti firmatarie, al fine di promuovere e diffondere la cultura della legalità e della cittadinanza responsabile, contribuendo a prevenire e contrastare il fenomeno delle infiltrazioni criminali nel tessuto sociale e produttivo". Il Protocollo, rinnovato nel

2022 con DGR n. 1544 per altri 3 anni, è stato sottoscritto con 26 parti sociali, con l'ANCI Veneto, l'UPI Veneto, la Banca d'Italia, l'Unioncamere Veneto, gli Ordini e i Collegi professionali. Su impulso della Cabina di Regia, che ha visto la presenza attiva di un componente dello scrivente Osservatorio, sono state avviate attività di sensibilizzazione sul tema, numerose iniziative convegnistiche e di formazione, rivolte a tutte le componenti della società civile. In particolare, si segnalano i corsi di formazione sulla normativa anti-riciclaggio a favore della Polizia Locale dei Comuni e i convegni di taglio scientifico insieme alle Università sullo studio delle mafie. Tali azioni, volte alla conoscenza, alla prevenzione e alla vigilanza nei confronti del fenomeno mafioso, hanno visto l'adesione e la partecipazione dei soggetti firmatari, ognuno secondo le proprie specifiche competenze. Inoltre, le sentenze emesse dalla Magistratura e l'impegno di realtà associative, politiche e di categoria, hanno concorso allo sforzo della Regione per aumentare la consapevolezza sul fenomeno mafioso, riconosciuto come una minaccia concreta.

Si segnala, inoltre, che con la modifica apportata nel 2018 all'articolo 16 della legge regionale n. 48/2012, è stato introdotto il comma 1-bis, che stabilisce quanto segue:

"È fatto obbligo alla Regione di costituirsi parte civile in tutti quei procedimenti penali, relativi a fatti commessi nel territorio della Regione stessa, in cui sia stato emesso decreto che dispone il giudizio o decreto di citazione a giudizio contenente imputazioni per i delitti di cui agli articoli 416-bis e 416-ter del Codice penale o per i delitti consumati o tentati commessi avvalendosi delle condizioni di cui all'articolo 416-bis del Codice penale. La costituzione di parte civile nel singolo procedimento penale è disposta previo decreto dell'Avvocato coordinatore dell'Avvocatura regionale, che individua il legale incaricato e che conferisce il mandato alle liti. Di tale provvedimento e della sua assunzione viene data comunicazione al Consiglio regionale."

Tale disposizione normativa legittima l'intervento attivo dell'Ente nel processo penale, configurandosi come espressione del potere di indirizzo politico-amministrativo, esercitabile nei casi in cui il reato abbia leso uno specifico interesse regionale, come avviene nei delitti di stampo mafioso.

Radicamento, capitale sociale deviato, negazionismo collettivo

Le mafie in Veneto non si pongono contro la società, ma dentro il tessuto imprenditoriale locale: relazioni di parentela, amicizia, clientele. Le reti di fiducia che sostengono lo sviluppo economico possono essere devianti, se orientate a finalità criminali: fiduciari, prestanome, professionisti, amministratori pubblici. Una parte del tessuto economico accetta pratiche illecite come competitive: sovrappattamenti, subappalti illegali, lavoro nero, corruzione. Molti attori locali (politici, imprenditori, media) hanno a lungo negato il problema, temendo danni d'immagine per il territorio. Per comprendere il radicamento mafioso in Veneto, non basta analizzare i soli aspetti economici o giudiziari: occorre adottare una prospettiva sociologica che spieghi perché le mafie riescano a trovare terreno fertile anche in un contesto apparentemente immune.

Radicamento: la criminalità come fenomeno sociale incastonato nelle reti locali

Il termine *embeddedness*, qui indicato per scelta formale con il vocabolo "radicamento", introdotto dal sociologo americano Mark Granovetter negli anni '80, descrive il modo in cui le azioni economiche sono sempre "annidate" in relazioni sociali, culturali e istituzionali. In Veneto, la criminalità organizzata non agisce come un corpo estraneo che impone la propria forza dall'esterno, ma si inserisce all'interno del tessuto socioeconomico, sfruttando reti di conoscenze, parentela, amicizia e relazioni professionali. Ad esempio, le cosche calabresi presenti nel veronese e nel vicentino hanno costruito relazioni con imprenditori locali nel settore dell'edilizia e dei trasporti, proponendo servizi convenienti (manodopera a basso costo, capacità di eludere vincoli burocratici) e creando dipendenze economiche. Le indagini dell'operazione Isola Scaligera mostrano come i clan non si limitino a minacciare, ma collaborino con imprenditori e funzionari locali per ottenere appalti, attraverso subappalti e società intestate a prestanome. Questa forma di *embeddedness* rende la mafia meno visibile ma più pervasiva: le reti relazionali agiscono da ponte tra economia legale e illegale, rendendo difficile distinguere le imprese colluse da quelle sane.

Capitale sociale deviato: la forza delle reti quando diventa complicità

Il concetto di capitale sociale indica l'insieme delle risorse derivanti dalle reti di relazioni. Normalmente, il capitale sociale favorisce la cooperazione

e la crescita economica. Tuttavia, quando le reti vengono orientate a fini illeciti, si parla di capitale sociale deviato. Nel Veneto, le mafie sfruttano la fiducia già presente nei rapporti locali: la parola data, il “conosco uno che può aiutarti”, la segnalazione dell'amico commercialista. Così imprenditori, professionisti e perfino funzionari pubblici diventano parte di una rete che, più o meno consapevolmente, agevola l'infiltrazione mafiosa.

Negazionismo collettivo: il rifiuto di riconoscere il problema

Per anni, la percezione dominante in Veneto è stata che “qui la mafia non c'è”. Questo negazionismo collettivo ha radici culturali profonde: l'idea che il crimine organizzato sia un problema meridionale, lontano da un Nord-Est “virtuoso”. Parte dei politici locali, delle associazioni imprenditoriali e parte dei media in passato hanno contribuito a minimizzare il problema, temendo danni di immagine per il territorio.

Comunque, negli anni precedenti, questo approccio cognitivo ha consentito alle mafie di operare in maniera invisibile e di consolidarsi. Solo dopo inchieste clamorose, come quelle su Eraclea o le interdittive antimafia legate alle Olimpiadi Cortina 2026, l'opinione pubblica ha iniziato a percepire la minaccia. Il negazionismo non riguarda solo la popolazione, ma anche parte del sistema economico: alcune imprese, pur non essendo direttamente mafiose, preferiscono ignorare i segnali di rischio per mantenere rapporti commerciali “convenienti”. Il modello relazionale che caratterizza il radicamento mafioso in Veneto ha effetti di lungo periodo: crea un contesto in cui l'illegalità è percepita come “normale” o inevitabile; riduce la concorrenza e penalizza le imprese oneste; ostacola le denunce, perché chi si oppone rischia di essere isolato socialmente ed economicamente.

Questo dimostra che le mafie, più che imporre con la forza, seducono e corrompono, sfruttando le debolezze del sistema locale. La presenza mafiosa in Veneto non è solo questione criminale, ma un problema di rete sociale: le mafie prosperano dove trovano complicità, silenzi e convenienze. Solo comprendendo questa dimensione relazionale è possibile costruire strategie efficaci di contrasto. E proprio su questa asserzione che va evidenziata un'inversione di tendenza, costituita dal fatto che negli ultimi anni, come già accennato, la Regione del Veneto, attraverso l'applicazione di quanto previsto dal “Protocollo di Legalità”, promosso dalle organizzazioni sindacali e sottoscritto nel 2019 (rinnovato nel 2022 per altri 3 anni)

con 26 parti sociali ha iniziato un'attività di sensibilizzazione sul tema attraverso numerose iniziative convegnistiche e di formazione, rivolte a tutte le componenti della società civile.

Riciclaggio e reti finanziarie

Il riciclaggio di capitali illeciti rappresenta uno dei principali strumenti attraverso cui le mafie operano in Veneto. Tecniche come le fatture per operazioni inesistenti e i crediti d'imposta fittizi consentono di "ripulire" denaro sporco e ottenere vantaggi fiscali. La complicità di professionisti e istituzioni locali ha ulteriormente agevolato l'infiltrazione mafiosa, creando un ambiente favorevole per le operazioni illegali.

Società cartiere e complicità professionale

La creazione di società "cartiere" permette alle mafie di nascondere la reale proprietà delle imprese coinvolte negli appalti, di riciclare denaro e di evadere il fisco. Queste entità giuridiche fittizie sono gestite da professionisti che operano in collusione con le organizzazioni mafiose, creando una rete di complicità che rende difficile l'individuazione delle attività illecite.

L'utilizzo delle società cartiere da parte delle mafie

Le società cartiere sono entità giuridiche fittizie create per scopi fraudolenti, come l'evasione fiscale, il riciclaggio di denaro e l'occultamento di capitali. Queste imprese non svolgono realmente attività commerciali, ma sono utilizzate per giustificare movimenti di denaro e operazioni finanziarie. In Veneto, le indagini giudiziarie relative all'operazione Aspide e ad altre inchieste antimafia hanno evidenziato come queste società siano spesso gestite da professionisti (commercialisti, consulenti fiscali, avvocati) che agiscono da veri e propri facilitatori per le organizzazioni mafiose. Questi soggetti, inseriti nel tessuto economico locale, mettono a disposizione delle cosche strumenti societari fittizi, permettendo di: nascondere la reale proprietà di imprese e patrimoni, creando complessi intrecci societari opachi; evadere il fisco attraverso fatture false, operazioni infragruppo e artifici contabili; riciclare capitali di provenienza illecita, trasformandoli in denaro apparentemente legale; favorire la penetrazione delle mafie in settori economici legali, grazie a capitali puliti ottenuti con questi stratagemmi.

Le società cartiere rappresentano uno strumento cruciale per le organizzazioni mafiose, consentendo loro di nascondere la propria identità, riciclare

capitali illeciti e perpetuare attività criminose in modo apparentemente legittimo. Questo capitolo esplorerà le dinamiche operative delle società cartiere, le modalità di infiltrazione da parte delle mafie e le conseguenze per l'economia legale. Il funzionamento delle società cartiere si basa su una serie di pratiche illecite, tra cui:

- la fatturazione per operazioni inesistenti: le società cartiere emettono fatture per servizi o prodotti mai forniti, permettendo alle mafie di "ripulire" il denaro sporco e ottenere vantaggi fiscali; queste fatture vengono utilizzate per giustificare movimenti di denaro, creando un'apparente legittimità;
- la creazione di reti di complicità: le mafie stabiliscono reti di complicità con professionisti, come commercialisti e avvocati, che facilitano la creazione e la gestione delle società cartiere; questi professionisti possono fornire supporto legale e contabile, rendendo più difficoltosa l'individuazione delle attività illecite;
- l'utilizzo di prestanome: le società cartiere sono spesso intestate a prestanome, persone che si prestano a firmare documenti e a gestire le operazioni in cambio di una remunerazione: questo consente alle mafie di mantenere l'anonimato e di nascondere la loro reale partecipazione alle attività. Le mafie utilizzano le società cartiere per infiltrarsi in diversi settori economici, sfruttando le vulnerabilità del sistema e le debolezze dei controlli. Alcuni dei settori più colpiti includono: edilizia. Le mafie si sono infiltrate nel settore edilizio attraverso società cartiere che emettono fatture per lavori mai eseguiti. Queste pratiche permettono di giustificare movimenti di denaro e di ottenere appalti pubblici, contribuendo al riciclaggio dei proventi derivanti da attività illecite in alcuni settori:
- il settore dei rifiuti: le società cartiere sono utilizzate anche nel settore della gestione dei rifiuti, dove le mafie possono giustificare lo smaltimento illecito attraverso fatture false: questo consente loro di operare in modo clandestino, evitando controlli e sanzioni;
- il gioco d'azzardo: le mafie utilizzano le società cartiere per gestire attività di gioco d'azzardo, nascondendo la loro reale partecipazione e riciclando denaro attraverso operazioni apparentemente legittime.

Le fatture per operazioni inesistenti

Le fatture per operazioni inesistenti (F.O.I.) sono una delle principali modalità di riciclaggio, consentendo alle organizzazioni mafiose di giustificare

movimenti di denaro e di ottenere vantaggi fiscali. Queste pratiche, spesso facilitate da professionisti compiacenti, rappresentano un punto di incontro tra il mondo della criminalità organizzata e quello dell'economia legale. La produzione e gestione delle fatture per operazioni inesistenti rappresentano uno degli strumenti più utilizzati dalle mafie per riciclare denaro sporco e perpetuare attività illecite. Questo capitolo esplorerà le dinamiche di infiltrazione delle mafie in questo settore, le modalità operative e la collaborazione tra professionisti, imprese locali e organizzazioni mafiose. Le fatture per operazioni inesistenti sono documenti contabili emessi da aziende che attestano la fornitura di beni o servizi che in realtà non sono stati effettuati. Questi documenti vengono utilizzati per giustificare movimenti di denaro e per "ripulire" i proventi di attività illecite, come il traffico di droga, l'usura o altre forme di criminalità organizzata. Il funzionamento delle fatture per operazioni inesistenti si basa su una serie di pratiche illecite, tra cui:

- la creazione di società cartiere: le mafie possono costituire società fittizie, le cosiddette "società cartiere", che emettono fatture false per operazioni mai avvenute: queste aziende non svolgono realmente attività commerciali, ma servono a giustificare movimenti di denaro e a nascondere la reale provenienza dei fondi;
- la collaborazione con professionisti: le mafie collaborano spesso con professionisti, come commercialisti e consulenti, che facilitano la creazione e la gestione delle fatture false: questi professionisti possono fornire supporto legale e contabile, rendendo più difficoltosa l'individuazione delle attività illecite;
- l'utilizzo di prestanome: le fatture possono essere intestate a prestanome, persone che si prestano a firmare documenti e a gestire le operazioni in cambio di una remunerazione: questo consente alle mafie di mantenere l'anonimato e di nascondere la loro reale partecipazione alle attività.

Le mafie utilizzano le fatture per operazioni inesistenti per infiltrarsi in diversi settori economici, sfruttando le vulnerabilità del sistema e le debolezze dei controlli. Nel settore edile, le mafie emettono fatture per lavori mai eseguiti, permettendo di giustificare movimenti di denaro e di ottenere appalti pubblici. Attraverso questa pratica, le mafie riescono a infiltrarsi in progetti di costruzione, garantendo la fornitura di manodopera "controllata" e stabilendo rapporti stabili con imprenditori locali. Le fatture false possono es-

sere utilizzate anche nel settore della gestione dei rifiuti, dove le mafie giustificano lo smaltimento illecito attraverso fatture per servizi mai erogati. Questo consente loro di operare in modo clandestino, evitando controlli e sanzioni. Le mafie possono infiltrarsi anche nel settore dei servizi, emettendo fatture per servizi di consulenza o fornitura di beni mai realizzati. Queste pratiche permettono di giustificare movimenti di denaro e di riciclare proventi illeciti. Un aspetto cruciale dell'utilizzo delle fatture per operazioni inesistenti è la collaborazione tra mafie e professionisti locali. Questa complicità si manifesta in diversi modi:

- i commercialisti e consulenti: i commercialisti e i consulenti, spesso in cerca di guadagni facili, possono accettare di collaborare con le mafie, fornendo loro supporto nella creazione di fatture false e nella gestione contabile delle società cartiere: questo crea una rete di complicità che rende più difficile l'individuazione delle attività illecite;
- gli imprenditori complici: alcuni imprenditori, in difficoltà economica o desiderosi di aumentare i profitti, possono collaborare con le mafie per ottenere vantaggi attraverso l'emissione di fatture false: questa collaborazione consente loro di abbattere i costi e di ottenere contratti, alimentando ulteriormente il ciclo di illegalità;
- la rete di protezione: la collaborazione tra mafie e professionisti crea una rete di protezione che facilita l'infiltrazione nel tessuto economico: i professionisti possono fornire consulenze legali per evitare controlli e ispezioni, garantendo così la continuazione delle attività illecite.

Reti relazionali

Il riciclaggio è sempre una rete: società, professionisti, banche, prestanome. Le indagini mostrano filiere di aziende locali e internazionali. Il riciclaggio dei proventi illeciti rappresenta uno degli aspetti più sofisticati e meno visibili della presenza mafiosa in Veneto. Le organizzazioni criminali hanno sviluppato reti articolate che coinvolgono società, prestanome, professionisti e istituti finanziari, con l'obiettivo di reimmettere nel circuito legale i capitali provenienti da traffico di droga, estorsione, usura e frodi fiscali. La peculiarità veneta è che il riciclaggio avviene prevalentemente senza violenza, sfruttando canali legali e relazioni sociali, confermando il modello di embeddedness già analizzato.

Le principali tecniche di riciclaggio

Dalle relazioni D.I.A. e dai rapporti UIF emergono le principali tecniche utilizzate dalle mafie per ripulire denaro sporco in Veneto:

- false fatturazioni e società cartiere: creazione di società che emettono fatture per operazioni inesistenti (F.O.I.);
- il denaro sporco viene "giustificato" come pagamento per lavori o servizi mai eseguiti; secondo i dati UIF, le operazioni sospette legate a false fatture sono in costante aumento: +23% nel Nord-Est tra 2022 e 2024;
- investimenti immobiliari e turistici: acquisto e rivendita di immobili, soprattutto nelle aree turistiche (Cortina, Jesolo, Lago di Garda): le compravendite rapide servono a far apparire i capitali come legittimi;
- attività "cash intensive": bar, ristoranti, sale giochi e stabilimenti balneari, che gestiscono molto contante; qui il denaro illecito viene "mischiato" con gli incassi regolari;
- trasferimenti internazionali: bonifici verso società estere (spesso in paesi a fiscalità agevolata); successivo rientro dei capitali in Italia sotto forma di finanziamenti, prestiti o aumento di capitale.

I numeri del fenomeno

Secondo il Rapporto UIF. 2024, il Veneto è la seconda regione del Nord per numero di Segnalazioni di Operazioni Sospette (SOS), con circa 14.000 segnalazioni in un anno.

In particolare: il 35% delle SOS riguarda il settore edilizio e immobiliare; il 22% attività di commercio e servizi; una parte crescente è collegata a fondi pubblici (PNRR e opere olimpiche). Questi dati confermano che le mafie non investono solo nei settori "storici", ma anche nei comparti strategici per l'economia locale.

Il ruolo dei professionisti e dei colletti bianchi

Come già evidenziato, commercialisti, notai e avvocati sono centrali: costituiscono società fittizie; predispongono atti notarili e aumenti di capitale; consigliano le modalità per eludere i controlli bancari. Il capitale sociale deviato consente alle mafie di presentarsi con il volto dell'imprenditore normale, rendendo difficile distinguere l'impresa lecita da quella infiltrata.

Il riciclaggio e i fondi pubblici

Oltre ai capitali da traffici illeciti, le mafie puntano anche a riciclare fondi pubblici, soprattutto quelli destinati a grandi opere (Olimpiadi 2026) e PNRR. La DIA ha segnalato un forte aumento delle interdittive antimafia legate a progetti PNRR e cantieri olimpici. Il meccanismo tipico è costituito da società con capitali di origine illecita che partecipano a gare o subappalti; una parte dei fondi pubblici viene "sviata" e ripulita attraverso fatture gonfiate o lavori non eseguiti.

Il potere delle reti

Le mafie venete non riciclano da sole: si avvalgono di reti relazionali che coinvolgono imprenditori, professionisti, talvolta funzionari pubblici e persino cittadini inconsapevoli. Questo sistema è reso possibile da: assenza di controlli sistematici; tolleranza culturale verso pratiche borderline; normalizzazione di comportamenti illeciti considerati "prassi di mercato". Il riciclaggio non è solo un problema finanziario: è il motore economico della mafia, perché trasforma capitale criminale in potere legittimo.

Il radicamento delle mafie nel sistema delle imprese e delle professioni in Veneto

Il Veneto, con la sua economia caratterizzata da un'alta densità di piccole e medie imprese, rappresenta un contesto particolarmente vulnerabile all'infiltrazione delle organizzazioni mafiose. Le mafie italiane, in particolare la 'ndrangheta e la camorra, hanno sviluppato strategie sofisticate per infiltrarsi nel tessuto economico della regione, stabilendo rapporti di complicità con imprenditori e professionisti locali. Questo capitolo esplorerà il radicamento delle mafie nel sistema delle imprese e delle professioni in Veneto, portando esempi concreti significativi. Le mafie adottano diverse strategie per infiltrarsi nel sistema delle imprese e delle professioni, tra cui: acquisizione di aziende in difficoltà. Le organizzazioni mafiose spesso si concentrano su piccole e medie imprese in crisi, offrendo liquidità e supporto in cambio di una quota di controllo. Questo permette loro di stabilire rapporti stabili e di esercitare un'influenza diretta sulla gestione dell'azienda; corruzione e complicità. Le mafie cercano di instaurare relazioni di complicità con professionisti, come commercialisti, avvocati e consulenti, che possono facilitare le operazioni illecite. Questa complicità è fondamentale per garantire la legittimità delle attività mafiose e per evitare controlli e

ispezioni; utilizzo di fatture false. Le fatture per operazioni inesistenti sono uno strumento comune utilizzato dalle mafie per giustificare movimenti di denaro e riciclare proventi illeciti. Attraverso la creazione di società cartiere, le mafie emettono fatture per servizi mai forniti, alimentando così il ciclo di legalità.

NOTA B. (Cherchi, audizione Commissione parlamentare antimafia 17.7.24). "Abbiamo fatto dei protocolli, però dico sinceramente che secondo me questi protocolli servono a poco o a niente, nel senso che si tratta di un problema di sviluppo della sensibilità dei singoli soggetti. Il protocollo con il Consiglio dell'ordine degli avvocati e dei notai, ma anche con i sindaci – ho detto prima che è stata fatta a Belluno – non costano niente, tutti firmano. Il problema sono le conseguenze. Se a distanza di cinque anni si vede che non c'è una segnalazione, penso: «Bene», però penso anche che non serva. Non vorrei dire di più. È un problema intanto di presenza nostra, perché se l'opinione pubblica vede che viene svolta attività e soprattutto che vengono fatti i processi in tempi umani e ci sono riscontri giurisdizionali, come li abbiamo avuti in Cassazione, con misure cautelari prima e condanne dopo, insomma probabilmente rispetto al nulla ci si rende conto che ci siamo e che quindi, non voglio dire il collaborare, ma anche il segnalare può essere di interesse e avere poi un riscontro nella vita quotidiana delle persone. Ripeto, sono state fatte queste convenzioni, non sono mai servite a nulla, ne abbiamo fatte tantissime, soprattutto in accordo con le prefetture".

Conseguenze sociali ed economiche

Le principali conseguenze economiche del radicamento delle mafie nel tessuto economico sono: distorsione della concorrenza: imprese oneste escluse; degrado del lavoro: caporalato industriale; perdita di fiducia nelle istituzioni; sviluppo di un "capitalismo criminale" che impoverisce il territorio. Il radicamento mafioso in Veneto ha effetti profondi e di lungo periodo che vanno ben oltre i soli profili penali. Come emerge da relazioni D.I.A., sentenze giudiziarie e studi sociologici, le mafie provocano danni economici, distorsioni del mercato, trasformazioni culturali e perdita di fiducia collettiva.

Distorsione della concorrenza e danni alle imprese sane

Le mafie, infiltrandosi nei mercati legali, alterano le regole del gioco attraverso: subappalti ottenuti con pressioni o corruzione, manodopera a basso costo grazie a caporalato e lavoro nero, fatturazioni false e frodi fiscali, infine, le imprese controllate o colluse possono offrire prezzi più bassi di quelli di mercato. Questo meccanismo penalizza le aziende che rispettano le regole, creando concorrenza sleale. Secondo uno studio della Camera di Commercio di Verona (2024), il 23% degli imprenditori intervistati ritiene che "pratiche scorrette diffuse" danneggino la competitività locale. Inoltre, la stabilità economica di un territorio viene compromessa: se un'azienda infiltrata fallisce o viene sequestrata, l'indotto locale può subire danni irreversibili.

Effetti sul lavoro: precarietà e sfruttamento

Il controllo mafioso genera anche un peggioramento delle condizioni di lavoro: aumento del lavoro nero e grigio; minori garanzie contrattuali; sfruttamento di manodopera straniera. Casi come quelli documentati nelle inchieste sulla filiera della cantieristica e della logistica mostrano come, dietro appalti e cooperative, si celino meccanismi di caporalato industriale, con turni massacranti, salari bassissimi e nessuna tutela. Questo produce non solo danni economici, ma anche devastazione del tessuto sociale, poiché crea lavoratori ricattabili e silenziosi.

Riciclaggio e sottrazione di risorse alla collettività

Il riciclaggio trasforma proventi illeciti in investimenti apparentemente puliti, ma provoca due effetti perversi: sottrae risorse alla spesa pubblica (evasione fiscale); concentra potere economico in pochi soggetti collusi. Un euro riciclato in un'impresa mafiosa non crea sviluppo sano, ma alimenta un sistema opaco, che spesso reinveste solo per garantire ulteriori reati. Inoltre, l'uso di società cartiere e false fatturazioni danneggia il gettito fiscale, riducendo le risorse per servizi pubblici.

La normalizzazione dell'illegalità: una trasformazione culturale

Quando imprenditori e professionisti vedono che chi evade o corrompe vince e non viene perseguito, si diffonde un senso di impotenza e rassegnazione e si afferma la convinzione che le pratiche illecite siano normali e co-

stituiscano prassi di mercato. Un effetto di tale fenomeno si traduce in atteggiamenti come: "Non è mafia, è solo business"; "Meglio non sapere"; "Tanto lo fanno tutti".

Perdita di fiducia nelle istituzioni

La percezione che le mafie possano comprare appalti, ottenere favori politici o sfuggire alle condanne mina la fiducia dei cittadini nello Stato e nelle regole. Secondo il rapporto Libera Veneto (2024), il 31% degli intervistati pensa che *"denunciare non serva a nulla"*. Questa sfiducia si traduce in: calo delle denunce, difficoltà a reclutare testimoni e collaboratori di giustizia, isolamento delle vittime che resistono. In questo contesto, chi prova a opporsi (imprenditori onesti, giornalisti, amministratori) rischia di rimanere solo.

Effetti di lungo periodo: capitalismo criminale

Il radicamento mafioso favorisce un capitalismo criminale, dove: contano più le relazioni opache che la qualità del prodotto; la ricchezza deriva da illegalità e violenza economica, non da innovazione. Questo impoverisce il territorio, scoraggia investimenti esterni e spinge giovani imprenditori onesti ad emigrare. Come è stato evidenziato dagli studi condotti dal professor Antonio Parbonetti dell'Università di Padova: la mafia non crea ricchezza nuova, si appropria delle risorse prodotte dal lavoro e provoca l'impoverimento dei territori dove opera. Le conseguenze del radicamento mafioso non sono episodiche: trasformano l'economia, il mercato del lavoro, la cultura e le istituzioni. Per questo, il contrasto non deve essere visto come costo, ma come investimento per il futuro del territorio.

Settori economici a rischio: Il settore dei rifiuti

Il settore dei rifiuti è da sempre un terreno fertile per le ecomafie. Le opportunità di guadagno derivanti dallo smaltimento illecito, dai falsi appalti e dalla gestione di discariche abusive rappresentano occasioni di collusione con l'economia legale. La gestione dei rifiuti nei cantieri olimpici per le Olimpiadi invernali di Cortina 2026, ad esempio, potrebbe essere un rischio concreto di infiltrazione mafiosa. La gestione dei rifiuti rappresenta uno dei settori più vulnerabili all'infiltrazione mafiosa in Veneto. Le organizzazioni criminali, approfittando delle opportunità offerte dalla legislazione e dalla debolezza dei controlli, sono riuscite a stabilire un controllo significativo sulla

gestione dei rifiuti, creando un mercato parallelo che genera profitti illeciti e danneggia l'ambiente e la salute pubblica. Negli ultimi anni, il Veneto ha visto un aumento significativo della produzione di rifiuti, sia urbani che industriali. La regione, con un'economia fiorente e una forte presenza di attività industriali, ha generato un volume di rifiuti che richiede una gestione efficiente e sostenibile. Tuttavia, la complessità del settore e la varietà dei materiali da smaltire hanno creato opportunità per le mafie di infiltrarsi e sfruttare le vulnerabilità del sistema. Le mafie operano nel settore della gestione dei rifiuti attraverso diverse modalità:

- lo smaltimento illecito: le organizzazioni mafiose spesso offrono servizi di smaltimento a prezzi inferiori rispetto a quelli di mercato, attirando le aziende in difficoltà economica: questo smaltimento illecito può includere l'abbandono di rifiuti in discariche abusive, l'incenerimento non autorizzato e il sotterramento in terreni non idonei;

- la falsificazione di documenti: le mafie possono utilizzare documenti falsi per giustificare lo smaltimento di rifiuti, creando una facciata di legittimità: questo include l'emissione di fatture per operazioni inesistenti e la creazione di società cartiere che operano nel settore dello smaltimento;

- la corruzione e complicità: le organizzazioni mafiose cercano di instaurare rapporti di complicità con funzionari pubblici e imprenditori locali, creando una rete di protezione che facilita l'infiltrazione nel settore: la corruzione di funzionari pubblici può garantire l'assegnazione di contratti e licenze, mentre la paura di ritorsioni può mantenere silenziosi i potenziali denunciatori.

Il coinvolgimento delle mafie nella gestione illecita dei rifiuti ha conseguenze devastanti per l'ambiente e la salute pubblica. Le pratiche di smaltimento illegale danneggiano gli ecosistemi locali, contaminano il suolo e le falde acquifere e mettono a rischio la salute dei cittadini. Le conseguenze sociali includono:

- l'inquinamento ambientale: l'abbandono di rifiuti tossici e pericolosi in discariche abusive porta a un inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo, con effetti diretti sulla salute della popolazione e sull'ambiente circostante;

- l'aumento delle malattie: l'esposizione a sostanze inquinanti può provocare un aumento delle malattie respiratorie, dermatologiche e oncologiche tra la popolazione: le comunità che vivono vicino a discariche abusive sono particolarmente vulnerabili a questi effetti;

- l'erosione della fiducia nelle istituzioni: la presenza mafiosa nel settore della gestione dei rifiuti mina la fiducia dei cittadini nelle istituzioni e nella legalità, creando un clima di paura e omertà. Questo perpetua un ciclo di illegalità e violazione dei diritti umani.

Il ruolo delle mafie nel gioco d'azzardo

Le organizzazioni mafiose hanno da tempo individuato nel gioco d'azzardo un settore altamente redditizio e strategico, sfruttandolo per finalità plurime: riciclaggio di denaro proveniente da altri traffici illeciti; estorsione nei confronti dei vincitori e usura ai danni dei perdenti; imposizione di beni e servizi agli esercenti del settore; manomissione degli apparecchi elettronici da gioco per evadere i controlli dell'Agenzia delle Entrate. Il settore si presta particolarmente al riciclaggio in quanto consente di immettere capitali di provenienza illecita e recuperarli sotto forma di vincite o incassi formalmente legittimi. Le mafie investono direttamente in punti scommesse, sale bingo, VLT e piattaforme di gioco online, con l'obiettivo di reinvestire e moltiplicare i proventi illeciti. La presenza mafiosa nel gioco d'azzardo può essere ricondotta a quattro principali ambiti operativi:

- il riciclaggio di denaro illecito attraverso il flusso finanziario generato dalle puntate;
- il reinvestimento in attività economiche e acquisizione di società, anche grazie alla collaborazione di prestanome;
- la diffusione di prodotti di gioco illeciti, in particolare online e tramite slot manomesse;
- il controllo violento del mercato, con estorsioni e minacce agli operatori legali.

Le mafie sfruttano il sistema per creare una filiera parallela e ibrida, in cui punti fisici legali agiscono anche come reclutatori di clientela per i circuiti illegali, alimentando una transizione fluida tra legalità e illegalità. Dal 1990 al 2019, il valore della raccolta nel settore del gioco legale in Italia è passato da meno di 5 miliardi a circa 110 miliardi di euro (ADM, 2019), con una crescita superiore a venti volte. I dati più recenti (ADM, 2023) parlano di una raccolta regolare pari a 150 miliardi di euro. Nonostante ciò, la presenza mafiosa nel gioco legale è tutt'altro che marginale. Una delle retoriche più diffuse a sostegno della liberalizzazione del gioco è l'idea secondo cui l'espansione dell'offerta legale costituirebbe un freno a quella illegale.

Tuttavia, tale visione è contestata da numerose fonti investigative e parlamentari (DIA 2021), che sottolineano come la criminalità organizzata sia riuscita a penetrare massicciamente anche nel gioco pubblico, quello gestito da concessionari autorizzati dallo Stato. Secondo la DIA (2021), il gioco d'azzardo rappresenta oggi una delle principali fonti di profitto per le mafie, superando persino il narcotraffico e le estorsioni. Un elemento centrale nell'infiltrazione mafiosa è rappresentato dalla collaborazione con imprenditori e professionisti compiacenti: software house che forniscono le tecnologie per la gestione del gioco online; avvocati, commercialisti e consulenti fiscali, che strutturano società, nascondono assetti proprietari, eludono normative e progettano trasferimenti strategici di sede. Questi attori forniscono alle organizzazioni criminali il know-how tecnico e informatico, creando network strutturati e sinallagmatici, in cui la complicità è sistemica e strategica.

Edilizia e sfruttamento della manodopera

Il settore edilizio è particolarmente vulnerabile all'infiltrazione mafiosa. Le mafie spesso acquisiscono aziende in difficoltà, utilizzando manodopera "controllata" e stabilendo rapporti stabili con imprenditori e professionisti. L'emergere di pratiche di caporalato industriale, in cui i lavoratori vengono sfruttati e privati dei loro diritti, evidenzia la collusione tra la criminalità organizzata e l'economia legale. Lo sfruttamento della manodopera è uno degli aspetti più insidiosi e preoccupanti delle attività mafiose in Veneto. Le organizzazioni criminali, approfittando delle vulnerabilità economiche e sociali di lavoratori, spesso in condizioni di precarietà, hanno messo in atto pratiche di sfruttamento e riduzione in schiavitù che minano i diritti fondamentali delle persone e favoriscono un sistema di illegalità diffusa. Il mercato del lavoro in Veneto, caratterizzato da una forte presenza di piccole e medie imprese, è spesso soggetto a dinamiche di competizione spietata. Le aziende, in cerca di ridurre i costi operativi per rimanere competitive, possono essere tentate di ricorrere a pratiche illecite, come l'assunzione di manodopera non regolare, per abbattere i costi del lavoro. Questo crea un terreno fertile per l'infiltrazione mafiosa, che si propone come intermediaia per fornire lavoratori a basso costo. La crisi economica ha accentuato questa situazione, rendendo molti lavoratori vulnerabili. Immigrati, rifugiati e persone in cerca di lavoro spesso accettano condizioni lavorative

precarie, pur di avere un'occupazione. Le mafie sfruttano questa vulnerabilità, offrendo manodopera a imprese disposte a violare le normative sul lavoro, contribuendo così a un sistema di sfruttamento sistematico. All'interno di questo contesto, il fenomeno del caporalato emerge come una delle modalità principali di sfruttamento della manodopera. I caporali, spesso legati a organizzazioni mafiose, reclutano lavoratori, promettendo loro occupazione e stipendi che in realtà non vengono rispettati. Questi lavoratori, spesso privi di documentazione regolare e costretti a lavorare in condizioni disumane, sono sottoposti a minacce e violenze. Il caporalato si manifesta in diversi settori, tra cui l'agricoltura, l'edilizia e il settore dei servizi. In agricoltura, ad esempio, i lavoratori sono impiegati in condizioni di sfruttamento estremo, con orari di lavoro massacranti e stipendi ridotti al minimo. Le indagini hanno rivelato casi di lavoratori impiegati in nero, costretti a vivere in alloggi fatiscenti e privi di diritti fondamentali. La riduzione in schiavitù, che include forme di lavoro forzato e sfruttamento sessuale, rappresenta un aspetto ancora più grave dello sfruttamento della manodopera. Le mafie, attraverso reti di traffico di persone, reclutano donne e uomini vulnerabili, promettendo loro opportunità di lavoro e una vita migliore, solo per poi ridurli in una condizione di schiavitù. Il traffico di persone è un fenomeno complesso e multidimensionale, che coinvolge la mobilità forzata di individui attraverso frontiere nazionali e la loro successiva sfruttamento. Le vittime, spesso provenienti da paesi in via di sviluppo o da contesti di conflitto, vengono attratte in Veneto da false promesse di lavoro. Una volta arrivate, si trovano in una situazione di totale vulnerabilità, con pochi mezzi per difendersi e senza accesso a reti di supporto. Lo sfruttamento della manodopera e la riduzione in schiavitù hanno conseguenze devastanti non solo per le vittime, ma anche per la società nel suo complesso. Queste pratiche alimentano un sistema di illegalità che erode la fiducia nelle istituzioni e nella legalità. La presenza di lavoro irregolare e sfruttato destabilizza il mercato del lavoro, danneggiando le imprese oneste che operano nel rispetto delle normative. Inoltre, la riduzione in schiavitù e il traffico di persone generano un clima di paura e omertà, in cui le vittime sono riluttanti a denunciare le violazioni dei loro diritti per paura di ritorsioni. Questo perpetua un ciclo di sfruttamento e violazione dei diritti umani, rendendo difficile l'emersione del fenomeno e la sua repressione.

Subappalti, false fatturazioni e caporalato: “Il caso Pitarresi”

I provvedimenti giudiziari della D.D.A. di Venezia del 2007 e i conseguenti procedimenti penali (G. Belloni, A. Vesco, *Come pesci nell'acqua*, Donzelli, 2018, pp. 105-131) sul gruppo criminale capeggiato da Angelo Pitarresi consentono di cogliere in profondità le modalità con cui segmenti del tessuto economico veneto si sono mostrati permeabili a pratiche sistematiche di sfruttamento lavorativo e illegalità diffusa. Un elemento di rilievo è che tali condotte si sono sviluppate in un momento storico di piena espansione economica, in cui la possibilità di una crisi era scarsamente percepita dagli imprenditori coinvolti. È in questo contesto che si colloca anche il ricorso strutturale a manodopera straniera sottopagata, fornita attraverso circuiti opachi e criminali, in grado di garantire margini di profitto elevati e una riduzione significativa dei costi aziendali. Il caso Pitarresi, avviato nei primi anni 2000, è emblematico. Secondo le ricostruzioni del Tribunale di Venezia, l'organizzazione era dedicata alla fornitura di falsi permessi di soggiorno, venduti a cittadini extracomunitari che successivamente venivano impiegati illegalmente in varie imprese locali, spesso sotto minaccia o ricatto. La struttura, ben articolata e ramificata in diverse province venete e lombarde, si serviva anche della complicità di pubblici ufficiali, come un assistente della Polizia di Stato in servizio presso l'Ufficio immigrazione della Questura di Venezia e una funzionaria della Direzione provinciale del lavoro, entrambi finiti sotto inchiesta. La mole di denaro movimentata da Pitarresi e dai suoi sodali secondo gli inquirenti era superiore ai 15 milioni di euro. I fondi derivavano in gran parte da imprese che utilizzavano i lavoratori forniti dal gruppo in regime di subappalto, senza versare contributi previdenziali o fiscali, sfruttando così l'illegalità come leva competitiva.

Colletti bianchi

L'espansione e il radicamento delle organizzazioni mafiose in Veneto non possono essere compresi pienamente senza analizzare il ruolo cruciale svolto da soggetti esterni alle organizzazioni stesse, comunemente definiti come colletti bianchi. Questi individui e gruppi, spesso professionisti inseriti nel tessuto economico e sociale locale, hanno agito da facilitatori delle attività mafiose, agevolandone l'ingresso e l'integrazione in un contesto caratterizzato da un diffuso clima di accettazione e tolleranza verso pratiche ai confini della legalità. Contrariamente all'idea tradizionale secondo

cui l'omertà nasce dalla paura, in Veneto, come in altre parti d'Italia, si assiste a un fenomeno più sottile e insidioso: una sottovalutazione che nasce dalla simpatia o, più precisamente, da un tacito consenso sociale. Questo tipo di disimpegno sociale riguarda in particolare i reati fiscali ed economici, dove la violazione delle norme viene tollerata o persino giustificata all'interno di alcuni settori economici e sociali. Tale atteggiamento favorisce l'azione dei colletti bianchi, che operano in un ambiente dove l'illegalità economica non solo è diffusa, ma potrebbe essere interpretata come un modo accettabile di fare impresa.

Il ruolo dei facilitatori: professionisti e intermediari

I colletti bianchi che operano come facilitatori sono prevalentemente professionisti con competenze tecniche specifiche (commercialisti, avvocati, consulenti finanziari, manager d'azienda) che svolgono funzioni essenziali per l'attività mafiosa. Essi rappresentano il ponte tra la domanda di servizi illegali e l'offerta di prestazioni illecite, permettendo alle organizzazioni mafiose di: raccogliere informazioni strategiche sul piano economico e finanziario, monitorare le indagini giudiziarie in corso per evitare o contrastare l'azione delle Forze dell'Ordine, reperire risorse economiche e sviluppare nuovi affari illeciti, ottenere appalti pubblici o privati, spesso tramite pratiche corruttive o infiltrazioni, trovare clienti e persone utili per operazioni criminali, gestire e movimentare le risorse economiche in modo sicuro, occultandole o riciclandole, tutelare e rafforzare l'immagine sociale degli associati, contribuendo a creare una facciata di legittimità, assicurare la comunicazione interna tra i membri dell'organizzazione, spesso utilizzando codici o canali protetti. Un esempio emblematico dell'azione dei facilitatori è rappresentato dalle cosiddette società cartiere, strutture giuridiche fittizie gestite da professionisti che consentono di realizzare operazioni di evasione fiscale e riciclaggio di denaro sporco.

Reati economici e corruzione: strumenti integrati dell'attività mafiosa

I reati economici, tra cui frodi fiscali, reati fallimentari e societari, corruzione, evasione fiscale e riciclaggio, non sono fenomeni marginali ma componenti integranti dell'attività mafiosa. Grazie all'azione dei colletti bianchi, queste illegalità assumono una dimensione strutturale e sistemica, rafforzando la capacità delle organizzazioni di infiltrarsi nell'economia legale e di riprodurre il proprio potere economico e sociale.

Il fenomeno del revolving doors

In tempi recenti, si è aggiunto un ulteriore elemento di complessità: il cosiddetto revolving doors, ovvero il passaggio di alti funzionari pubblici verso incarichi nel settore privato. Questo fenomeno comporta il rischio che ex funzionari dello Stato mettano a disposizione le proprie conoscenze, competenze e relazioni per favorire imprese private, alcune delle quali possono avere legami con organizzazioni mafiose o ricorrere a pratiche illegali. In questo modo, i colletti bianchi, anche attraverso figure di alto profilo istituzionale, diventano elementi di garanzia d'immagine e di legittimazione formale per attività economiche illecite, contribuendo indirettamente o direttamente al consolidamento del potere mafioso in Veneto.

La situazione in Veneto

Il fenomeno del revolving doors riguarda il passaggio di alti funzionari pubblici a incarichi nel settore privato, spesso in aziende che operano nei settori regolati o controllati dallo Stato. Questo meccanismo, se non adeguatamente regolamentato e controllato, può facilitare pratiche di corruzione, conflitto di interessi e può favorire la penetrazione di interessi criminali nel circuito istituzionale ed economico. La combinazione di società cartiere e revolving doors crea un circuito perverso che rende difficile il contrasto alle mafie. Da una parte, i colletti bianchi attraverso le società cartiere nascondono l'origine dei capitali illeciti, dall'altra, il passaggio di figure istituzionali al privato legittima e rafforza l'infiltrazione mafiosa nelle istituzioni e nell'economia. Questo sistema: diminuisce l'efficacia delle azioni di prevenzione e controllo; aumenta il rischio di corruzione e infiltrazione mafiosa negli appalti pubblici; complica l'individuazione e la confisca dei patrimoni illeciti; alimenta un clima di omertà e complicità sociale.

L'analisi del ruolo dei colletti bianchi nelle mafie venete mostra come l'attività criminale non si limiti alle tradizionali forme di violenza e intimidazione, ma si basi su una rete sofisticata di complicità e facilitazioni economico-finanziarie. Questa rete si fonda su un'omertà sociale che non nasce tanto dalla paura, quanto da una sorta di consenso implicito verso forme di illegalità percepite come "normali" o addirittura funzionali al sistema economico locale. Le mafie, in Veneto, come del resto in tutto il territorio nazionale, non sopravviverebbero senza la collaborazione (più o meno consapevole) di: commercialisti, notai, avvocati; funzionari pubblici, esponenti

istituzionali locali; dirigenti bancari. Questi colletti bianchi svolgono funzioni decisive: costituzione di società fittizie; emissione di false fatture; mediazione negli appalti; riciclaggio tramite operazioni finanziarie. Tre casi giudiziari hanno evidenziato in modo clamoroso la funzione dei colletti bianchi nel radicamento mafioso: nell'operazione Aspide: Ivano Corradin, presidente dei tributaristi di Vicenza, reclutava clienti per usurai mafiosi; nell'operazione Fiore Reciso: un ex direttore di banca a Vigonza riciclava denaro per cosche calabresi; nel processo "Isola Scaligera" sono stati dimostrati contatti fra manager locali e affiliati alla 'ndrangheta per l'aggiudicazione di appalti pubblici. Il colletto bianco riduce il rischio visibilità. Il capitale sociale professionale diventa deviato: legittimazione, expertise, reti. Nel modello tradizionale delle mafie meridionali, il potere criminale è spesso associato all'uso della forza, al controllo militare del territorio e a manifestazioni visibili di intimidazione. Tuttavia, nel Veneto e più in generale nel Nord Italia, la presenza mafiosa si caratterizza per un tratto specifico: la centralità dei colletti bianchi come mediatori, facilitatori e garanti della penetrazione mafiosa nell'economia legale. Questa dinamica conferma una delle tesi più note della sociologia della criminalità: il potere mafioso non è solo coercitivo, ma soprattutto relazionale e culturale. Con il termine colletti bianchi si intendono professionisti, funzionari pubblici, consulenti, manager, notai, avvocati, commercialisti e dirigenti bancari che, in vario modo, contribuiscono a creare le condizioni per cui la mafia riesce a investire, riciclare denaro o ottenere appalti. Il loro contributo può essere: attivo e consapevole: partecipano direttamente a operazioni illecite; passivo o per convenienza: chiude un occhio per ottenere vantaggi personali o mantenere buoni rapporti. La loro funzione è decisiva perché permette alla criminalità organizzata di agire in modo invisibile, senza ricorrere alla violenza esplicita. Come già evidenziato in precedenza il capitale sociale è la rete di relazioni fiduciarie che facilita cooperazione e scambio. Tuttavia, se questa rete è orientata a fini illeciti, diventa capitale sociale deviato. Nel Veneto, imprenditori, professionisti e funzionari che collaborano con le mafie non lo fanno sempre per paura, ma spesso perché considerano questa relazione una normale strategia economica per ottenere contratti, liquidità o uscire da crisi aziendali. Così, il confine tra lecito e illecito diventa sfumato. I colletti bianchi sono importanti perché: conoscono le regole: sanno come muo-

versi fra normative, appalti, bilanci; garantiscono legittimazione: la loro reputazione copre l'origine illecita dei capitali; costruiscono reti: mettono in contatto imprenditori, politici e criminali. Spesso, nei contesti locali, non serve la violenza per ottenere collaborazione: bastano le opportunità economiche. Un imprenditore in crisi che riceve liquidità da un prestanome mafioso difficilmente denuncia, anche se intuisce l'origine del denaro. Così, si genera un circolo vizioso: la mafia offre denaro o lavori; il professionista facilita operazioni illecite; l'impresa salvata diventa a sua volta strumento di riciclaggio o frode fiscale. Quando l'illegalità viene normalizzata, prevale l'obiettivo di produrre reddito, di "far girare l'economia" e la provenienza e l'origine delle risorse diventano aspetti secondari.

L'azione dei colletti bianchi consente alle mafie di: acquisire aziende sane, anche piccole, ma strategiche; alterare la concorrenza; spostare risorse pubbliche verso imprese colluse; riciclare capitali in modo invisibile. Così, la mafia non solo arricchisce i propri affiliati, ma penalizza chi rispetta le regole, generando un danno collettivo.

Nel Veneto, il potere mafioso è reso possibile non solo dalla forza, ma soprattutto dal consenso e dalla complicità di professionisti rispettabili. Per questo, il contrasto non può fermarsi all'arresto dei boss, ma deve riguardare anche chi – con la cravatta e senza pistola – rende possibile l'infiltrazione.

Le inferenze come prodotto dell'analisi criminale

Come evidenziato nella premessa metodologica le "inferenze" sono il prodotto di un'*analisi criminale*, effettuata utilizzando gli elementi conoscitivi acquisiti da diverse fonti pubbliche, ossia consultabili da tutti. Nello specifico, per redigere questa parte sono state privilegiate le informazioni tratte dalla stampa nazionale e locale. **Al riguardo va osservato che quanto di seguito riportato allo stato attuale non trova riscontro nelle indagini delle Forze dell'Ordine e né tantomeno in quelle della Magistratura.**

In altri termini si è cercato di avvicinarsi alla verità fattuale o storica, che al momento diverge dall'attività giudiziaria.

Allo stesso tempo, però, va evidenziato che queste considerazioni vengono riferite non per una mera astrazione teorica, ma in quanto hanno una validità intrinseca poiché, comunque costituiscono degli elementi conoscitivi

che potrebbero implementare il patrimonio informativo degli organi investigativi e giudiziari, utili per avviare successivamente eventuali indagini preliminari da parte del PM. In altri termini, de facto, rivestono una funzione di *conoscenza sussidiaria*, rispetto a quella giudiziaria, del fenomeno mafioso, la cui utilità per la Magistratura requirente è stata più volte sottolineata dall'allora Procuratore Distrettuale Antimafia di Venezia, dott. Bruno Chierchi, come in precedenza richiamato.

Il consorzio tra mafie italiane e straniere: dinamiche di collaborazione nel traffico di sostanze stupefacenti e nel riciclaggio

Negli ultimi anni, le mafie italiane hanno dimostrato una crescente capacità di cooperare con organizzazioni criminali straniere, creando un consorzio che ha permesso loro di ampliare le proprie operazioni e di ottimizzare i profitti derivanti da attività illecite. Il concetto di consorzio tra diverse mafie, sia italiane che straniere, in un territorio come il Veneto, non va inteso come un accordo formale o una struttura gerarchica unificata, bensì come una rete fluida e dinamica di collaborazioni, alleanze tattiche e convergenze di interessi, spesso finalizzate a massimizzare i profitti e minimizzare i rischi, in particolare nel redditizio settore del traffico di sostanze stupefacenti. Il Veneto è un territorio strategicamente cruciale per i traffici illeciti grazie alla sua posizione geografica (al centro di importanti vie di comunicazione) e alla sua economia, che offre opportunità di riciclaggio. Questa combinazione lo rende un hub ideale non solo per ripulire il denaro sporco, ma anche per lo stoccaggio e la redistribuzione della droga a livello nazionale ed europeo.

I consorzio nel traffico di stupefacenti

Emerge un quadro di specializzazione e interdipendenza tra i vari gruppi criminali nel narcotraffico: la 'ndrangheta: fornitore globale e finanziatore principale. Il traffico di stupefacenti è l'attività prevalente dell'organizzazione a livello internazionale. Questo suggerisce un ruolo di primaria importanza nella catena di approvvigionamento internazionale. La 'ndrangheta, con le sue ramificazioni globali consolidate (in particolare in Sud America per la cocaina), è la mafia italiana con la maggiore capacità di importare ingenti quantitativi di stupefacenti. In Veneto, la sua presenza nel riciclaggio permette di finanziare l'acquisto di carichi di droga e pulire i proventi derivanti dalla loro vendita. La 'ndrangheta, quindi, potrebbe agire

da grossista o importatore, utilizzando il Veneto come punto di stoccaggio e smistamento per la distribuzione in altre regioni italiane o in Europa. Le sentenze come "Camaleonte" e "Isola Scaligera" confermano la sua capacità di infiltrazione economica, che è essenziale per gestire la logistica e il reinvestimento dei profitti del narcotraffico; gruppi albanesi: protagonisti dello spaccio e della distribuzione locale. I gruppi albanesi sono molto attivi nel traffico e nello spaccio di sostanze stupefacenti; negli ultimi anni sembrano aver parzialmente sostituito la 'ndrangheta in questo settore. Questo è un punto cruciale: suggerisce una divisione del lavoro o un'evoluzione del mercato. È possibile che la 'ndrangheta si concentri sull'importazione di grandi carichi e sul riciclaggio dei proventi, mentre i gruppi albanesi si siano specializzati nella distribuzione capillare e nello spaccio al dettaglio o a medio livello sul territorio veneto. I gruppi albanesi spesso controllano reti di spaccio dirette, gestendo il contatto con i consumatori o con i piccoli spacciatori. L'indicazione di una parziale sostituzione potrebbe significare che i gruppi albanesi hanno acquisito maggiore autonomia e potere nel mercato della droga, forse gestendo proprie rotte di importazione per determinate tipologie di droghe o prendendo il sopravvento su segmenti della distribuzione precedentemente controllati da altri; organizzazioni nigeriane: specializzate nel narcotraffico. Le organizzazioni nigeriane sono anch'esse strutturate e coinvolte soprattutto nel narcotraffico. Come per i gruppi albanesi, la loro specializzazione potrebbe riguardare specifici tipi di stupefacenti o la gestione di reti di spaccio in aree urbane, come testimoniato dalle operazioni a Venezia. La loro presenza aggiunge un ulteriore strato di complessità e di competizione e collaborazione al mercato della droga. L'operato di alcuni componenti della mafia del Brenta, sebbene non abbia più la stessa pervasività del passato, ha ripreso ad agire nel mondo criminale, riorganizzandosi in modo più frammentato e meno visibile, ma ancora capace di condurre attività illecite, in particolare nel traffico di stupefacenti. Questo dimostra la loro capacità di adattamento e di rientro nel mercato, spesso in collaborazione con altri gruppi, come le bande di giostrai o soggetti legati alla criminalità mafiosa di altre regioni. Le organizzazioni locali mantengono un forte coinvolgimento nei traffici internazionali di cocaina e hashish, spesso importando da Sud America e Nord Africa e utilizzando il Veneto per lo stoccaggio e la distribuzione in Europa; cosa nostra,

camorra, sacra corona unita svolgono ruoli secondari o di contorno. Queste organizzazioni, pur non essendo primariamente associate al traffico di droga nel contesto specifico del Veneto (dove il loro focus è più su riciclaggio, immobiliare o altri reati economici), generano comunque ingenti profitti dal narcotraffico in altre regioni. È plausibile che i loro capitali abbiano bisogno di essere riciclati anche attraverso i circuiti veneti, e che possano entrare in contatti occasionali o tattici per lo scambio di droga o per la gestione di depositi.

Il consorzio nel traffico di droga in Veneto si manifesta quindi come un ecosistema criminale variegato e interconnesso, caratterizzato da:

- complementarità delle competenze: ogni gruppo porta le sue specializzazioni: la 'ndrangheta le rotte globali e i capitali, gli albanesi e i nigeriani la distribuzione e lo spaccio, la mafia del Brenta le vecchie reti e la conoscenza del territorio;
- neutralità strategica: in un contesto di infiltrazione silenziosa come il Veneto, l'evitare scontri aperti e preferire accordi di mutuo interesse è la norma: la violenza più contenuta e la bassa visibilità delle mafie si applicano anche ai rapporti inter-criminali;
- fluidità delle alleanze: le collaborazioni non sono rigide o eterne, ma si adattano alle opportunità e alle necessità del momento. Un gruppo può vendere droga a un altro, utilizzare i canali di riciclaggio di un terzo, o sfruttare le reti logistiche di un quarto;
- servizi criminali: in questo contesto, le organizzazioni possono offrire servizi ad altri gruppi: i gruppi albanesi o nigeriani potrebbero acquistare droga dalla 'ndrangheta per distribuirla, e tutte le mafie potrebbero affidare parte dei loro proventi illeciti ai circuiti di riciclaggio della criminalità cinese per il trasferimento internazionale;
- hub logistico: il Veneto funge da crocevia strategico per il movimento di stupefacenti dall'importazione alla distribuzione: la disponibilità di capannoni abbandonati, cave, e fitte reti di trasporto, unite alla scarsa propensione alla denuncia locale, rende la regione un luogo ideale per queste operazioni.

Si assiste in Veneto a una piattaforma collaborativa nel traffico di droga, dove diverse organizzazioni criminali, ciascuna con le proprie origini e specializzazioni, interagiscono, si scambiano beni (la droga), servizi (il riciclag-

gio, la logistica) e informazioni, massimizzando i profitti e minimizzando l'attenzione delle Forze dell'Ordine attraverso una complessa rete di relazioni pragmatiche e funzionali. Questa complessità rende il contrasto ancora più arduo, richiedendo indagini sempre più congiunte, transnazionali e focalizzate sia sui flussi di droga che sui conseguenti flussi finanziari illeciti. Il traffico di sostanze stupefacenti è uno dei principali ambiti in cui si manifesta la cooperazione tra mafie italiane e straniere. La 'ndrangheta, in particolare, si è affermata come uno dei principali attori nel mercato globale della cocaina, stabilendo alleanze con cartelli sudamericani, come quelli colombiani, per l'importazione di grandi quantità di droga in Europa. A tal riguardo, risulta paradigmatico il sequestro effettuato nel 2023, dalla Guardia di Finanza di Venezia, di 7 quintali di cocaina, provenienti direttamente dalla Colombia. Questo modello di collaborazione ha consentito alla 'ndrangheta di diventare un fornitore chiave per altre organizzazioni mafiose italiane e per i gruppi di spaccio albanesi e nigeriani operanti sul territorio.

La collaborazione tra mafie italiane e straniere nel traffico di droga è caratterizzata da un sistema di divisione dei compiti. Mentre la 'ndrangheta si occupa dell'importazione e del riciclaggio dei proventi, i gruppi albanesi e nigeriani si specializzano nella distribuzione capillare e nello spaccio al dettaglio. Questa divisione del lavoro consente a ciascun gruppo di massimizzare i profitti e di ridurre i rischi associati all'attività illecita.

Le organizzazioni albanesi, ad esempio, hanno dimostrato una notevole capacità di penetrazione nel mercato della droga in Europa, gestendo reti di spaccio e controllando il contatto diretto con i consumatori. La loro collaborazione con la 'ndrangheta ha portato a un aumento dell'efficienza nella distribuzione, permettendo di soddisfare la crescente domanda di sostanze stupefacenti in Italia e in altri paesi europei. Le organizzazioni nigeriane, anch'esse strutturate e coinvolte nel narcotraffico, hanno iniziato a entrare in contatto con le mafie italiane per gestire specifici segmenti del mercato della droga. Questi gruppi sono noti per le loro pratiche violente e per la loro capacità di operare in modo clandestino, il che li rende partner temibili ma utili per le mafie italiane. La loro presenza aggiunge un ulteriore strato di complessità e competizione/collaborazione al mercato della droga. Il riciclaggio di capitali illeciti è un altro ambito di cooperazione tra

mafie italiane e straniere. Le organizzazioni mafiose generano enormi quantità di denaro contante da attività come il narcotraffico, che devono essere “pulite” e reinvestite. I circuiti finanziari paralleli gestiti da organizzazioni straniere, come quelle cinesi, offrono velocità, discrezione e la capacità di spostare denaro su scala globale, bypassando i controlli bancari. Le mafie italiane, in particolare la 'ndrangheta, utilizzano una serie di meccanismi per il riciclaggio dei proventi del narcotraffico. Tra questi, le fatture per operazioni inesistenti, le società cartiere e le operazioni immobiliari sono tra le più comuni. Le fatture per operazioni inesistenti consentono di giustificare movimenti di denaro e di ottenere vantaggi fiscali, mentre le società cartiere servono a nascondere la reale proprietà delle imprese coinvolte. Inoltre, la collaborazione con organizzazioni straniere, come quelle cinesi, offre nuove opportunità per il riciclaggio. Le organizzazioni cinesi, con la loro rete di “underground banking”, facilitano il trasferimento di capitali illeciti tra Europa e Asia, consentendo alle mafie italiane di ripulire il denaro attraverso investimenti in attività commerciali apparentemente legittime. La cooperazione tra mafie italiane e straniere ha dato vita a un ecosistema criminale interconnesso, in cui le diverse organizzazioni si scambiano informazioni, risorse e competenze. Questa rete di alleanze, caratterizzata dalla complementarità delle competenze illecite, consente alle mafie di operare in modo più efficiente e di affrontare le sfide del mercato globale della droga e del riciclaggio. Tuttavia, questa collaborazione non implica necessariamente una fusione o un'affiliazione strutturale tra i gruppi. Le mafie italiane mantengono il loro potere di intimidazione e controllo territoriale, mentre le organizzazioni straniere offrono una sofisticata competenza finanziaria e una rete globale di intermediari. È una partnership basata sulla convenienza reciproca, che richiede un'attenzione costante da parte delle autorità per contrastare efficacemente le attività illecite. Pertanto, constatato quanto sopra non si può escludere anche in Veneto l'esistenza di un “consorzio mafioso”, costituito attraverso l'aggregazione di emanazioni delle mafie più importanti mafie nazionali ed allofone, dedito a finalità eminentemente affaristiche nell'ambito di business sia formalmente legali che illegali, analogamente al sistema confederativo orizzontale accertato dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Milano, nel corso dell'indagine *Hydra* (2019-2023) il cui impianto accusatorio è stato riconosciuto successivamente anche in Cassazione.

Olimpiadi Milano-Cortina 2026

Le Olimpiadi invernali del 2026 rappresentano un evento di grande rilevanza per l'Italia, non solo per la promozione del turismo e dello sport, ma anche per le significative opportunità economiche e di sviluppo infrastrutturale che comportano. Tuttavia, l'esperienza ha dimostrato che grandi eventi pubblici e opere infrastrutturali sono spesso un terreno fertile per l'infiltrazione della criminalità organizzata. In questo scenario si inserisce il ruolo centrale di SIMICO S.p.A. (Società Infrastrutture Milano Cortina 2020–2026), società partecipata dai Ministeri dell'Economia e delle finanze e delle Infrastrutture e dei trasporti nella misura del 35% ciascuno, dalla Regione Lombardia e dalla Regione Veneto nella misura del 10% ciascuna, dalle Province autonome di Trento e di Bolzano nella misura del 5% ciascuna. Tale società agisce come stazione appaltante per 98 interventi, 47 impianti sportivi, 51 infrastrutture di trasporto, per un valore di 3,4 miliardi di euro, distribuiti in Lombardia, Veneto, Trentino e Alto Adige. SIMICO coordina la realizzazione degli impianti sportivi e varie infrastrutture, garantendo l'efficienza e la trasparenza dei processi di affidamento e per questo ha sottoscritto il protocollo di legalità con la Struttura per la prevenzione antimafia del Ministero dell'Interno. Inoltre, al fine di efficientare l'azione di monitoraggio e tutela dell'ambiente e del lavoro, SIMICO ha provveduto alla sottoscrizione del "Protocollo di legalità" con il Comando Carabinieri per la Tutela Ambientale e la Transizione Ecologica e il Comando Carabinieri per la Tutela del Lavoro, mentre, in merito allo sviluppo di iniziative in materia di salute e sicurezza sul lavoro è stato sottoscritto un "Protocollo d'intesa" con l'Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro. I suddetti provvedimenti di natura preventiva sono stati adottati in quanto la combinazione di ingenti flussi di denaro pubblico, la necessità di rispettare tempi stringenti, la complessità delle procedure di appalto e subappalto, e la pressione mediatica, potrebbero creare un contesto ideale per fenomeni corruttivi, frodi e tentativi di infiltrazione mafiosa.

Si rileva inoltre come da Statuto è previsto un collegio sindacale che vigila sull'osservanza della legge e sull'assetto organizzativo e contabile, di cui tre componenti sono nominati dal Ministero delle infrastrutture e trasporti¹ e

¹ https://www.mit.gov.it/nfsmitgov/files/media/notizia/2021-06/Decreto_nomina_infrastrutture_milano_cortina_2020_2026.pdf

due componenti nominati congiuntamente dalle Regioni Lombardia e Veneto e Province autonome di Trento e Bolzano.

Si segnala che SIMICO promuove una comunicazione aggiornata e dinamica, la Società ha realizzato la piattaforma Open Milano Cortina 2026 con l'obiettivo di assicurare a tutti l'accessibilità alle informazioni relative allo stato di avanzamento di ogni cantiere.

La preparazione per le Olimpiadi invernali del 2026 prevede una serie di opere infrastrutturali significative, tra cui la costruzione e ristrutturazione di impianti sportivi, villaggi olimpici, strade, ferrovie e altre infrastrutture connesse. Questi progetti, di grande valore economico, potrebbero attrarre inevitabilmente l'interesse delle organizzazioni mafiose, che possono cercare di infiltrarsi nei processi di appalto e subappalto per ottenere contratti e profitti illeciti. Le opere olimpiche presentano diverse aree di vulnerabilità che le mafie potrebbero tentare di sfruttare: opere infrastrutturali e edilizie. Le mafie hanno una comprovata esperienza nell'infiltrazione negli appalti pubblici, utilizzando imprese di comodo, prestanome e pratiche corruttive. La 'ndrangheta, in particolare, ha dimostrato una forte capacità di infiltrazione nell'edilizia e negli appalti pubblici, come evidenziato dalle operazioni "Camaleonte" e "Isola Scaligera"; soprattutto nella gestione dei rifiuti. Il settore dei rifiuti è da sempre un terreno fertile per le ecomafie. I grandi cantieri olimpici genereranno tonnellate di scarti, e potrebbe verificarsi il loro smaltimento illecito, favorendo conseguentemente enormi profitti e occasioni di collusione, come già ampiamente documentato in altri casi in Veneto. Le organizzazioni mafiose potrebbero, inoltre, cercare di ottenere i contratti per la gestione dei rifiuti, sfruttando la necessità di smaltire i materiali di scarto generati dai lavori; oppure lo sfruttamento della manodopera. Inoltre, la necessità di reperire forza lavoro in tempi brevi, specialmente nei settori delle costruzioni e dei servizi, può facilitare fenomeni di caporalato e intermediazione illecita di manodopera. La criminalità organizzata può fornire lavoratori a basso costo, creando un vantaggio competitivo sleale e alimentando un sistema di illegalità diffusa. I casi di sfruttamento della manodopera evidenziano la possibilità che simili pratiche possano svilupparsi anche in relazione ai lavori per le Olimpiadi. Le Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 rappresentano un'occasione storica per il Veneto e per l'Italia intera, non solo sotto il profilo sportivo e turistico, ma an-

che economico: l'ammontare complessivo degli investimenti pubblici e privati previsti supera i 6 miliardi di euro. Tuttavia, proprio questa eccezionale concentrazione di risorse pubbliche costituisce – come già accennato - anche un potenziale fattore di rischio per l'infiltrazione della criminalità organizzata. I settori coinvolti (edilizia, trasporti, turismo) sono tradizionali obiettivi mafiosi. Le mafie si inseriscono nelle "crepe" del sistema, non necessariamente usando minacce, ma offrendo soluzioni "pragmatiche" a problemi reali: abbattere costi, velocizzare procedure, garantire manodopera a basso prezzo. Secondo la DIA, già nel 2023 sono state emesse decine di interdittive antimafia legate a cantieri olimpici, in gran parte verso imprese in relazioni con associati alla 'ndrangheta. Finora sarebbero anche emerse alcune criticità giuridico-istituzionali riguardanti la Fondazione Milano - Cortina 2026: secondo ANAC la Fondazione sarebbe un organismo di diritto pubblico, e pertanto dovrebbe operare nel mercato con le regole del Codice degli Appalti. Tuttavia, bisogna precisare che essa svolge tutte le attività di organizzazione, promozione e comunicazione degli eventi sportivi e culturali relativi ai Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali del 2026, pertanto gestisce solo una parte degli investimenti, ma essendo un soggetto di diritto privato a rilevanza pubblica rimane comunque soggetta ai controlli interni previsti dalla legge. Ad oggi l'Osservatorio non è a conoscenza degli esiti di eventuali controlli interni eseguiti.

Le relazioni DIA e ANAC sottolineano da anni come i grandi eventi internazionali siano tra i principali obiettivi delle mafie.

I primi segnali concreti: interdittive e inchieste

Nel marzo 2025, la Prefettura di Verona ha emesso due interdittive antimafia nei confronti di imprese locali che stavano per ottenere subappalti relativi ai cantieri olimpici. Secondo la D.I.A., queste imprese avevano contatti diretti con esponenti della 'ndrangheta. Nel 2023 la DIA ha segnalato che, nel solo primo semestre, le Prefetture lombarde hanno emesso 14 interdittive antimafia per aziende legate ai lavori olimpici; di queste, 11 risultavano collegate a famiglie calabresi. Questi dati mostrano che il rischio non è teorico, ma concreto e già in fase attuativa. Come ha evidenziato la UIF (Unità di Informazione Finanziaria-Banca d'Italia), le segnalazioni di operazioni sospette legate ai fondi PNRR e ai progetti olimpici sono più che raddoppiate tra 2023 e 2024.

Sinergia tra criminalità cinese e 'ndrangheta

La sinergia tra mafia calabrese e cinese instauratasi già nell'ambito del traffico di rifiuti tossici verso l'estero è successivamente emersa anche in campo economico-criminale in Veneto. In particolare, attraverso le operazioni di money laundering, attuate mediante il ricorso alle cosiddette "banche underground (o clandestine) cinesi" come accertato da diverse inchieste giudiziarie (F. Bulfon, Così funziona la fabbrica cinese del contante che fornisce cash alle mafie, la Repubblica 21.8.2023). Pertanto, è possibile inferire che tale "alleanza" possa comportare la commissione di illeciti sia a livello nazionale che internazionale, considerando l'egemonia della 'ndrangheta sui più importanti porti commerciali mondiali, a cominciare da quello di Rotterdam. I settori interessanti risulterebbero: campo finanziario, economico nella diffusione di merce contraffatta in diversi continenti, contrabbando di TLE, degli stupefacenti, in primo luogo del c.d. Fentanyl, prodotto proprio in Cina.

CONCLUSIONI

Prevenzione

In vista delle Olimpiadi del 2026 le autorità devono adottare misure di prevenzione e controllo per contrastare il rischio di infiltrazione mafiosa. È fondamentale: rafforzare gli strumenti preventivi. L'applicazione sistematica di strumenti come le interdittive antimafia, gli accessi ai cantieri e le verifiche fiscali approfondite sulle imprese che partecipano agli appalti, così come sui loro subappaltatori e fornitori, è imprescindibile. È necessario garantire che le pratiche di appalto siano trasparenti e che vengano implementati meccanismi di controllo efficaci; monitorare in modo costante i flussi finanziari. Un'attenzione altissima ai movimenti di denaro, con analisi incrociate delle segnalazioni di operazioni sospette e delle transazioni bancarie, in stretta collaborazione tra UIF, Banca d'Italia, D.D.A. e Forze di Polizia. Questo monitoraggio deve essere proattivo per prevenire infiltrazioni e frodi; promuovere la collaborazione tra istituzioni e strutture di intelligence. Non bastano le riunioni periodiche. È necessario un flusso costante e mirato di informazioni tra le autorità di prevenzione, le autorità investigative e gli organi di controllo amministrativo e contabile. Una cooperazione efficace tra le diverse agenzie è fondamentale per garantire un monitoraggio adeguato e una risposta rapida alle minacce; favorire la sensibilizzazione e la

formazione specifiche: promuovere una cultura della legalità non solo tra i cittadini, ma soprattutto tra gli imprenditori, i professionisti e i funzionari pubblici. Devono essere messi in condizione di riconoscere i segnali di allarme e, soprattutto, di denunciare senza timore. La formazione deve includere workshop e seminari su come identificare e contrastare l'infiltrazione mafiosa. In sintesi, le Olimpiadi del 2026 rappresentano un'opportunità unica per il Veneto, ma portano con sé anche un rischio significativo di infiltrazione mafiosa. Le mafie, radicate e mimetizzate nel territorio, cercheranno di approfittare di questo flusso di risorse. È fondamentale che le istituzioni, la società civile e il mondo imprenditoriale collaborino attivamente per garantire che le opere olimpiche siano realizzate in un contesto di legalità e trasparenza. Solo una vigilanza attenta e un impegno collettivo possono arginare un fenomeno che, per sua natura, agisce nell'ombra.

Quindi questo è quello che si può fare: dare alla società civile e alle Istituzioni gli strumenti per leggere il fenomeno mafioso e per approntare anche gli strumenti tecnici per reagire, non tanto e non solo alle mafie, ma alla scarsa trasparenza e questo aiuta anche nel contrasto alle mafie. Cioè le due cose non possono andare separate.

Riferimenti bibliografici

S. Becucci, M. Massari, (2001), *Mafie nostre, mafie loro. Criminalità organizzata italiana e straniera nel Centro-Nord*, Edizioni di Comunità.

G. Belloni, A. Vesco, (2018), *Come pesci nell'acqua, Mafia, impresa e politica in Veneto*, Donzelli.

M. Catino, (2018), *Colletti bianchi e mafie. Le relazioni pericolose nell'economia del Nord Italia*, Il Mulino.

G. Corica, N. De Luigi, V. Mete, (2020), *Mafie e gioco d'azzardo. Filiera imprenditoriale e dinamiche criminali*, Quaderni di sociologia (on line), 84, LXIV.

N. Dalla Chiesa (2009), *Misurare e combattere la mafia. Un modello e alcune riflessioni*, in *Narcomafie*, n. 10.

L. de Francisco, U. Dinello, G. Rossi (2015), *Mafia a Nord-est. Corruzione, riciclaggio, disastro ambientali. La prima inchiesta che mostra che la mafia esiste anche nel profondo Nord*, BUR.

L. de Francisco, U. Dinello, (2020), *Crimini a Nord-Est*, Laterza.

M. Dianese, (2018) *Doppio gioco criminale. La vera storia del bandito Felice Maniero*, Milieu.

G. Di Girolamo, (2012), *Cosa Grigia*, il Saggiatore.

F. Esposito, L. Picarella, R. Sciarrone, (2023), *Il gioco delle mafie. Regolazione, mercati e criminalità nell'azzardo*, Firenze university press.

M. Granovetter, (1998), *La forza dei legami deboli e altri saggi*, Liguori.

O. Ingrascì, M. Massari (a cura di) (2022), *Come si studiano le mafie? La ricerca qualitativa, le fonti i percorsi*, Donzelli.

Limes Rivista Italiana di Geopolitica (novembre 2013), *Il circuito delle mafie*.

A. Parbonetti, (2021), *La presenza delle mafie nell'economia: profili e modelli operativi*, Padova university press.

U. Santino, (2006), *Dalla mafia alle mafie*, Rubbettino.

M. Santoro (a cura di), (2015), *Riconoscere le mafie. Cosa sono, come funzionano, come si muovono*, il Mulino.

R. Sciarrone (a cura di) (2014), *Mafie del nord. Strategie criminali e contesti locali*, Donzelli.

R. Siebert, (1994), *Mafia e potere*, Laterza.

F. Varese, (2011), *Mafie in movimento. Come il crimine organizzato conquista nuovi territori*, Einaudi.

A. Vesco (2018), *Criminalità organizzata e intermediazione di manodopera nel Veneto del boom. Il caso Pitarresi*. In S. Borelli, V. Mete (a cura di), *Mafie, legalità, lavoro. Regione Emilia-Romagna*, Quaderni di città sicure, anno XXIV, n. 42.

A. Zottarel (2018), *La mafia del Brenta. La storia di Felice Maniero e del Veneto che si credeva innocente*, Melampo.

Documenti

Unioncamere Veneto, Libera, (febbraio 2015), *Mafie e criminalità in Veneto. Dimensione del fenomeno, attività di contrasto e riutilizzo sociale dei beni confiscati*.

Relazione della Commissione Parlamentare Antimafia, 2018.

Direzione Centrale della Polizia Criminale, (2020), *La mafia nigeriana in Italia. Focus*.

DIA, Relazione al Parlamento sull'attività svolta e sui risultati conseguiti dalla DIA (Primo e secondo semestre 2023).

DIA, Relazione al Parlamento sull'attività svolta e sui risultati conseguiti dalla DIA (Primo e secondo semestre 2024).

Banca d'Italia, UIF, Rapporto annuale 2024.

CGIL Veneto, Rapporti Osservatorio sulla legalità (a cura di I. Simonaggio), anno 2024 e mesi da gennaio a luglio 2025.

Libera, M. Lombardo, F. Rispoli, P. Ruggero, (luglio 2024), *Sguardo d'insieme. Storie dati ed analisi sulla criminalità in Veneto*.

Libera e altre associazioni, Open Olympics 2026, Primo report, 22.4.2024.

Libera e altre associazioni, Open Olympics 2026, Secondo report, 12.2.2025.

ANAC, 10.6.2025, Osservazioni, sul disegno di legge A. C. 2416, Conversione in legge del decreto legge n.73/2025, depositate presso le commissioni permanenti VIII e IX della Camera dei deputati.

ANAC, 7.7.2025, Osservazioni sul disegno di legge A. C. 2488, Conversione in legge del decreto legge n. 96/2025, depositate presso la VII commissione permanente Cultura, scienza e istruzione della Camera dei deputati.

CAPITOLO IV: PROPOSTE ELABORATE DALL'OSSERVATORIO

Proposte elaborate dall'osservatorio e trasmesse alle strutture competenti del consiglio regionale

Premessa

Nel corso della propria attività, a seguito delle audizioni svolte e degli incontri con specifici soggetti, l'Osservatorio ha prodotto alcune proposte operative che sono state di volta in volta inoltrate per competenza al Consiglio regionale.

Si riporta di seguito l'elenco e per ognuna di esse il contenuto e l'esito riscontrato. A seguire, se ne riporta anche il contenuto specifico.

ELENCO DELLE PROPOSTE TRASMESSE ALLE STRUTTURE COMPETENTI DEL CONSIGLIO REGIONALE DA INIZIO MANDATO

Data invio proposta	Descrizione proposta	Struttura competente	Esito
13/12/2021	Superamento dei rilievi della Corte Costituzionale all'art. 13, co. 2 lett. d), e). g) della l.r. 24/2020 in materia di Polizia Locale	Ufficio Presidenza Consiglio regionale Presidente Quarta Commissione	La proposta è stata inoltrata alla Prima Commissione in quanto gli argomenti che tratta sono principalmente di sua competenza. Attualmente, le sue finalità sono state spiegate ai componenti della Prima Commissione. Si è in attesa che venga approvata dalla Commissione, la quale la trasmetterà al Consiglio regionale per l'approvazione definitiva. Il progetto di legge riguarda in minima parte, anche materie di competenza della Quarta Commissione. La stessa ha espresso parere favorevole al proseguo del suo percorso alla Prima Commissione.

Data invio proposta	Descrizione proposta	Struttura competente	Esito
13/12/2021	Centro regionale di formazione professionale per la Polizia Locale. Attuazione art. 11, co. 6, della l.r. 24/2020	Ufficio Presidenza Consiglio regionale Presidente Quarta Commissione	Il Consiglio regionale, nel corso dell'approvazione della Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza Regionale (DEF 2023-2025) ha votato a favore ad un ordine del giorno che impegna la Giunta regionale a rafforzare le conoscenze in materia di normativa antiriciclaggio del personale impiegato nelle attività di prevenzione del riciclaggio tramite la somministrazione di corsi di formazione di carattere operativo. Si fa presente che tramite L'ANCI sono stati realizzati degli specifici corsi di formazione.
13/12/2021	Normativa antiriciclaggio e misure di controllo. Formazione specifica per i dipendenti delle PP.AA.	Ufficio Presidenza Consiglio regionale Presidente Quarta Commissione	Con DGR n. 1544 del 6 dicembre 2022, la Regione Veneto e le parti sociali più rappresentative della realtà economica e sociale del Veneto hanno sottoscritto un Protocollo di legalità tra i cui ambiti di azione è prevista la formazione del personale degli enti locali nell'applicazione della normativa antiriciclaggio. Si fa presente che tramite L'ANCI sono stati realizzati degli specifici corsi di formazione.

Data invio proposta	Descrizione proposta	Struttura competente	Esito
16/04/2025	Gestione beni confiscati alla criminalità organizzata; Istituzione di un nucleo di monitoraggio regionale; Implementazione di un programma di formazione per gli enti locali.	Presidente Consiglio regionale Vicepresidente Consiglio regionale (Zottis) Presidente Quarta Commissione	La proposta è stata inoltrata alla Quarta Commissione in quanto il contenuto della stessa, riguarda materie esclusivamente di sua competenza. Attualmente, le sue finalità sono state commentate ai suoi componenti. Si è in attesa che venga approvata dalla Commissione, la quale la trasmetterà al Consiglio regionale per l'approvazione definitiva.

ELENCO DELLE AZIONI TRAMESSE ALLE STRUTTURE COMPETENTI DEL CONSIGLIO REGIONALE DA INIZIO MANDATO

Data invio proposta	Descrizione proposta	Struttura competente	Esito
13/07/2023	Ottimizzare la carenza di personale amministrativo presso le prefetture venete tramite la stipula di un protocollo d'intesa Giunta regionale, Ministero Giustizia, Corte d'Appello e Procura Generale Venezia per migliorare l'efficacia delle azioni di prevenzione e contrasto alla criminalità organizzata.	Presidente Consiglio regionale Presidente Quarta Commissione	Per completezza di informazione si sottolinea che, precedentemente alla richiesta, il Consiglio regionale aveva approvato due Mozioni relative alla carenza del personale giudiziario e amministrativo presso i tribunali del Veneto.
7/02/2024	Sviluppo e realizzazione di progetti in materia di educazione alla legalità mediante il coordinamento tra Ufficio Scolastico Regionale e Regione Veneto.	Ufficio Presidenza Consiglio regionale Presidente Quarta Commissione	La Giunta regionale è a conoscenza dell'azione proposta. Si precisa che la struttura competente regionale ha realizzato con le scuole, delle lezioni formative in materia di educazione alla legalità senza il coordinamento dell'Ufficio Scolastico Regionale.

Data invio proposta	Descrizione proposta	Struttura competente	Esito
23/05/2025	Stipula accordo con Università di Verona per utilizzo corso universitario "Scienze Giuridiche e Criminologiche per la sicurezza e l'Intelligence" come strumento formativo per la Polizia Locale.	Presidente Consiglio regionale Vicepresidente Consiglio regionale (Zottis) Presidente Quarta Commissione	Precedente alla richiesta la Giunta regionale con DGR n. 1425 del 28/11/2024 ha autorizzato la realizzazione di un Corso di Alta Formazione per i Dirigenti e i Funzionari delle Polizie Locali della Regione Veneto, organizzato dal Centro Interuniversitario di Scienze della Sicurezza e della Criminalità (C.S.S.C.) dell'Università di Trento e dell'Università di Verona.

Si integrano i prospetti sopra elaborati con le lettere inviate unitamente alle proposte formulate.

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Osservatorio per il contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa e la promozione della trasparenza

Consiglio regionale del Veneto
13/12/2021 - 01/09 N. 0019119 - UPA



Al Signor Presidente del Consiglio

Roberto Ciambetti

SEDE

e p.c. alla Signora Vicepresidente del Consiglio

Francesca Zottis

SEDE

al Signor Presidente

della Quarta Commissione

Consiliare permanente

Andrea Zanoni

SEDE

oggetto: **Proposte al Consiglio regionale del Veneto**

Egregio Presidente,

ai sensi dell'articolo 15, comma 2, lett. a) della l.r. 48/2012, l'Osservatorio per il contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa e la promozione della trasparenza è chiamato ad elaborare e proporre al Consiglio azioni idonee a rafforzare gli interventi di prevenzione e contrasto alla criminalità organizzata.

Per conto dei componenti dell'Osservatorio, sottopongo alla valutazione del Consiglio le prime tre proposte elaborate, confermando la nostra disponibilità a fornire qualunque chiarimento nelle sedi che riterrà idonee.

Distinti saluti.

IL COORDINATORE

(Bruno Pigozzo)

Allegati n. 3

- Superamento dei rilievi della Corte Costituzionale all'articolo 13, comma 2, lettere d), e) e g) della l.r. 24/2020 in materia di Polizia Locale.
- Centro regionale di formazione professionale per la Polizia Locale. Attuazione dell'art. 11, comma 6 della l.r. 24/2020.
- Normativa anticicciaggio e misure di controllo. Formazione specifica per i dipendenti delle PP. AA.

San Marco 2322
Palazzo Ferro Fini
30124 Venezia

+39 041 2701465 *tel*
osservatoriocriminalita@consiglioveneto.it
www.consiglioveneto.it

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Osservatorio per il contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa e la promozione della trasparenza

Superamento dei rilievi della Corte Costituzionale all'articolo 13, comma 2, lettere d), e) e g) della l.r. 24/2020 in materia di Polizia Locale



Proposta all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale del Veneto

Proposta deliberata:

☒ All'unanimità

☐ A maggioranza

Favorevoli:
favorevoli

Contrari:
contrari

Astenuti:
astenuti

Assenti:
Giovanni IACONO

Leggi regionali coinvolte

Indicare se la proposta comporta la modifica di leggi regionali vigenti.

☐ Nessuna legge da modificare

☒ La proposta comporta la modifica delle seguenti leggi:

Estremi:
l.r. 24/2020, art. 13,
comma 2, lettere d), e) e
g)

Note:
eventuali annotazioni

☐ Nuova proposta di legge regionale

Descrizione della proposta

Introduzione

Si premette che con sentenza n. 176/2021 (G.U. - 1ª Serie Speciale n. 31/2021) la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 13, comma 2, lettera d) limitatamente alle parole «rafforzare e valorizzare l'azione coordinata della polizia locale secondo i principi della presente legge, con azioni e progetti finalizzati al potenziamento strumentale e operativo e alla condivisione degli strumenti e delle procedure necessarie al coordinamento degli apparati di sicurezza per la gestione di specifici servizi e per obiettivi comuni» per violazione dell'articolo 117, comma 2, lettera h), della Costituzione in riferimento alla materia "ordine pubblico e sicurezza" in quanto determina una interferenza, anche solo

San Marco 2322
Palazzo Ferro Fini
30124 Venezia

+39 041 2701465 tel
osservatoriocriminalita@consiglioveneto.it
www.consiglioveneto.it

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Osservatorio per il contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa e la promozione della trasparenza

potenziale, con la prevenzione e la repressione dei reati (cd. sicurezza "in senso stretto" o sicurezza "primaria") di competenza legislativa esclusiva statale. La disposizione era stata impugnata dal Governo innanzi alla Corte Costituzionale con ricorso n. 76/2020 (G. U. prima serie speciale n. 43/2020).

Altresì con la richiamata sentenza è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art.13 - comma 2, lettere e) e g) della medesima l.r. 24/2020.

Tali decisioni assunte dalla Suprema Corte, in particolare quelle afferenti alle citate lettere e) e g), hanno come immediata conseguenza l'impossibilità di impiegare gli organi delle Polizie Locali del Veneto nella prevenzione e contrasto alla criminalità organizzata, se non a richiesta dell'Autorità Giudiziaria.

Considerato che allo stato attuale il crimine organizzato va combattuto soprattutto in ambito economico, in conseguenza del mutamento di strategia dello stesso che ormai ha l'esclusiva finalità di infiltrarsi nel sistema economico, si ritiene utile ed opportuno ricorrere anche all'utilizzo della Polizia Locale in tale comparto, attese:

- 1) le funzioni ad essa delegata dal prefetto in materia di ordine e sicurezza pubblica, in particolare attraverso il controllo capillare del territorio e delle attività economiche;
- 2) le possibilità di acquisire, in via amministrativa, dati ed elementi conoscitivi circa la possibile presenza della criminalità organizzata, straniera e nazionale, da inoltrare agli organi investigativi competenti;
- 3) la facoltà di reperire notizie ed elementi informativi a supporto delle comunicazioni ex art. 10, comma 4 del Decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90 (normativa antiriciclaggio) da parte dei Comuni;
- 4) Il possesso di un rilevante patrimonio informativo, nel tempo implementato, relativamente ai settori economici dell'intero territorio regionale, oggetto di infiltrazioni mafiose.

Pertanto si rende necessario provvedere alla riformulazione delle lettere e) e g) sopra richiamate, de facto ora abrogate, al fine di consentire l'impiego della Polizia Locale nell'alveo delle attività di prevenzione e contrasto alla criminalità organizzata, senza però interferire con i compiti istituzionali attribuiti alle autorità statali, seguendo le linee d'indirizzo statuite dalla Corte Costituzionale nella sentenza in alto citata.

La richiesta così illustrata si basa su quanto emerso da studi e convegni realizzati nello specifico settore, soprattutto da Avviso Pubblico, che già dalla precedente legislatura, per conto della Regione del Veneto, organizza specifici corsi di formazione rivolti agli appartenenti alla Polizia Locale. Inoltre, trova fondamento anche da alcune audizioni, tra cui quelle del Col. Storoni, capocentro DIA del Triveneto, e di alcuni comandanti della Polizia Locale del Veneto.

Motivazione

La Polizia Locale è presente capillarmente sul territorio regionale. Se adeguatamente formata, essa potrebbe costituire un efficace presidio di legalità per individuare prontamente eventuali anomalie potenzialmente connesse ad attività della criminalità organizzata nel territorio. Pertanto, il superamento dei rilievi costituzionali è condizione necessaria alla creazione di rapporti di collaborazione organici tra Polizia Locale e forze dell'ordine.



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Osservatorio per il contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa e la promozione della trasparenza

Finalità

Creare un rapporto di collaborazione strutturato tra Polizia Locale e forze dell'ordine per il contrasto alla criminalità organizzata, prevedendo regolari flussi informativi.

Descrizione operativa

I componenti dell'Osservatorio si rendono disponibili a fornire consulenza tecnica qualora uno dei soggetti ai quali l'articolo 20 dello Statuto della Regione del Veneto attribuisce poteri di iniziativa legislativa ritenga di far proprie le finalità della presente proposta.

Logica dell'intervento

Il superamento dei rilievi costituzionali è condizione necessaria affinché si possa instaurare un proficuo rapporto di collaborazione tra Polizia Locale e forze dell'ordine in chiave di contrasto alla criminalità organizzata. Una collaborazione fondata su specifiche previsioni di legge è potenzialmente più efficace di un approccio meramente pattizio.



Venezia, 24 novembre 2021

IL COORDINATORE

(Bruno Pigozzo)

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Osservatorio per il contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa e la promozione della trasparenza

Centro regionale di formazione professionale per la Polizia Locale. Attuazione dell'art. 11, comma 6 della lr 24/2020



Proposta all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale del Veneto

Proposta deliberata:

☒ All'unanimità

☐ A maggioranza

Favorevoli:
favorevoli

Contrari:
contrari

Astenuti:
astenuti

Assenti:
Giovanni IACONO

Leggi regionali coinvolte

Indicare se la proposta comporta la modifica di leggi regionali vigenti.

☒ Nessuna legge da modificare

☐ La proposta comporta la modifica delle seguenti leggi:

Estremi:
indicare leggi ed
eventualmente articoli e
commi coinvolti

Note:
eventuali annotazioni

☐ Nuova proposta di legge regionale

Descrizione della proposta

Introduzione

In tema di formazione della Polizia Locale, l'art. 11, comma 6 della lr 24/2020 recita: "La Giunta regionale può promuovere l'istituzione di un Centro regionale di formazione professionale o partecipare a Centri interregionali di specializzazione sui temi connessi alla funzione della Polizia Locale, al fine di contribuire al costante aggiornamento e qualificazione degli operatori".

Tale previsione normativa non ha ancora trovato compiuta attuazione, seppur considerata l'importanza del tema, come dimostra la realizzazione di detti organismi di formazione in altre regioni del nord, come ad esempio in Lombardia ed Emilia Romagna. Proprio l'esigenza

San Marco 2322
Palazzo Ferro Fini
30124 Venezia

+39 041 2701465 tel
osservatoriocriminalita@consiglioveneto.it
www.consiglioveneto.it

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Osservatorio per il contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa e la promozione della trasparenza

formativa della Polizia Locale in passato ha determinato la creazione della "Scuola Regionale veneta per la sicurezza e la Polizia Locale", costituita come Agenzia con lr 24/2006, soppressa nel 2012, e quindi non inserita in un contesto normativo generale riguardante l'intero comparto, come invece costituito dalla prefata lr 24/2020.

Pertanto, a seguito della recente normativa, ora richiamata, che disciplina in maniera unitaria e coordinata le funzioni ed i compiti della polizia locale del Veneto, risultano meglio definiti i profili e gli ambiti d'impiego degli operatori della stessa rispetto al passato e risulta possibile procedere, in maniera omogenea ed efficace, alla costituzione di un organismo che provveda alla formazione a più livelli del personale operante in tutto il territorio regionale.

Esigenza resa ancor più attuale dall'evoluzione dei fenomeni criminali in atto in Veneto, in particolare quelli afferenti la criminalità organizzata e la criminalità economica, che richiedono una preparazione adeguata e, in alcuni casi, specifica. A tal riguardo, va sottolineata la possibilità di utilizzare gli organi della Polizia Locale al fine di acquisire gli elementi utili per le comunicazioni ex art.10, comma 4 del D.lgs 25 maggio 2017, n. 90 (normativa antiriciclaggio) da parte dei Comuni e che, aspetto questo importante, successivamente possono essere impiegate per l'applicazione delle misure di prevenzione previste dalla c.d. "normativa antimafia".

Un ulteriore apporto alla prevenzione e contrasto alla criminalità organizzata, allogena e straniera, può essere fornito dagli appartenenti alla Polizia Locale nel corso del normale svolgimento dei servizi d'istituto, in primis il controllo del territorio, attraverso l'acquisizione di elementi informativi apparentemente riconducibili a reati minori ma, di fatto, riconducibili a fenomeni criminali più ampi, come emerso da diverse indagini svolte dall'Autorità Giudiziaria. In altri termini, la Polizia Locale ha la possibilità, se munita della necessaria preparazione, di individuare i c.d. "reati spia" (es.: violazioni edilizie, ambientali, amministrative nel settore del commercio, contraffazione, gioco illegale) ossia illeciti che possono far desumere la presenza e l'operatività delle associazioni di stampo mafioso sul territorio regionale e segnalarli agli organi investigativi competenti.

Inoltre, va evidenziata la necessità di una adeguata specializzazione professionale nei casi in cui la Polizia Locale svolga attività di Polizia Giudiziaria su delega dell'Autorità Giudiziaria, soprattutto se distaccata nell'ambito delle Sezioni di Polizia Giudiziaria istituite presso le Procure della Repubblica presso il Tribunale. Attività di indagini che possono riguardare, almeno potenzialmente, tutti i reati previsti dal Codice Penale e dalle Leggi Speciali, alcuni dei quali potrebbero rientrare nel novero dei succitati "reati spia".

Parallelamente, anche il sempre più frequente ricorso alla Polizia Locale per le attività di prevenzione e tutela dell'Ordine e Sicurezza pubblica, soprattutto nel periodo dell'emergenza sanitaria covid-19, rende non più procrastinabile una maggiore preparazione del personale impiegato in questi settori, soprattutto quando si tratta di procedere a limitare le libertà personali dei cittadini, anche con l'uso della forza (ad esempio nel caso del TSO disposto dal Sindaco oppure nell'ambito della repressione del traffico di stupefacenti).

Le argomentazioni sopra riportate sono state anche suffragate oltre che da specifici studi, tra cui il report finale della convenzione tra Giunta Regionale del Veneto, Consiglio Regionale del Veneto e Università degli Studi di Padova per la realizzazione di ricerche ed eventi sui temi della prevenzione del crimine organizzato e mafioso, inviato anche al Consiglio Regionale, da



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Osservatorio per il contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa e la promozione della trasparenza

convegni e anche da alcune audizioni, tra cui quelle del Col. Storoni, capocentro DIA triveneto, di alcuni Comandanti della Polizia Locale, dei rappresentanti di Avviso Pubblico, che, in collaborazione con la Regione del Veneto, già da tempo organizzano corsi di formazione rivolti agli appartenenti alla Polizia Locale.

Motivazione

Vi è l'opportunità di coordinare unitariamente le strategie formative a favore degli operatori della Polizia Locale a livello regionale, strutturando percorsi formativi che abbiano carattere non solamente occasionale.



Finalità

Garantire costanti e strutturati formazione, qualificazione e aggiornamento professionale degli operatori della Polizia Locale, dotandoli anche degli strumenti cognitivi necessari perché possano efficacemente cooperare con le forze dell'ordine nelle indagini di loro competenza.

Descrizione operativa

Si tratta di dare attuazione alla previsione normativa, istituendo il Centro regionale di formazione, lasciando altresì aperta la possibilità che i corsi possano essere frequentati anche dagli operatori delle forze dell'ordine e dal personale delle Pubbliche Amministrazioni. L'Osservatorio è a disposizione per collaborare all'elaborazione di percorsi formativi. Trattandosi di una possibilità già contemplata dalla norma, l'eventuale accoglimento della presente proposta da parte del Consiglio regionale potrebbe avvenire tramite la presentazione di un atto di indirizzo secondo le previsioni dell'articolo 120 del Regolamento del Consiglio.

Logica dell'intervento

L'istituzione del Centro regionale di formazione potrebbe configurarsi come un hub formativo non solo per la Polizia Locale, ma anche per le forze dell'ordine e per il personale delle PP.AA.. Il Centro darebbe la possibilità di rendere strutturale l'investimento in formazione, migliorando e rendendo omogenea l'offerta formativa e dando altresì la possibilità di sfruttare economie di scala.

Venezia, 24 novembre 2021

IL COORDINATORE

(Bruno Pigozzo)

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Osservatorio per il contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa e la promozione della trasparenza

Normativa antiriciclaggio e misure di controllo. Formazione specifica per i dipendenti delle PP. AA.

Proposta all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale del Veneto



SI LEGISLATURA

Proposta deliberata:

☒ All'unanimità

☐ A maggioranza

Favorevoli:
favorevoli

Contrari:
contrari

Astenuti:
astenuti

Assenti:

Giovanni IACONO

Leggi regionali coinvolte

Indicare se la proposta comporta la modifica di leggi regionali vigenti.

☒ Nessuna legge da modificare

☐ La proposta comporta la modifica delle seguenti leggi:

Estremi:
indicare leggi ed
eventualmente articoli e
commi coinvolti

Note:
eventuali annotazioni

☐ Nuova proposta di legge regionale

Descrizione della proposta

Introduzione

La Direttiva UE 2018/843, nota anche come "Quinta Direttiva antiriciclaggio", è stata recepita dall'Italia con decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90. Tale normativa, nel delineare l'ambito di applicazione della stessa, all'art. 1, comma 2- lettera hh) ha meglio specificato la definizione di Pubbliche Amministrazioni facendo riferimento all'art. 1, comma 2, del D.lgs n. 165/2001 e successive modificazioni. Tale previsione normativa comprende, come nella precedente, anche le Regioni, Province, Comuni, Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, tutti gli enti pubblici non economici regionali e locali, le aziende e gli enti del Servizio sanitario. Pertanto, ai sensi dell'art. 10, comma 4, tutte le Pubbliche Amministrazioni, così definite, devono comunicare alla Unità Informazione Finanziaria "dati ed informazioni concernenti le operazioni sospette di cui vengano a conoscenza".

San Marco 2322
Palazzo Ferro Fini
30124 Venezia

+39 041 2701465 *tel*
osservatoriocriminalita@consiglioveneto.it
www.consiglioveneto.it

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Osservatorio per il contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa e la promozione della trasparenza

Dalle analisi statistiche effettuate annualmente dalla Banca d'Italia emerge a livello nazionale un esiguo numero di segnalazioni da parte delle stesse Pubbliche Amministrazioni. Criticità questa imputabile alla scarsa conoscenza della normativa antiriciclaggio, alla inadeguata formazione specifica degli addetti a tale incombenza, e, in alcuni casi, alla mancanza di sensibilità verso la ratio del sistema posto a contrasto dell'infiltrazione mafiosa nell'economia nazionale.



XII LEGISLATURA

Tale situazione negativa, che si verifica anche nella nostra regione, stigmatizzata da studi e convegni, è stata evidenziata anche nel report finale della convenzione tra Giunta Regionale del Veneto, Consiglio Regionale del Veneto e Università degli Studi di Padova per la realizzazione di ricerche ed eventi sui temi della prevenzione del crimine organizzato e mafioso a cura del prof. Parbonetti. Difatti, nello stesso documento inviato anche al Consiglio Regionale, viene proposto di promuovere la conoscenza della normativa in rassegna tra le Pubbliche Amministrazioni del Veneto, come sopra indicate, attraverso appositi corsi di formazione, svolti in collaborazione con le Università degli Studi del Veneto.

Anche dalle audizioni effettuate dall'Osservatorio con il col. Storoni, capocentro DIA per il Triveneto, e con gli esponenti veneti di ANCI Veneto, Avviso Pubblico e Libera è emersa tale necessità formativa.

I percorsi formativi in questione dovranno essere estesi anche alla Polizia Locale, in prosecuzione di quelli già svolti nella precedente legislatura a cura dell'Assessorato alla Sicurezza.

Motivazione

La piena applicazione delle possibilità previste dalla normativa antiriciclaggio può rappresentare un'efficace arma di contrasto alla criminalità organizzata da parte delle PP.AA.. L'opportunità di accrescere la conoscenza operativa della normativa è accresciuta dalla circostanza che nei prossimi anni le PP.AA. intermedieranno le notevoli risorse stanziare dal Piano nazionale di Ripresa e Resilienza.

Finalità

Sviluppare all'interno delle PP.AA. del territorio regionale adeguate competenze in materia di antiriciclaggio, promuovendo la conoscenza operativa della normativa antiriciclaggio, con particolare riferimento agli indicatori di anomalia e alle segnalazioni.

Descrizione operativa

Si tratta di elaborare, finanziare e somministrare a personale selezionato delle PP.AA. venete, ivi incluse quelle appartenenti al settore sanitario, un percorso formativo di carattere operativo sui controlli e le segnalazioni previste dalla normativa antiriciclaggio.

L'Osservatorio è a disposizione per collaborare all'elaborazione dei contenuti specifici di tale percorso e suggerisce il coinvolgimento del personale tecnico della banca d'Italia per una più efficace strategia formativa.

Trattandosi di un progetto coerente con le finalità della l.r. 48/2012, l'eventuale accoglimento della presente proposta da parte del Consiglio regionale potrebbe avvenire tramite la

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Osservatorio per il contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa e la promozione della trasparenza

presentazione di un atto di indirizzo secondo le previsioni dell'articolo 120 del Regolamento del Consiglio.

Logica dell'intervento

La costruzione di un percorso formativo approfondito e di taglio operativo è condizione necessaria all'efficace applicazione della normativa antiriciclaggio.

Venezia, 24 novembre 2021



IL COORDINATORE

(Bruno Pigozzo)



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Osservatorio per il contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa e la promozione della trasparenza

Al Signor Presidente
Consiglio regionale del Veneto
Roberto Ciambetti

Egregio sig. Presidente,

Mi rivolgo a Lei in qualità di coordinatore dell'Osservatorio per il contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa e la promozione della trasparenza, istituito ai sensi dell'articolo 15 della Legge regionale n. 48/2012.



Durante le nostre recenti interlocuzioni con i Prefetti di Venezia, Belluno, Treviso, Verona e Padova, è emersa in maniera chiara la problematica della carenza di personale amministrativo presso le prefetture: tale deficit rappresenta un ostacolo nell'efficacia delle azioni di prevenzione e contrasto alla criminalità organizzata nei loro territori.

Nella prospettiva di sfruttare le opportunità normative delineate dall'art. 23 bis, comma 7, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, riteniamo che una possibile soluzione per rispondere a tale esigenza possa essere la stipula di un protocollo d'intesa simile a quello recentemente rinnovato, con Deliberazione della Giunta Regionale n. 470 del 29 aprile 2022, tra la Giunta regionale e il Ministero della Giustizia, la Corte d'Appello e al Procura Generale di Venezia: tale accordo ha permesso un efficace prestito di personale regionale agli uffici giudiziari, generando miglioramenti nelle loro funzioni amministrative.

In base all'articolo 15, comma 2, lettera b, della Legge regionale n. 48/2012, che attribuisce all'Osservatorio funzioni di proposta verso il Consiglio regionale, chiediamo all'Ufficio di Presidenza di valutare l'opportunità di accogliere la presente iniziativa e di trasmetterla quindi alla Giunta regionale, affinché essa si attivi in tal senso.

Distinti saluti,

IL COORDINATORE

(Bruno Pigozzo)

San Marco 2322
Palazzo Ferro Fini
30124 Venezia

+39 041 2701465 *tel*
osservatoriocriminalita@consiglioveneto.it
www.consiglioveneto.it

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Osservatorio per il contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa e la promozione della trasparenza

Al Signor Presidente
Consiglio regionale del Veneto
Roberto Ciambetti

e p.c. Al Signor Presidente
della Quarta Commissione consiliare

Egregio Presidente,



il giorno 17 gennaio 2024 l'Osservatorio ha incontrato il dott. Marco Busetti, direttore generale dell'Ufficio Scolastico regionale per il Veneto, al fine di discutere di possibili iniziative comuni in materia di educazione alla legalità.

Nel corso della discussione, il dott. Busetti ha efficacemente evidenziato l'opportunità di migliorare il coordinamento tra Ufficio Scolastico e Regione, in modo tale da poter dar vita ad iniziative coordinate e sinergiche in grado di superare la frammentarietà e occasionalità che contraddistinguono il panorama attuale.

Il dott. Busetti ha poi espresso la disponibilità, sia personale che dell'Ufficio, a contribuire allo sviluppo e alla realizzazione di progetti in materia di educazione alla legalità, fermo restando che l'orientamento tematico e le risorse economiche dovranno provenire dalla Regione. A tal fine, il dott. Busetti ha suggerito l'istituzione di un tavolo di regia che coinvolga gli assessorati competenti in materia di legalità e istruzione, il Consiglio regionale e l'Ufficio Scolastico regionale.

L'Osservatorio, nel condividere l'impostazione suggerita dal dott. Busetti, invita il Consiglio a far propria tale proposta, individuando gli opportuni strumenti di coordinamento con la Giunta regionale e l'USR, e conferma fin d'ora la disponibilità dei propri componenti a partecipare al tavolo di regia.

In attesa di riscontro, porgo cordiali saluti.

IL COORDINATORE

(Bruno Pigozzo)

San Marco 2322
Palazzo Ferro Fini
30124 Venezia

+39 041 2701465 tel/
osservatoriocriminalita@consiglioveneto.it
www.consiglioveneto.it

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Osservatorio per il contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa e la promozione della trasparenza



Al Signor Presidente
del Consiglio regionale
dott. Roberto Ciambetti

e, p.c.

Alla Vicepresidente
del Consiglio regionale
dott.ssa Francesca Zottis

Al Signor Presidente
Quarta Commissione consiliare

trasmissione via e-mail

Oggetto: Proposte operative in materia di gestione dei beni confiscati alla criminalità organizzata ai sensi dell'art. 15, comma 2, lettera b) della legge regionale n. 48/2012.

Egregio Presidente,

in ottemperanza ai compiti istituzionali dell'Osservatorio, stabiliti dall'articolo 15, comma 2, lettera b) della L.R. 48/2012, che prevede "l'elaborazione e proposta al Consiglio regionale di azioni idonee a rafforzare gli interventi di prevenzione e contrasto, con particolare attenzione alle misure per la trasparenza nell'azione amministrativa", desidero sottoporre alla Sua attenzione le seguenti proposte operative emerse dall'audizione tenutasi in data 9 aprile 2025 con l'On. Umberto Erik Pretto, componente della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie.

L'audizione ha evidenziato che in Veneto sono attualmente presenti 242 beni immobili confiscati alla criminalità organizzata, potenzialmente destinabili agli Enti locali. È emerso che numerosi Comuni non sono tempestivamente informati della disponibilità di tali beni e spesso mancano delle competenze necessarie per gestirli efficacemente.

Pertanto, l'Osservatorio propone:

- 1) **L'istituzione di un nucleo di monitoraggio regionale**, da realizzare in collaborazione con ANCI Veneto, che funga da raccordo tra l'Agenzia

San Marco 2322
Palazzo Ferro Fini
30124 Venezia

+39 041 2701465 *tel*
osservatoriocriminalita@consiglioveneto.it
www.consiglioveneto.it

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Osservatorio per il contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa e la promozione della trasparenza

nazionale per i beni sequestrati e confiscati e i Comuni veneti. Il nucleo avrebbe il compito di monitorare la disponibilità di beni confiscati e di informare tempestivamente i Sindaci, supportandoli nell'iter di acquisizione e riutilizzo.

- 2) **L'implementazione di un programma di formazione per gli enti locali** sulla normativa antimafia e sulle procedure di acquisizione e gestione dei beni confiscati. Si propone di ampliare i corsi di formazione già previsti dall'Assessorato competente, includendo moduli specifici sulla gestione dei beni confiscati e diffondendo il vademecum per gli Enti locali elaborato dalla Commissione Parlamentare Antimafia. Tale iniziativa rappresenta una misura concreta per promuovere la trasparenza nell'azione amministrativa, come previsto dalla normativa regionale.



Queste azioni si configurano come interventi di prevenzione e contrasto alle infiltrazioni della criminalità organizzata, trasformando i beni sottratti alle mafie in risorse per le comunità locali e in simboli tangibili di legalità. L'esperienza ha dimostrato che, con un adeguato supporto, i Comuni possono efficacemente destinare questi beni a finalità istituzionali, sociali ed economiche, contribuendo, anche simbolicamente, alla promozione della cultura della legalità nel territorio veneto.

Confidando in un favorevole accoglimento delle proposte, resto a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e porgo cordiali saluti.

IL Coordinatore
(Bruno Pigozzo)

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Osservatorio per il contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa e la promozione della trasparenza

Al Signor Presidente
del Consiglio regionale
dott. Roberto Ciambetti

e, p.c.

Alla Vicepresidente
del Consiglio regionale
dott.ssa Francesca Zottis

Al Signor Presidente
Quarta Commissione consiliare

trasmissione via e-mail



Oggetto: Proposta per accordo con Università di Verona per formazione specialistica della Polizia Locale veneta.

Egregio Presidente,

a seguito dell'audizione del 21 maggio 2025 con i Professori Flor (Università di Verona) e Di Nicola (Università di Trento) sul nuovo corso di laurea magistrale in "Scienze Giuridiche e Criminologiche per la Sicurezza e l'Intelligence", questo Osservatorio, nell'ambito delle proprie funzioni di elaborazione di azioni per rafforzare gli interventi di prevenzione e contrasto alla criminalità organizzata (art. 15, LR 48/2012), sottopone alla Sua attenzione una proposta di rilevante interesse strategico.

Proponiamo di invitare la Giunta Regionale a stipulare un accordo con l'Università di Verona per utilizzare il corso universitario come strumento formativo avanzato per la Polizia Locale, con focus su intelligence territoriale, contrasto alla criminalità organizzata e normativa antiriciclaggio. L'accordo dovrebbe prevedere il riconoscimento dei corsi già frequentati dal personale come crediti formativi universitari e percorsi agevolati per conseguire la laurea specialistica, creando il primo corpo di polizia locale in Italia con operatori laureati in sicurezza e intelligence.

L'iniziativa risponde alle esigenze identificate dall'Osservatorio di potenziare i presidi di legalità territoriali. La Polizia Locale, capillarmente presente sul territorio, può diventare una rete di "sentinelle" specializzate nel riconoscimento delle infiltrazioni mafiose e nell'applicazione della normativa antiriciclaggio, se adeguatamente formata nelle tecniche di intelligence e analisi dei dati.

San Marco 2322
Palazzo Ferro Fini
30124 Venezia

+39 041 2701465 *tel*
osservatoriocriminalita@consiglioveneto.it
www.consiglioveneto.it

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Osservatorio per il contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa e la promozione della trasparenza

L'iniziativa è pienamente attuabile con la vigente Legge Regionale 24/2020 senza necessità di modifiche legislative.

L'articolo 11, comma 4, autorizza espressamente la Regione a stipulare accordi con università ed enti di formazione specializzata per l'attuazione delle iniziative formative.

L'articolo 16 prevede la possibilità per la Giunta di promuovere e sostenere progetti finalizzati all'attuazione delle politiche di sicurezza integrata, determinando i criteri per l'accesso ai contributi.

L'articolo 13, comma 2, lettera h, include tra le politiche di sicurezza integrate la realizzazione di attività di formazione per il personale già in servizio.



L'iniziativa può essere ulteriormente sostenuta attraverso convenzioni con l'Università per la riduzione delle tasse universitarie, la compartecipazione degli enti locali interessati e l'utilizzo delle modalità formative a distanza già previste dal corso, che consentono di ridurre i costi e facilitare la partecipazione senza compromettere l'operatività dei servizi. La possibilità di riconoscere come crediti formativi i corsi già frequentati dal personale rappresenta inoltre un significativo vantaggio economico, riducendo la durata e i costi del percorso universitario.

Questa iniziativa posizionerà il Veneto all'avanguardia nazionale nella formazione specialistica della Polizia Locale, rafforzando significativamente i presidi di contrasto alla criminalità organizzata.

Rimango a disposizione per approfondimenti e porgo cordiali saluti.

IL Coordinatore
(Bruno Pigozzo)

Ringraziamenti finali

Al termine del proprio mandato, i componenti dell'Osservatorio desiderano ringraziare quanti in questi anni si sono resi disponibili a collaborare attraverso i momenti di incontro, audizione, confronto costruttivo. Un ringraziamento particolare va al personale di segreteria del Consiglio regionale che in questi anni ha accompagnato il lavoro di questo organismo con disponibilità e dedizione.

L'auspicio è che il bagaglio di studio, di contenuti e di competenze, raccolto nella presente relazione, possa venire utilmente sfruttato da quanti lo vorranno approfondire, per una efficace azione di contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa e promozione della trasparenza, a beneficio di tutta la realtà veneta.

Francesco Bettio

Giovanni Iacono

Pierluigi Granata

Alessandro Naccarato

Bruno Pigozzo

APPENDICE n. 1

DISCIPLINARE DI ORGANIZZAZIONE INTERNA

DISCIPLINARE DI ORGANIZZAZIONE INTERNA

ARTICOLO 1 - OGGETTO

1. Il presente Disciplinare definisce le modalità di organizzazione interna dell'Osservatorio per il contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa e la promozione della trasparenza (di seguito "Osservatorio") istituito presso il Consiglio regionale del Veneto con legge regionale 28 dicembre 2012, n. 48, articolo 15.

ARTICOLO 2 – PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

1. Nei limiti definiti dalla legge istitutiva, l'Osservatorio ha ampia autonomia nella scelta degli argomenti da affrontare e nell'organizzazione dei propri lavori.

2. L'Osservatorio approva, a maggioranza assoluta dei propri componenti, un Programma annuale di attività.

ARTICOLO 3 - ATTIVITÀ DELL'OSSERVATORIO

1. L'Osservatorio agisce collegialmente, salvo delega ai singoli componenti per lo svolgimento di specifici incarichi.

2. Nell'ambito delle deleghe assegnate e per le finalità di cui alla legge istitutiva dell'Osservatorio, ciascun componente può avviare contatti informali con soggetti pubblici o privati per sviluppare iniziative in materia di legalità e contrasto alla criminalità organizzata. Le deleghe a rappresentare l'Osservatorio in occasione di particolari eventi pubblici sono richieste e ottenute secondo le modalità di cui al comma 2 dell'articolo 5-bis.

3. Per lo svolgimento delle proprie finalità istituzionali, l'Osservatorio può chiedere informazioni e invitare ad audizioni soggetti pubblici e privati con competenza in materia di legalità e contrasto alla criminalità organizzata.

4. L'Osservatorio può interloquire con organismi analoghi presenti in altre regioni. A tal fine, per tramite dell'Ufficio di Presidenza, può assumere informazioni dalla struttura di coordinamento di tali organismi istituita in seno alla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome.

5. In applicazione dell'articolo 15, comma 2 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 48, l'Osservatorio può proporre al Consiglio regionale, tra le altre, specifiche forme di collaborazione con il Consiglio medesimo.

6. La relazione annuale di cui all'articolo 15, comma 4 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 48 è redatta collegialmente ed approvata a maggioranza assoluta dei componenti dell'Osservatorio in carica.

7. Nello svolgimento delle proprie attività, l'Osservatorio è assistito dal personale messo a disposizione dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale con funzioni amministrative e di segreteria, di seguito "Segreteria".

ARTICOLO 4 – COORDINATORE E RAPPRESENTANTI DELL'OSSERVATORIO IN ORGANISMI CONSULTIVI DI COORDINAMENTO

1. I componenti nominano a maggioranza assoluta un coordinatore con funzioni di:

- a) proposta sul calendario delle sedute;
- b) interlocuzione con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio e con l'Ufficio di Presidenza della Quarta Commissione consiliare;
- c) verifica del corretto invio dei verbali ai soggetti di cui all'art. 6, comma 2 del presente Disciplinare.

2. L'incarico di coordinatore può essere svolto a rotazione tra i componenti.

3. Nei casi in cui leggi regionali o accordi interistituzionali regionali prevedano la nomina di un componente dell'Osservatorio quale membro di organismi consultivi o di coordinamento, i componenti nominano a maggioranza assoluta i loro rappresentanti.

ARTICOLO 5 – SEDUTE

1. Le sedute dell'Osservatorio sono convocate dal Delegato dell'Ufficio di Presidenza (in seguito, "Delegato UdP") sulla base del calendario proposto dal Coordinatore.

2. Le sedute sono valide se sono presenti almeno tre quinti dei componenti.

3. Le decisioni assunte sono valide se approvate dalla maggioranza assoluta dei componenti presenti.

4. Il Delegato UdP presiede le sedute dell'Osservatorio. In caso di sua assenza, il coordinatore assume le funzioni di presidente.

5. Alle sedute partecipa, con funzioni di assistenza, il personale della "Segreteria".

6. L'Osservatorio si riunisce, di norma, presso la sede del Consiglio regionale del Veneto.

ARTICOLO 5 BIS – RIMBORSO SPESE

1. I componenti dell'Osservatorio possono essere rimborsati per le spese di missione sostenute all'interno del territorio regionale per:

- a. la partecipazione alle sedute dell'Osservatorio;
- b. l'incontro di un singolo componente, previa comunicazione agli altri, con interlocutori qualificati o rilevanti finalizzati all'ottenimento di informazioni ovvero all'avvio di iniziative coerenti con la missione dell'Osservatorio;
- c. la partecipazione, in rappresentanza dell'Osservatorio, ad eventi coerenti con la missione del medesimo di un componente a ciò espressamente delegato.

2. Le comunicazioni di cui al comma 1, lettera b), possono essere rilasciate durante le sedute ovvero inviate, per tramite della Segreteria, via email agli altri componenti. La comunicazione dovrà indicare i nominativi delle persone incontrate e la motivazione alla base dell'incontro. Saranno rimborsate solo le spese per missioni che siano state comunicate entro le ore 16 del giorno lavorativo precedente alla missione.

3. Le deleghe di cui al comma 1, lettera c), possono essere richieste ed ottenute durante la seduta ovvero via email per il tramite della Segreteria prima dell'inizio della missione. La richiesta di delega è valida se presentata al delegato UdP e approvata da almeno due componenti diversi dal delegato. Non possono essere conferite deleghe in assenza di un programma o ordine del giorno o altra informazione sulla natura e i contenuti dell'evento. Non saranno rimborsate le spese sostenute per la partecipazione ad eventi in rappresentanza dell'Osservatorio in carenza di delega valida.

ARTICOLO 6 – RESOCONTI

1. I resoconti stenografici delle sedute sono inviati ai componenti dell'Osservatorio prima della seduta successiva a cura della Segreteria.

2. I resoconti stenografici sono atti riservati e sono inviati al Delegato UdP e all'Ufficio di Presidenza della Commissione consiliare con competenza in materia di legalità a cura della Segreteria.

ARTICOLO 7 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Disciplinare entrerà in vigore a seguito della sua approvazione da parte dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

APPENDICE n. 2 VENETO E BENI CONFISCATI

Per la rilevanza dell'attività svolta dall'Osservatorio, si riporta la relazione del coordinatore Bruno Pigozzo, depositata il 22 maggio 2025 in Commissione Antimafia sull'argomento **“I beni confiscati. Appunti sulla situazione del Veneto”** durante l'audizione del II comitato su gestione dei beni sequestrati e confiscati, misure non ablatorie ed effetti delle informazioni antimafia interdittive. Il documento analizza la gestione dei beni sequestrati e confiscati, le misure non ablatorie e l'impatto delle informazioni interdittive nel quadro normativo dal 2020 al 2025.

Contesto normativo (2020-2025)

La Regione Veneto ha implementato la legge quadro (L.R. 48/2012) per contrastare le mafie e che promuove il riuso sociale dei beni confiscati. Questa normativa prevede supporto tecnico e contributi ai Comuni assegnatari per ristrutturare gli immobili confiscati, oltre a fondi regionali di rotazione e garanzia per estinguere ipoteche e facilitare l'accesso al credito. Tuttavia, l'attuazione pratica ha evidenziato diverse criticità: i finanziamenti regionali sono stati limitati e la scarsa comunicazione tra istituzioni ha frenato il recupero di molti beni. Nel 2023 è stato presentato un nuovo progetto di legge regionale (prima firmataria Consigliera Francesca Zottis) per rafforzare queste politiche, prevedendo maggiore sostegno ai Comuni, un coordinamento più efficace attraverso una task force regionale e una conferenza pubblica annuale, oltre a garantire maggiore trasparenza nella mappatura dei beni confiscati. La Giunta regionale ha promosso alcune iniziative mirate, come protocolli di legalità con le parti sociali e percorsi formativi in collaborazione con Avviso Pubblico, ma senza sviluppare un piano organico di intervento di lungo periodo.

Stato dei beni confiscati in Veneto

Negli ultimi 5 anni il numero di beni sottratti alle mafie in Veneto è cresciuto significativamente, superando quota 500 beni (492 immobili e 36 aziende confiscati, in via definitiva o in gestione) al 2024. Di questi, circa la metà non sono ancora assegnati e restano in gestione all'Agenzia nazionale (227 immobili e 21 aziende), mentre l'altra metà (265 immobili e 15 aziende) è già stata destinata a Comuni, enti pubblici o associazioni. Solo un bene su cinque risulta effettivamente riutilizzato per finalità sociali in Veneto, una percentuale molto bassa dovuta principalmente a lungaggini burocratiche e mancanza di risorse per ristrutturare i beni. Permangono quindi situazioni critiche: in molti Comuni minori i beni restano inutilizzati e soggetti a degrado per mancanza di fondi o competenze tecniche.

Supporto regionale ai comuni assegnatari

La L.R. 48/2012 affida alla Regione il compito di assistere gli enti locali, ma l'azione di supporto è risultata poco strutturata. Manca un ufficio dedicato che faccia da tramite tra ANBSC e territori, con conseguenti problemi informativi. La Regione ha cercato di supplire con strumenti di coordinamento come l'Osservatorio regionale, promuovendo formazione per amministratori e protocolli con Prefetture e parti sociali. Molti Comuni necessiterebbero di assistenza continuativa progettuale, giuridica ed economica.

Efficacia degli interventi e utilizzo dei finanziamenti

Il bilancio complessivo 2020-2025 evidenzia significativi margini di miglioramento. L'efficacia delle politiche regionali e nazionali in Veneto è stata finora parziale: la lentezza nell'assegnare e rendere fruibili i beni (anni di attesa tra confisca definitiva e destinazione) ha impedito di cogliere tempestivamente le opportunità di rigenerazione socio-economica che questi patrimoni offrono. Le risorse disponibili sono risultate insufficienti rispetto ai costi di recupero degli immobili spesso degradati. La situazione è migliorata dove si sono intercettati finanziamenti straordinari (nazionali o europei) o grazie al coinvolgimento del Terzo Settore. Solo alcuni progetti hanno beneficiato di bandi statali o fondi PON/PNRR per la riqualificazione. Inoltre, nel 2023 il Governo ha defanziato 300 milioni di euro del PNRR inizialmente destinati al recupero dei beni confiscati, una decisione che ha compromesso numerosi progetti in Veneto.

La tempestività degli interventi resta un punto critico: procedure più snelle e un miglior coordinamento inter-istituzionale sono necessari per accelerare i tempi di destinazione dei beni e la successiva attivazione di progetti.

Ruolo del terzo settore

Le associazioni e cooperative del Terzo Settore svolgono un ruolo chiave in Veneto nella destinazione dei beni confiscati a progetti sociali fornendo progettualità, volontari, know-how e spesso cofinanziamenti. Sono organizzazioni come Libera, cooperative sociali, Auser e altre realtà di volontariato ad avere la capacità di gestire questi beni, trasformandoli in centri di aggregazione, case-famiglia, fattorie sociali, centri culturali o sedi associative. Esperienze virtuose dimostrano che la collaborazione tra pubblico e privato sociale è determinante per mettere a sistema competenze diverse per la rinascita del luogo.

Anche il mondo del volontariato giovanile contribuisce significativamente: ogni anno si tengono in Veneto campi estivi di impegno e formazione antimafia sui beni confiscati. L'Osservatorio regionale ha inoltre rilevato la necessità di migliorare la trasparenza nella gestione dei beni confiscati: in Veneto solo 33 Comuni (sui 46 destinatari di beni) pubblicano effettivamente l'elenco dei beni nei propri siti. Il Terzo Settore rappresenta un partner imprescindibile.

Normativa regionale antimafia e politiche di riutilizzo dei beni confiscati: LA L.R. 48/2012 E LE SUE CRITICITÀ ATTUATIVE.

La Legge Regionale 28 dicembre 2012, n. 48 ("Misure per l'attuazione coordinata delle politiche regionali a favore della prevenzione del crimine organizzato e mafioso, della corruzione nonché per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile") approvata all'unanimità dal Consiglio regionale, costituisce il pilastro normativo con cui il Veneto ha inteso dotarsi di strumenti propri per il contrasto alla criminalità organizzata. Oltre a interventi generali di promozione della legalità, dedica specifiche disposizioni al recupero dei beni confiscati alle mafie. L'articolo 12 prevede assistenza tecnica agli enti locali, contributi ai Comuni per interventi di restauro e sostegno a progetti di riuso sociale. La legge istituiva anche due fondi speciali: un fondo di rotazione per coprire eventuali ipoteche sui beni confiscati e un fondo di garanzia per facilitare l'accesso al

credito da parte degli assegnatari. La legge ha però incontrato ostacoli nella piena attuazione: le previsioni sui fondi non si sono tradotte in dotazioni finanziarie, lasciandoli in gran parte lettera morta. Anche i contributi diretti ai Comuni sono stati erogati col contagocce, mancando bandi regionali organici dedicati. È mancato anche un efficace coordinamento istituzionale con l'ANBSC, contribuendo alle lacune informative denunciate dagli amministratori locali. Un utile supporto è stato dato con la L.R. 26/2014, che ha inserito i terreni agricoli confiscati nella Banca della Terra Veneta per un loro efficace utilizzo.

Il progetto di legge Zottis (2023)

Consapevole dei limiti nell'applicazione della L.R. 48/2012, un gruppo trasversale di consiglieri regionali (primi firmatari la Vicepresidente del Consiglio Francesca Zottis e i consiglieri Andrea Zanoni e Jonatan Montanariello) ha depositato un progetto di legge (Pdl n. 306) interamente dedicato ai beni sequestrati e confiscati. Tale proposta nasce anche dal lavoro della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative regionali, che nel 2020 ha predisposto uno schema di legge tipo sui beni confiscati, adottato da varie Regioni (Lombardia, Puglia, ecc.) come modello. Il Pdl veneto mira a colmare le lacune emerse con obiettivi ambiziosi:

- Maggiore sostegno finanziario ai Comuni e alle realtà sociali che investono sui beni confiscati, con fondi regionali dedicati sia per infrastrutture sia per avviare attività sociali o imprenditoriali.
- Sensibilizzazione e conoscenza diffusa attraverso campagne informative e iniziative pubbliche.
- Snellimento delle procedure d'uso e istituzione di una Task force regionale con funzioni di supporto tecnico-amministrativo.
- Miglior coordinamento inter-istituzionale mediante un Piano strategico regionale sui beni confiscati e una Conferenza pubblica annuale.
- Trasparenza e monitoraggio dinamico con aggiornamento costante della mappa dei beni confiscati in Veneto attraverso un sistema informativo integrato.
- Riutilizzo produttivo e tutela delle aziende confiscate, favorendo la continuità occupazionale e produttiva.
- Stipula di un protocollo d'intesa formale tra Regione Veneto e ANBSC e introduzione di una "clausola valutativa" per monitorare i risultati.

Iniziative della Giunta regionale (2020-2025)

Pur in assenza di un piano organico specifico, la Giunta regionale del Veneto negli ultimi cinque anni ha promosso alcune iniziative mirate nel campo del contrasto alla criminalità organizzata e della valorizzazione dei beni confiscati:

- **Protocollo di legalità e mappatura dei beni (2022):** nel dicembre 2022 la Giunta ha approvato il rinnovo di un Protocollo d'Intesa con le Parti Sociali (organizzazioni dei lavoratori e datoriali), Anci Veneto, Prefetture e altri enti, finalizzato a rafforzare la cultura della legalità e la prevenzione delle infiltrazioni mafiose. All'interno di tale accordo –inserito in un quadro più ampio di azioni anticrimine (che comprende anche appalti, antiriciclaggio, usura, ecc.) è presente uno specifico impegno alla collaborazione nella mappatura e monitoraggio dei beni confiscati sul territorio regionale ai fini del loro riutilizzo pubblico e sociale, anche attraverso attività formative con il coinvolgimento delle parti sociali. In pratica, Regione e firmatari si sono posti l'obiettivo di condividere informazioni sullo stato dei beni (ad esempio tramite un collegamento con la banca dati dell'ANBSC) e di organizzare congiuntamente corsi di formazione destinati ad amministratori locali sul corretto riuso dei beni confiscati.
- **Formazione e sensibilizzazione (ciclo "Mafie e coronavirus", 2020-2021):** durante la pandemia Covid, la Regione (Assessorato alla sicurezza e legalità) ha promosso una serie di seminari online per mantenere alta l'attenzione sui rischi di infiltrazione mafiosa nell'economia locale, aggravati dall'emergenza sanitaria. In questo contesto si colloca il seminario del 2 dicembre 2021, dedicato ai beni confiscati come risorsa di sviluppo. L'evento ha visto la collaborazione di Avviso Pubblico per l'organizzazione e ha coinvolto come relatori, oltre a dirigenti regionali, figure di primo piano come il direttore dell'ANBSC e docenti universitari esperti in materia. Oltre 100 partecipanti tra amministratori comunali, rappresentanti di associazioni e giornalisti. Nel seminario sono state presentate buone pratiche (il riutilizzo di un bene confiscato a Salvaterra di Badia Polesine, RO, e un caso virtuoso fuori regione, a Maranello in Emilia) e si è discusso delle difficoltà operative dei Comuni veneti: dal reperimento di fondi per la ristrutturazione, alla necessità di competenze specifiche per gestire immobili provenienti da contesti giudiziari complessi.

- Sostegno a eventi pubblici e progetti sociali: la Regione Veneto ha inoltre concesso il patrocinio e talvolta co-finanziato (spesso tramite fondi statali trasferiti, come quelli del Ministero del Lavoro per il Terzo Settore) vari eventi sul tema dei beni confiscati. Ad esempio, ha sostenuto l'organizzazione dell'incontro "Beni confiscati in Veneto" tenutosi il 28 gennaio 2022 presso la Casa della Legalità di Salvaterra, promosso da Auser Veneto – Rete Solidale in collaborazione con Avviso Pubblico, SPI-CGIL e Libera. La Giunta ha poi appoggiato manifestazioni in occasione della Giornata della Memoria e dell'impegno (21 marzo), in collaborazione con Libera e Avviso Pubblico, inviando delegati regionali e rilanciando gli appelli, ad esempio contro il taglio dei fondi PNRR per i beni confiscati. In ambito progettuale, nel 2021-2022 alcuni enti del Terzo Settore veneti hanno partecipato (con il supporto di uffici regionali) a bandi nazionali come il "Cantiere Terzo Settore – Piattaforma beni confiscati", un progetto finanziato dal Ministero del Sud per creare un portale interattivo su cui presentare proposte di riuso per beni non ancora assegnati.

- Impiego di fondi europei regionali: sebbene non vi siano stati programmi FESR o FSE interamente dedicati ai beni confiscati in Veneto, la Giunta ha cercato di inserire questo tema in alcune linee di finanziamento. Ad esempio, nell'ambito del POR FESR 2014-2020 alcuni progetti pilota di rigenerazione urbana hanno incluso il recupero di immobili confiscati (inserendoli in più ampie strategie di riqualificazione di quartieri degradati). Inoltre, per il ciclo 2021-2027 la Regione ha indicato, nel PR FESR, la legalità e inclusione sociale tra le priorità trasversali: ciò potrebbe tradursi in bandi in cui i Comuni possano candidare interventi su beni confiscati per ottenere cofinanziamenti UE (sul modello di quanto fatto da altre regioni, es. Campania).

In conclusione, le iniziative della Giunta regionale nel periodo 2020-2025 evidenziano volontà di contribuire alla lotta alle mafie e al riuso dei beni confiscati, ma la carenza di fondi regionali e l'esclusione da specifici fondi europei, dedicati solamente a regioni del Sud, ha impedito la realizzazione di un programma strutturato di ampio respiro. Le misure adottate – protocolli, formazione, eventi – sono positive ma ancillari: servono a sensibilizzare e a creare rete, mentre ai Comuni occorrerebbero risposte concrete in termini di soldi e personale specializzato. Il nuovo progetto di legge e la pressione dell'opinione pubblica (alimentata da casi come Pojana e dal lavoro

di Libera/Avviso Pubblico) potrebbero spingere la Giunta, nella prossima legislatura, a introdurre strumenti più incisivi e a dare piena attuazione allo spirito della L.R. 48/2012.

Quadro aggiornato dei beni confiscati in veneto e casi emblematici: numeri e distribuzione dei beni confiscati (2020-2025)

Il Veneto presenta un patrimonio significativo e in crescita di beni sequestrati e confiscati. Secondo gli ultimi dati disponibili (rapporto Libera 2024), in regione si contano 528 beni confiscati: 492 immobili e 36 aziende. Il numero è in aumento rispetto ai circa 440 del 2021. Analizzando la distribuzione provinciale, le province di Venezia e Verona risultano ai primi posti per numero di beni, seguite da Padova e Belluno. Le province di Vicenza, Treviso e Rovigo registrano numeri più contenuti. In totale, nel 2023 risultavano destinatari di beni confiscati 46 Comuni veneti su 563 (poco più dell'8%).

Dei 492 immobili censiti, 227 (46%) risultano ancora "in gestione" all'ANBSC, mentre i restanti 265 (54%) sono già stati destinati per finalità istituzionali o sociali, principalmente ai Comuni. Tuttavia, si stima che solo circa il 20% dei beni confiscati in Veneto sia oggi effettivamente riutilizzato con finalità sociali o istituzionali. La tipologia dei beni confiscati varia da appartamenti e ville a capannoni industriali, ristoranti, alberghi e terreni agricoli. Circa due terzi dei beni destinati hanno natura di alloggio e sono stati inseriti nel patrimonio indisponibile degli enti locali per fronteggiare emergenze abitative o accogliere categorie fragili.

Casi di buone pratiche in veneto

Nonostante le difficoltà, il Veneto annovera buone pratiche significative di riuso sociale dei beni confiscati:

- Badia Polesine (RO) – Villa Silvano Franzolin (ex Villa Valente-Crocco): È il primo bene confiscato nella provincia di Rovigo, sequestrato già negli anni '90 all'interno di un'inchiesta sul traffico internazionale di droga (Operazione Turchia Connection). Si tratta di una villa storica del XVIII secolo a Salvaterra, acquisita dal boss veronese Francesco Ferrari (detto "Bistecca") e poi confiscata definitivamente nel 2003. Il Comune di Badia Polesine, con l'aiuto della rete di Libera, ha da subito colto l'importanza di recuperare il bene: già nel 2011 l'immobile è stato assegnato all'amministrazione comu-

nale, che ne ha curato la messa in sicurezza. Grazie a fondi della Fondazione Cariparo e al volontariato locale, tra il 2014 e il 2016 la villa è stata parzialmente ristrutturata. Nel luglio 2016 è stata inaugurata la Casa della Cultura e della Legalità "Silvano Franzolin", destinata a ospitare associazioni e attività socio-culturali. Sette associazioni (ambientaliste, solidaristiche e di promozione sociale) si sono consorziate per far rivivere il luogo. Oggi la villa ospita: il Centro di documentazione polesano (archivio sulla Resistenza e la storia locale, aperto al pubblico), spazi per corsi ed eventi (utilizzati da Auser, Libera e scuole), orti sociali e arnie gestiti dall'associazione apicoltori per inserimento lavorativo di persone svantaggiate, nonché un ampio parco fruibile dalla cittadinanza. La gestione è affidata a un'ATS (Associazione Temporanea di Scopo) chiamata "Salvaterra", che raggruppa le realtà coinvolte, con il supporto del Comune. Questo caso mostra come un bene mafioso possa diventare un polo di legalità territoriale: la villa è meta di visite didattiche, campi della legalità (nel 2024, come visto, ha ospitato 15 giovani da Treviso per un campo estivo) e manifestazioni artistiche. La sostenibilità economica rimane una sfida (le associazioni lamentano fondi limitati per completare il restauro), ma la valenza simbolica e sociale del progetto è indubbia: da "villa del mafioso" è divenuta un luogo di memoria attiva e impegno civile, a cui la comunità locale è ormai affezionata.

- Pojana Maggiore (VI) – recupero del complesso immobiliare di via Matteotti. In questo piccolo comune agricolo (circa 4500 abitanti) nel 2015 emerse che ben 24 unità immobiliari (8 appartamenti, 1 negozio, 6 magazzini e 9 garage) situate in un unico contesto condominiale al centro del paese erano state confiscate ad un'organizzazione legata al traffico di droga. La sindaca Paola Fortuna apprese la notizia dai giornali locali e, non avendo ricevuto comunicazioni ufficiali, dovette muoversi autonomamente per manifestare l'interesse del Comune. Quella che seguì fu un'odissea burocratica: le interlocuzioni con l'ANBSC (sede di Milano, poi sede centrale di Reggio Calabria) procedettero a rilento, complice la complessa situazione giuridica dei beni (ancora occupati da inquilini morosi e gravati da ipoteche bancarie). Solo nel 2020, a distanza di 5 anni, l'Agenzia convocò il Comune per un sopralluogo (risultato peraltro infruttuoso poiché i tecnici inviati non avevano neppure le chiavi per accedere agli immobili). Nonostante tutto, l'amministrazione comunale non si è arresa: nel giugno

2020 ha formalizzato la richiesta di destinazione al buio, dichiarandosi disponibile a prendere in carico i beni per fini sociali. Da subito ha elaborato un progetto di riutilizzo molto articolato, pensando di adibire gli appartamenti ad alloggi per anziani e famiglie in difficoltà, creare una comunità educativa per minori, alloggi di servizio per le Forze dell'Ordine e persino un piccolo ambulatorio medico di base. Il piano, condiviso con associazioni locali interessate, mirava a restituire quegli spazi alla collettività, rispondendo a bisogni reali. Il blocco è rimasto però per anni nelle mani del Tribunale, in attesa della definizione dei "crediti di buona fede" (circa 1 milione di euro di ipoteche): solo vendendone una parte si potevano ricavare i soldi per pagare i creditori e liberare i restanti beni. Questo laborioso processo si è concluso dopo circa 7 anni, nel 2022, con la rimozione dei gravami sui beni residuali. Finalmente, a fine 2023, Pojana Maggiore ha potuto ufficialmente entrare in possesso dei 24 immobili e iniziare i lavori di riadattamento. In un'assemblea pubblica nel dicembre 2023, la sindaca Fortuna ha illustrato il "percorso amministrativo complesso" seguito e annunciato che il riutilizzo a scopi sociali è stato avviato con successo. Questo risultato fa di Pojana un caso di buona pratica, sebbene sofferto: per la prima volta un intero condominio mafioso in Veneto verrà trasformato in un hub di servizi sociali per la comunità locale. La storia ha avuto vasta eco, tanto da essere citata come esempio emblematico nella Relazione finale della Commissione Antimafia nazionale. Pojana dimostra che, con determinazione politica locale e collaborazione istituzionale (nel rush finale sono intervenuti Prefettura e Tribunale per sbloccare la situazione), anche i piccoli comuni possono vincere la sfida di recuperare i beni mafiosi, traendone benefici concreti (abitazioni pubbliche, sede per stazione dei Carabinieri, etc.).

Altri esempi virtuosi: Oltre ai due casi sopra descritti, vanno menzionati altri beni confiscati in Veneto che hanno trovato una seconda vita positiva. A Campolongo Maggiore (VE), la villa del boss Felice Maniero – figura storica della mala del Brenta – confiscata già nel 2001, dopo anni di abbandono è stata rigenerata nel 2008 in un centro polifunzionale che ha ospitato laboratori sull'antimafia sociale e un fab-lab tecnologico per giovani innovatori. Questo riutilizzo, benché oggi necessiti di rilancio, ha avuto un forte impatto simbolico: la lussuosa dimora del boss è divenuta luogo di creatività

giovanile. A Verona, un immobile confiscato in via Tezone è stato assegnato dall'amministrazione ad una cooperativa sociale che ne ha fatto un centro di accoglienza per persone senza dimora e in reinserimento lavorativo, intitolandolo a Nicola Barbato (poliziotto vittima della camorra): un segnale importante in una città dove le mafie economiche hanno avuto ramificazioni. Sempre nel Veronese, terreni confiscati sono stati concessi per ampliare progetti di agricoltura sociale (orti collettivi gestiti da cooperative di ex tossicodipendenti) in accordo con ULSS e mondo del volontariato. Nel Trevigiano, dove i beni confiscati sono pochi, spicca l'uso a fini educativi: a Mogliano Veneto un appartamento confiscato è divenuto la sede di un Centro Giovani comunale, offrendo spazi per studio e incontro in un comune privo di luoghi aggregativi; inoltre, associazioni come Volontari insieme di Treviso portano i ragazzi in visita a realtà come Salvaterra per far toccare con mano esempi di riutilizzo. Infine, un caso peculiare è a Padova, dove nel 2021 è stata destinata al Comune un'ex villa con piscina confiscata ad un'organizzazione di narcotraffickanti: grazie a un progetto con il Dipartimento di Salute Mentale, quegli spazi diventeranno una comunità terapeutica riabilitativa per giovani con disturbi psichiatrici legati alle dipendenze, coniugando così recupero sociale e sanitario. Queste buone pratiche evidenziano alcuni fattori comuni di successo: la partnership tra pubblico e privato sociale, l'accesso a risorse esterne (fondazioni bancarie, fondi statali su progetti pilota), il coinvolgimento attivo della cittadinanza (volontariato, associazionismo locale) e il valore aggiunto di dedicare il bene a una finalità fortemente sentita nel territorio (che sia la memoria di una vittima, il sostegno ai più deboli, la formazione dei giovani). Inoltre, ogni riutilizzo riuscito diventa a sua volta un volano: ad esempio, la Casa della Legalità di Badia Polesine ha "contagiato" positivamente la vicina città di Rovigo, dove nel 2022 il Comune ha avviato l'iter per prendere in carico un appartamento confiscato a un usuraio, con l'idea di farne uno sportello antiusura gestito in collaborazione con associazioni di categoria e Forze dell'Ordine.

Casi critici e problematiche aperte

Accanto alle buone pratiche, esistono situazioni problematiche:

- Immobili inutilizzati e in degrado: numerosi beni assegnati ai Comuni languono chiusi da anni per assenza di fondi o progetti. A Verona città, su

oltre 50 beni destinati, alcuni appartamenti sono rimasti vuoti perché richiedevano costosi lavori di riqualificazione energetica; altri immobili (come un ex circolo privato confiscato nel quartiere di Borgo Roma) sono stati vandalizzati durante l'attesa, accumulando danni che ne hanno ulteriormente elevato i costi di recupero. Questa situazione di stallo, purtroppo frequente, è stata riconosciuta dagli stessi amministratori: i sindaci hanno evidenziato come la mancanza di fondi e di personale tecnico qualificato sia la principale difficoltà nel riuso dei beni, unita a problemi collaterali come abusi edilizi da sanare o immobili saccheggianti. Ad esempio, a Venezia a fronte di decine di beni confiscati (tra Mestre e centro storico), il Comune ha annunciato un piano di recupero, ma intanto almeno 4 beni (tra cui un grande magazzino in terraferma) hanno visto peggiorare le loro condizioni.

- Mancata destinazione per scarso interesse locale: in alcuni casi i Comuni hanno rinunciato ad acquisire beni confiscati, ritenendoli più un onere che un'opportunità. Ciò è avvenuto ad esempio con un capannone industriale confiscato nel Comune di Eraclea (VE), il cui commissario prefettizio decise di non chiederne l'assegnazione perché l'immobile risultava gravato da debiti e privo di prospettive di riuso a breve termine. In situazioni simili, l'ANBSC è costretta a tentare la vendita all'asta del bene (come consentito dalla legge in ultima istanza), con il serio rischio che possa essere riacquisito da soggetti vicini alla criminalità. La vendita è un'opzione residuale poco praticata finora in Veneto, ma casi di disinteresse locale potrebbero farla aumentare.

- Gestione insostenibile di aziende confiscate: un capitolo delicato riguarda le aziende (bar, ristoranti, attività commerciali) confiscate in Veneto. Spesso, dopo la confisca definitiva, queste imprese arrivano ai Comuni in grave crisi o già chiuse. Ad esempio, a Jesolo fu confiscato un noto ristorante sul litorale: il Comune ne ottenne la proprietà, ma non trovando cooperative disponibili a rilevarne la gestione, né avendo risorse per farlo funzionare direttamente, fu costretto a tenerlo chiuso e poi a metterlo in vendita. In altri casi, come una piccola impresa edile confiscata nel padovano, l'iter si è concluso con la liquidazione perché i dipendenti, nel frattempo, avevano trovato altre occupazioni e non c'erano acquirenti interessati a continuare l'attività. Questi esempi mettono in luce la mancanza di un sistema di tutoraggio imprenditoriale: riconvertire un'azienda mafiosa

in un "bene comune" richiede competenze manageriali e investimenti che né i Comuni né le associazioni antimafia possiedono da soli.

- Iter giudiziari lunghi e incertezza sui tempi: quasi tutti i casi problematici affondano la radice in un fattore: la lunghezza dei procedimenti di confisca e assegnazione. Come rilevato da diverse fonti giornalistiche, tra la confisca definitiva e la comunicazione all'ANBSC possono passare anni (da 470 giorni fino a 15 anni nei casi peggiori), e alti anni servono all'Agenzia per espletare pratiche come sfratti, sgomberi, cancellazione di ipoteche. Questa tempistica è insostenibile: strutture che erano in buono stato al momento del sequestro, dopo 10 anni di abbandono diventano ruderi inutilizzabili. Ad esempio, un immobile confiscato a Vicenza nel 2010 (un'ex sede di night club legato alla malavita locale) è stato formalmente destinato al Comune solo nel 2019 e nel frattempo era divenuto fatiscente, richiedendo investimenti troppo alti: il Comune, pur di non rinunciare, ha cercato partner privati per un project financing ma con scarso interesse finora. L'incertezza sui tempi disincentiva anche le associazioni potenziali assegnatarie: impegnarsi in un progetto che potrebbe materialmente partire dopo 5-6 anni rende difficile programmare e tenere alta la motivazione.

Modalità di sostegno della Regione veneto agli enti locali destinatari dei beni confiscati

Il sostegno regionale agli Enti Locali si declina su diversi livelli:

Supporto tecnico e amministrativo: Riguarda l'affiancamento ai Comuni nelle procedure burocratiche. Ad oggi, non esiste un ufficio dedicato esclusivamente a questo in Regione. I Comuni fanno riferimento prevalentemente alle Prefetture e all'ANBSC stessa. Manca un "tutor" che prenda in carico i problemi specifici dei Comuni, penalizzando soprattutto quelli piccoli. Supporto giuridico e normativo: la Regione ha creato un quadro giuridico di riferimento con la L.R. 48/2012 (pur con i caveat esposti), ha inserito i terreni confiscati nella Banca della Terra Veneta nel 2014 e sostiene in sede di Conferenza Stato-Regioni la semplificazione normativa.

Supporto organizzativo e finanziario: La Regione facilita il contatto tra Comuni e Terzo Settore, fungendo da "broker" per la creazione di partnership. Tuttavia, manca un coordinamento operativo strutturato, come un elenco regionale di associazioni qualificate alla gestione di beni confiscati. Sul fronte finanziario, la Regione ha investito fondi limitati, senza bandi regionali

specifici nel periodo 2020-2025. Nel 2021 alcuni progetti veneti hanno ottenuto fondi PNRR con il contributo della Regione in fase di progettazione.

In sintesi, il sostegno regionale è stato realizzato più in termini di coordinamento e indirizzo che di intervento diretto, lasciando ai Comuni l'onere gestionale in base alle proprie capacità e alla disponibilità di partner esterni.

Valutazione dell'efficacia degli interventi regionali e dei finanziamenti nazionali/europei in Veneto

Efficacia e adeguatezza degli interventi regionali: le misure adottate dalla Regione Veneto hanno avuto un impatto limitato sull'incremento del riutilizzo sociale dei beni confiscati. La percentuale di beni riutilizzati è rimasta stazionaria attorno al 20% dal 2020 al 2024, indicando che gli sforzi regionali non sono stati sufficienti a cambiare marcia. Alcune politiche regionali complementari hanno indirettamente supportato il riuso, come le leggi sul sociale per case rifugio o centri antiviolenza. Efficacia dei finanziamenti nazionali ed europei in Veneto: i risultati sono stati contrastanti. Alcuni Comuni veneti hanno beneficiato di importanti finanziamenti dedicati, come i contributi PNRR a Cavarzere e i fondi del bando ANCI "Giovani per la valorizzazione dei beni confiscati". Tuttavia, il definanziamento dei 300 milioni di euro PNRR destinati ai beni confiscati ha compromesso numerosi progetti veneti, con un duplice effetto negativo: l'immediato blocco dei progetti e il rischio di demotivare gli amministratori dal presentarne di nuovi. Per quanto riguarda i fondi europei, il potenziale è largamente inespresso: nessun progetto FESR specifico è stato avviato sui beni confiscati in Veneto. Positive le iniziative della società civile organizzata che ha ottenuto micro-finanziamenti europei o fondi privati, mitigando in parte la carenza di fondi pubblici.

Va sottolineato il fatto che rimane penalizzante l'esclusione delle regioni del Nord ai finanziamenti europei PON Legalità dedicati ai beni confiscati, riservati solo ad alcune regioni del Sud. Analogamente appare incomprensibile come la consistente disponibilità economica del Fondo Unico Giustizia non sia utilizzabile come tutela per i Comuni in caso di revoca della confisca del bene già destinato e per l'avvio di progetti di valorizzazione e recupero dei beni confiscati.

Ruolo del terzo settore e delle associazioni beneficiarie in Veneto

Il Terzo Settore riveste un ruolo fondamentale nella filiera del riutilizzo dei beni confiscati in Veneto. Le associazioni più attive sono Libera, Avviso Pubblico, Auser, SPI-CGIL e varie cooperative sociali, oltre a piccole associazioni locali nate attorno a singoli beni.

Le associazioni beneficiarie dirette di beni confiscati in Veneto sono relativamente poche ma significative, come la cooperativa "Rio Terà dei Pensieri" di Venezia, attiva nel reinserimento di detenuti, o l'associazione "Fattoria Sociale Villa Mancina" nel padovano. Queste organizzazioni traggono dal bene confiscato sia uno spazio fisico sia una forte legittimazione simbolica, ma devono anche investire molto in termini di tempo, lavoro e risorse proprie. Il Terzo Settore contribuisce anche all'elaborazione culturale e analitica attraverso ricerche, pubblicazioni di linee guida e organizzazione di seminari formativi. Le parti sociali (sindacati e associazioni imprenditoriali) partecipano al dibattito, con iniziative sulla legalità che includono il tema dei beni confiscati.

Bruno PIGOZZO – Coordinatore dell'Osservatorio regionale per il contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa e la promozione della trasparenza.

APPENDICE n. 3

Scheda informativa SIMICO e Statuto sociale

scheda informativa

115

**INFRASTRUTTURE MILANO
CORTINA 2020 - 2026 S.P.A.**

(in breve SIMICO S.p.A.)



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL VENETO

1. Costituzione e funzioni attribuite

Excursus storico

Con la Legge Regionale 25 novembre 2019 n. 44 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2020", è stata autorizzata la partecipazione della Regione del Veneto, in qualità di aderente istituzionale, al Comitato Organizzatore e all'Agenzia di Progettazione Olimpica, assicurando insieme agli altri enti interessati il supporto necessario per l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi.

La Legge 8 maggio 2020, n. 31, di conversione del Decreto-legge 11 marzo 2020 n. 16, recante "Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 e delle finali ATP Torino 2021 - 2025, nonché in materia di divieto di pubblicizzazione parassitaria", ha definito il modello di Governance dei Giochi Olimpici e Paralimpici, secondo i principi dettati dalla disciplina olimpica e dal Dossier di Candidatura, prevedendo i seguenti Organismi: il Consiglio Olimpico (art. 1), il Comitato Organizzatore (art. 2), la Società Infrastrutture Milano Cortina 2020- 2026 S.p.A. (art. 3) e il Forum per la sostenibilità dell'eredità olimpica e paralimpica (art. 3 bis).

In particolare, l'art. 3 del citato D.L. n. 16/2020, convertito dalla L. n. 31/2020, come modificato dall'art. 17-duodecies del D.L. n. 80/2021, convertito dalla L. n. 113/2021, ha previsto la costituzione della Società "Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.", avente come scopo statutario "la progettazione nonché la realizzazione, quale centrale di committenza e stazione appaltante, anche stipulando convenzioni con altre amministrazioni aggiudicatrici, delle opere individuate con decreto adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 20, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022, nonché delle opere, anche connesse e di contesto, relative agli impianti sportivi olimpici, finanziate interamente sulla base di un piano degli interventi predisposto dalla società, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e con le Regioni interessate, e approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'autorità di Governo competente in materia di sport adottato entro il 31 ottobre 2021".

In attuazione del Decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, e s.m.i. (c.d. "legge olimpica") recante "Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 e delle finali ATP Torino 2021- 2025, nonché in materia di divieto di attività parassitarie", con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 agosto 2021 è stata autorizzata la costituzione della società Infrastrutture Milano Cortina 2020- 2026 S.p.A. (in breve anche SIMICO S.p.A.), avvenuta con atto notarile sottoscritto dai soci in data 22 novembre 2021 ed iscritta al registro delle imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Roma. Ai sensi dell'articolo 3 del succitato Decreto-legge, la società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. è "partecipata dai Ministeri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti nella misura del 35 per cento ciascuno, dalla Regione Lombardia e dalla Regione del Veneto nella misura del 10 per cento ciascuna, dalle Province autonome di Trento e di Bolzano nella misura del 5 per cento ciascuna" ed è sottoposta alla vigilanza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che, d'intesa con le Regioni Lombardia e Veneto e le Province autonome di Trento e di Bolzano, esercita il controllo analogo congiunto, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Il predetto controllo analogo è svolto, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, del succitato Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 agosto 2021, tramite il Comitato per il Controllo Analogo, istituito con la "Direttiva del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili sul programma di attività della Società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A." n. 255 del 12 agosto 2022.

Ciò detto, la Società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. è partecipata in forma minoritaria dalla Regione del Veneto (attualmente con una quota pari al 10% del capitale sociale) pertanto sotto la soglia del 20% definita all'art. 11-quinquies, D.Lgs. n. 118/2011; ciò nonostante, trattasi di società a totale partecipazione pubblica in house, a controllo analogo congiunto. La Società Infrastrutture Milano Cortina 2020 – 2026 S.p.A. opera in coerenza con le indicazioni del Comitato Olimpico Congiunto e del Comitato organizzatore relativamente alla predisposizione del piano degli interventi, al rispetto del cronoprogramma, alla localizzazione e alle caratteristiche tecnico-funzionali e sociali delle opere, all'ordine di priorità ed ai tempi di ultimazione delle stesse, nonché alla quantificazione dell'onere economico di ciascuna opera e alla relativa copertura finanziaria. La Società tiene conto anche delle indicazioni del Forum per la sostenibilità dell'eredità olimpica e paraolimpica e monitora lo stato di avanzamento delle attività informandone periodicamente il comitato organizzatore.

Con Decreto del Presidente del Consigli dei Ministri del 9 gennaio 2023, inoltre, la Società SIMICO S.p.A. è stata sottoposta al controllo della Corte dei Conti, ai sensi dell'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259, in

attuazione della determinazione della Corte dei Conti, Sezione del controllo sugli enti, n. 109 del 20 settembre 2022. Successivamente, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 febbraio 2023 è stata istituita la Cabina di Regia per le opere e gli interventi relativi ai Giochi olimpici e paralimpici invernali "Milano Cortina 2026", quale sede di confronto e di raccordo politico, strategico e funzionale tra tutti i soggetti istituzionalmente coinvolti, con funzioni di indirizzo, impulso e coordinamento in relazione alle opere e agli interventi relativi ai Giochi. La Cabina di Regia ha richiamato l'attenzione sulla massima collaborazione istituzionale per un urgente aggiornamento del piano degli interventi olimpici, approvato con D.P.C.M. 26 settembre 2022 e sulla base delle indicazioni espresse in merito al suddetto aggiornamento del Piano, la Società SIMICO S.p.A. ha elaborato una proposta modificativa contemplante i necessari adeguamenti del quadro economico di ogni opera, anche connessi all'aumento dei costi delle materie prime e dei prezzi unitari di progetto.

Il nuovo Piano complessivo delle Opere è stato approvato l'8 settembre 2023 con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'articolo 1, comma 498, della legge di bilancio n. 197/2022, che ha novellato l'art. 3 del Decreto-legge n. 16/2020; tale Piano sostituisce integralmente il precedente Piano degli interventi di cui al D.P.C.M. 26 settembre 2022.

Con Decreto-legge 5 febbraio 2024, n. 10 avente ad oggetto "Disposizioni urgenti sulla governance e sugli interventi di competenza della Società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.»", e convertito con modificazioni dalla L. 27 marzo 2024, n. 42 (in G.U. 05 aprile 2024, n. 80), ANAS S.p.A. è stato individuato quale soggetto attuatore di alcuni specifici interventi ed è subentrato a società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.» nei relativi rapporti giuridici attivi e passivi, nonché nei procedimenti amministrativi pendenti. Inoltre, con il citato decreto-legge, si è provveduto alla revisione della governance della società, al fine di assicurare un'efficiente ed efficace gestione; in particolare, si dispone che l'organo di amministrazione della società sia composto da cinque membri, dei quali tre (presidente, amministratore delegato e un consigliere con attribuzioni in materia di monitoraggio e coordinamento delle attività di internal auditing e rendicontazione) designati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con l'Autorità politica competente in materia di sport, uno designato dalla Regione Lombardia, uno designato congiuntamente dalla Regione del Veneto e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.


2. Consistenza della partecipazione regionale

La Società è partecipata dai **Ministeri dell'Economia e delle finanze e delle Infrastrutture e dei trasporti** nella misura del **35% ciascuno**, dalla **Regione Lombardia** e dalla **Regione Veneto** nella misura del **10% ciascuna**, dalle **Province autonome di Trento e di Bolzano** nella misura del **5% ciascuna**.

4. Struttura organizzativa della società.

La figura alla pagina seguente rappresenta l'attuale struttura organizzativa¹.

¹ Fonte: Società Infrastrutture Milano Cortina 2020 – 2026 S.p.a. alla voce "Società trasparente" – Sezione Organizzazione;



Allegato "A" al 30.366/15.539 di Repertorio

STATUTO

TITOLO I

Denominazione - Sede - Durata - Oggetto

ARTICOLO 1

(Denominazione sociale)

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 1 del Decreto Legge 11 marzo 2020 n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 8 maggio 2020 n. 31 e successive modificazioni, e del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 agosto 2021 emanato in forza di Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175 e dell'art. 2328 del codice civile, è costituita una Società per azioni con la denominazione di

"SOCIETA' INFRASTRUTTURE MILANO CORTINA 2020-2026 S.p.A."

in breve "SIMICO S.p.A." (di seguito, la "Società").

2. La Società è regolata dal presente Statuto.

3. La denominazione della Società potrà essere scritta con qualunque forma grafica e con caratteri minuscoli e/o maiuscoli.

4. La Società è direttamente partecipata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in misura pari al 35 per cento, dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in misura pari al 35 per cento, dalla Regione Lombardia in misura pari al 10 per cento, dalla Regione Veneto in misura pari al 10 per cento, dalla Provincia Autonoma di Trento in misura pari al 5 per cento e dalla Provincia Autonoma di Bolzano in misura pari al 5 per cento.

5. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, d'intesa con le Regioni Lombardia e Veneto e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, esercita sulla Società il controllo analogo congiunto di cui agli articoli 5, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il "Codice dei contratti pubblici" e 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante il "Testo unico in materia di società partecipazione pubblica".

ARTICOLO 2

(Sede e durata della società)

1. La Società ha sede legale nel Comune di Roma.

2. Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione potranno essere istituite e/o soppresse, nei modi di legge, sedi secondarie in Italia.

3. Il domicilio dei soci, degli amministratori e sindaci, nonché del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, comprensivo dei riferimenti, ove posseduti, telefonici, di telefax e di posta elettronica, utili ai rapporti con la Società, è quello che risulta dai libri sociali o, se diverso, quello direttamente comunicato dal soggetto interessato.

4. La durata della Società è fissata sino al 31 dicembre 2026, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, primo periodo, del Decreto Legge 11 marzo 2020 n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 8 maggio 2020 n. 31 e successive modificazioni.

ARTICOLO 3

(Oggetto)

1. La Società cura, nella misura di oltre l'80% (ottanta per cento) del proprio fatturato, la progettazione nonché la realizzazione, quale centrale di committenza e stazione appaltante, anche stipulando convenzioni con altre amministrazioni aggiudicatrici, del piano complessivo delle opere olimpiche, approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, costituito dalle opere individuate con Decreto adottato ai sensi

dell'articolo 1, comma 20, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, da quelle individuate con Decreto adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 774, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, ad eccezione delle opere affidate quale soggetto attuatore ad ANAS S.p.A., nonché da quelle, anche connesse e di contesto, relative agli impianti sportivi olimpici, finanziate interamente sulla base di un piano degli interventi predisposto dalla Società, d'intesa con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e con le Regioni interessate.

2. La Società opera in coerenza con le indicazioni del Consiglio Olimpico Congiunto e del Comitato organizzatore di cui all'articolo 2 del Decreto-Legge 11 marzo 2020 n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 8 maggio 2020 n. 31 e successive modificazioni, e con quanto previsto dal Decreto di cui al comma 1, relativamente alla predisposizione del piano degli interventi, al rispetto del cronoprogramma, alla localizzazione e alle caratteristiche tecnico-funzionali e sociali delle opere, all'ordine di priorità e ai tempi di ultimazione delle stesse, nonché alla quantificazione dell'onere economico di ciascuna opera e alla relativa copertura finanziaria. La Società, che tiene altresì conto delle indicazioni del Comitato "Forum per la sostenibilità dell'eredità olimpica e paraolimpica" di cui all'art. 3 bis del Decreto-Legge 11 marzo 2020 n. 16 convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 maggio 2020 n. 31 e successive modificazioni, monitora costantemente lo stato di avanzamento delle attività di cui al comma 1, informandone periodicamente il Comitato organizzatore. L'intervento pubblico per il completamento delle opere necessarie allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 tiene conto delle esigenze degli atleti e delle persone con disabilità.

3. La Società può svolgere ulteriori attività solo in misura minoritaria e residuale, comunque inferiore al 20% (venti per cento) del proprio fatturato, nel rispetto della normativa vigente e a condizione che le ulteriori attività permettano di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso della sua attività principale.

4. La Società può indire conferenze di servizi per la realizzazione delle opere previste dal Decreto di cui al comma 1.

5. La Società potrà, altresì, compiere tutte le attività necessarie o utili per il conseguimento degli scopi sociali.

ARTICOLO 4

(Controllo Analogo)

1. "Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A." opera come soggetto in *house* su cui il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, d'intesa con le Regioni Lombardia e Veneto e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, esercita il controllo analogo ai sensi della disciplina nazionale e dell'Unione Europea.

2. Ai fini del Controllo Analogo a quello esercitato sui propri servizi, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti d'intesa con le Regioni Veneto e Lombardia e con le Province autonome di Trento e Bolzano, impartisce periodicamente agli Amministratori della Società direttive vincolanti in ordine al programma di attività, all'organizzazione, alle politiche economiche, finanziarie e di sviluppo. Le direttive sono previamente comunicate agli azionisti ai fini della verifica dell'equilibrio economico finanziario.

Gli Amministratori della Società sono tenuti a comunicare preventivamente al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti alle Regioni Lombardia e Veneto e alle Province Autonome di Trento e di Bolzano l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio di Amministrazione, fornendo tempestivamente ogni necessaria informazione sulle delibere da assumere nella stessa seduta. E' in facoltà del

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti d'intesa con le Regioni Lombardia e Veneto e con le Province Autonome di Trento e di Bolzano, demandare l'esercizio del controllo analogo congiunto ad un comitato a tale scopo dedicato, istituito con atto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di cui all'art. 2, comma 2 del D.P.C.M. del 6 agosto 2021 senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

TITOLO II

Capitale sociale - Azioni - Obbligazioni e Finanziamenti

ARTICOLO 5

(Capitale sociale)

1. Il capitale sociale è di Euro 1.000.000,00 (unmilione virgola zero zero) diviso in numero 1.000.000 (unmilione) di azioni ordinarie senza valore nominale.
2. Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante conferimenti di beni in natura e di crediti da parte dei soci.

ARTICOLO 6

(Azioni)

1. Le azioni sono rappresentate da titoli azionari e sono indivisibili.
2. La qualità di azionista costituisce, di per sé sola, adesione al presente statuto.

ARTICOLO 7

(Esercizio dei diritti dell'azionista)

1. I diritti dell'azionista sono esercitati dalle Amministrazioni partecipanti in proporzione alla quota di capitale sociale da ciascuna di esse detenuta, nel rispetto delle norme previste dal Codice Civile e dal presente Statuto e fatte salve le speciali disposizioni in materia di designazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, così come stabilite all'articolo 3, commi 5 e 6, del Decreto-Legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 8 maggio 2020 n. 31 e successive modificazioni.

ARTICOLO 8

(Obbligazioni e finanziamenti)

1. L'assemblea straordinaria può deliberare a maggioranza di due terzi, nel rispetto della normativa primaria e regolamentare in vigore, l'emissione di obbligazioni.
2. La Società può acquisire dai soci versamenti e finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto della normativa vigente. Resta fermo che l'esecuzione dei versamenti e la concessione dei finanziamenti da parte dei soci è libera.

TITOLO III

Assemblea

ARTICOLO 9

(Convocazione)

1. Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate dal Consiglio di Amministrazione ogni qual volta esso lo ritiene opportuno ovvero, senza ritardo, quando ne sia fatta domanda dai soci, con l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno.
2. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale nel caso in cui la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando lo richiedano particolari ragioni relative alla struttura ed all'oggetto della Società; gli Amministratori segnalano nella relazione sulla gestione le ragioni dell'eventuale differimento.

3. L'Assemblea straordinaria è convocata nei casi e per gli oggetti previsti dalla Legge.
4. L'Assemblea è convocata mediante — avviso contenente il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare — da comunicarsi con telegramma o fax o e-mail o lettera raccomandata consegnata a 'mano o a mezzo di servizio postale, con prova dell'avvenuto ricevimento, almeno quindici giorni prima dell'assemblea. In caso di urgenza detto termine può essere ridotto a otto giorni prima dell'adunanza.
5. E' tuttavia valida l'Assemblea in difetto della formale convocazione, qualora in essa sia rappresentato l'intero capitale sociale e intervenga la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.
6. Nell'avviso di convocazione può essere indicato un luogo diverso da quello ove è posta la sede sociale; purché in Italia, e può altresì essere stabilito un giorno per l'eventuale seconda convocazione. La seconda convocazione non può essere fissata per lo stesso giorno indicato per la prima.
7. L'Assemblea delibera sugli oggetti attribuiti alla sua competenza sulla base dello Statuto e delle disposizioni di legge e regolamentari, anche di natura speciale, tempo per tempo vigenti.

ARTICOLO 10

(Diritto di intervento e diritto di voto)

1. Ogni azione dà diritto ad un voto.
2. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, può svolgersi anche per videoconferenza o per teleconferenza, con gli intervenuti dislocati in più luoghi contigui o distanti audio-video o audio collegati, a condizione che:
 - siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il soggetto verbalizzante;
 - sia consentito al Presidente dell'Assemblea di svolgere i propri compiti, ivi compreso accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti;
 - sia consentito al Presidente e al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
 - sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione simultanea e d'intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
 - siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea tenuta ai sensi dell'art. 2366, quarto comma, del codice civile) i luoghi collegati a cura della Società, nei quali gli intervenienti possono affluire.
3. Verificatisi tali requisiti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano insieme il Presidente ed il soggetto verbalizzante.
4. Il socio può farsi rappresentare nella Assemblea ai sensi di Legge.

ARTICOLO 11

(Presidenza dell'Assemblea)

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dalla persona designata dall'Assemblea stessa.
2. Spetta al Presidente dell'Assemblea verificare la regolarità della costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento ed accertare i risultati delle votazioni; degli esiti di tale accertamento dovrà essere dato conto nel verbale.
3. L'Assemblea, su designazione del Presidente, nomina un segretario, anche non socio, da cui farsi assistere nella redazione del verbale. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea è redatto da un notaio

incaricato dal Presidente.

ARTICOLO 12

(Costituzione e deliberazione dell'Assemblea)

1. Per la costituzione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria nonché per la validità delle relative deliberazioni si applicano le norme di Legge e di Statuto.
2. E' consentita l'espressione del diritto di voto per corrispondenza.

TITOLO IV

Consiglio di amministrazione

ARTICOLO 13

(Consiglio di amministrazione)

1. La Società è amministrata, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del Decreto-Legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 maggio 2020, n. 31, e successive modificazioni, da un Consiglio di amministrazione, nominato dall'Assemblea dei soci, composto da cinque membri, in possesso dei requisiti di cui all'art. 14.
2. Tre membri - di cui uno con funzioni di Presidente, uno con funzioni di Amministratore Delegato e un consigliere con delega come prevista dall'art. 3, comma 5-ter, secondo periodo, del Decreto-Legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 maggio 2020, n. 31, e successive modificazioni - sono designati dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con l'Autorità politica competente in materia di sport.
3. Gli altri due membri sono designati uno dalla Regione Lombardia e l'altro congiuntamente dalla Regione Veneto e dalle Province Autonome di Trento e di Bolzano.
4. Gli Amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli Amministratori sono rieleggibili.
5. Due quinti dei componenti del Consiglio di amministrazione devono appartenere al genere meno rappresentato con arrotondamento per eccesso all'unità superiore.
6. Ai membri del Consiglio di amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio, nonché un compenso determinato dall'Assemblea conformemente alla normativa vigente; è in ogni caso fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza, premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività o trattamenti di fine mandato.
7. E' fatto, inoltre, divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

ARTICOLO 14

(Requisiti per gli Amministratori)

1. Fermo restando quanto stabilito all'articolo 11, comma 1, del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175, l'assunzione della carica di Amministratore è subordinata al possesso dei requisiti di seguito specificati, il cui difetto determina la decadenza dalla carica. Questa è dichiarata dal Consiglio di amministrazione entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto.
2. I Consiglieri di amministrazione devono essere scelti secondo i criteri di professionalità e competenza tra persone che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio, anche in via alternativa, di:
a) attività di amministrazione o di controllo, ovvero, compiti direttivi presso imprese;

b) attività professionali o di insegnamento universitario in materie giuridiche, economiche, finanziarie o tecnico-scientifiche, attinenti o comunque funzionali all'attività di impresa;

c) funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni, operanti in settori attinenti a quello di attività dell'impresa, ovvero presso enti o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori, purché l'esercizio delle relative funzioni comporti la gestione di risorse economico-finanziarie.

3. Il Presidente dell'organo di amministrazione deve aver maturato, per almeno un quinquennio, un'esperienza complessiva nelle attività di cui al precedente comma e aver svolto, per almeno un mandato, incarichi di competenza degli organi di amministrazione o di controllo in società comparabili per dimensioni e caratteristiche aziendali.

L'Amministratore Delegato deve aver maturato, per almeno un quinquennio, una esperienza complessiva nelle attività di cui al precedente comma e aver svolto, per almeno un mandato, incarichi di componente degli organi di amministrazione in società comparabili per dimensioni e caratteristiche aziendali.

4. Gli Amministratori cui siano state delegate in modo continuativo, ai sensi dell'articolo 2381, comma 2, del codice civile, attribuzioni gestionali proprie del Consiglio di amministrazione, possono rivestire la carica di Amministratore in non più di due ulteriori Consigli in società per azioni. Ai fini del calcolo di tale limite, non si considerano gli incarichi di Amministratore in società controllate o collegate. Gli Amministratori cui non siano state delegate le attribuzioni di cui sopra, possono rivestire la carica di Amministratore in non più di cinque ulteriori Consigli in società per azioni.

5. Costituisce causa di ineleggibilità o decadenza per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni, dalle funzioni di amministratore:

(i) l'emissione a suo carico di una sentenza di condanna, anche non definitiva e fatti salvi gli effetti della riabilitazione, per taluno dei delitti previsti:

a) dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;

b) dal Titolo XI del Libro V del codice civile e dal Regio Decreto del 16 marzo 1942, n. 267 o dal Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14;

c) dalle norme che individuano i delitti contro la Pubblica Amministrazione, contro la fede pubblica contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero in materia tributaria;

d) dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale nonché dall'articolo 73 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;

(ii) l'emissione a suo carico di una sentenza di condanna irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

(iii) l'emissione a suo carico di misure di prevenzione disposte dall'Autorità Giudiziaria ai sensi del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione.

Costituisce altresì causa di ineleggibilità l'emissione del Decreto che disponga il giudizio o del decreto che disponga il giudizio immediato per taluno dei delitti di cui al primo periodo, paragrafo (i), lettere a), b), c) e d), senza che sia intervenuta una sentenza di proscioglimento anche non definitiva, ovvero di una sentenza di condanna definitiva che accerti la commissione dolosa di un danno erariale.

Gli Amministratori che nel corso del mandato dovessero ricevere la notifica di un Decreto che dispone il giudizio o del decreto che dispone il giudizio immediato per taluno dei delitti di cui al primo periodo, paragrafo (i), lettere a), b), c) e d), ovvero di una sentenza di condanna definitiva che accerti la commissione dolosa di un danno erariale devono darne immediata comunicazione all'organo di amministrazione, con obbligo di riservatezza.

Il Consiglio di amministrazione verifica, nella prima riunione utile e comunque entro i dieci giorni successive alla conoscenza dell'emissione dei provvedimenti di cui al terzo periodo, l'esistenza di una delle ipotesi ivi indicate e convoca, entro quindici giorni, l'Assemblea al fine di deliberare in merito all'eventuale permanenza nella carica dell'amministratore, formulando al riguardo una proposta motivata che tenga conto di un possibile preminente interesse della Società alla permanenza stessa dell'Amministratore.

Nel caso in cui l'assemblea non deliberi la permanenza dell'Amministratore, quest'ultimo decade automaticamente dalla carica per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni.

Se la verifica, da parte del Consiglio di amministrazione, effettuata dopo la chiusura dell'esercizio sociale, la proposta sottoposta all'Assemblea convocata per l'approvazione del relativo bilancio, fermo restando il rispetto dei termini previsti dalla normativa vigente.

Nel caso in cui l'Assemblea non approvi la proposta formulata dal Consiglio di amministrazione, l'Amministratore decade con effetto immediato dalla carica per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni.

Fermo restando quanto previsto dai precedenti periodi, decade automaticamente per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni, dalla carica di Amministratore, con contestuale cessazione delle deleghe conferitegli, l'Amministratore delegato sottoposto:

a) ad una pena detentiva;

b) ad una misura cautelare di custodia cautelare o di arresti domiciliari, all'esito del procedimento di cui all'articolo 309 o all'articolo 311, comma 2, del codice di procedura penale, ovvero dopo il decorso dei relativi termini di instaurazione. Analoga decadenza si determina nel caso in cui l'Amministratore Delegato sia sottoposto ad altro tipo di misura cautelare personale o di prevenzione personale il cui provvedimento non sia più impugnabile, qualora tale misura sia ritenuta da parte del Consiglio di amministrazione tale da rendere impossibile lo svolgimento delle deleghe conferite.

6. Costituiscono cause di sospensione dalle funzioni di Amministratore:

(i) l'applicazione provvisoria di una delle misure previste dall'articolo 67, comma 3, del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

(ii) l'esecuzione o la notificazione di una misura cautelare di tipo personale.

Il Consiglio di amministrazione iscrive l'eventuale revoca dei soggetti, dei quali ha dichiarato la sospensione, fra le materie da trattare nella prima assemblea successiva al verificarsi di una delle cause di sospensione indicate ai precedenti punti (i) e (ii); la revoca è dichiarata, sentito l'interessato, nei confronti del quale è effettuata la contestazione almeno quindici giorni prima della sua audizione.

La sospensione si applica in ogni caso per l'intera durata delle misure di cui ai precedenti punti (i) e (ii).

Nel caso vengano meno misure che hanno dato luogo alla sospensione, il Consigliere non revocato è reintegrato nel pieno delle proprie funzioni.

Ai fini del presente comma, la sentenza di applicazione della pena, ai sensi

dell'articolo 444 del codice di procedura penale, è equiparata alla sentenza di condanna, salvo il caso di estinzione del reato.

Ai fini dell'applicazione del presente comma, il Consiglio di amministrazione accerta la sussistenza delle situazioni ivi previste, con riferimento a fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti esteri, sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale.

ARTICOLO 15

(Sostituzione degli Amministratori)

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, si provvede ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile nel rispetto di quanto previsto del presente Statuto in materia di equilibrio fra i generi e di rappresentanza dei dipendenti.

ARTICOLO 16

1. La gestione della Società spetta al Consiglio di amministrazione, il quale compie le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale di cui all'art. 3, in osservanza delle direttive vincolanti di cui al comma 2 dell'articolo 4, escluse soltanto quelle che la Legge riserva all'Assemblea dei Soci. Ai sensi dell'art. 2365 del codice civile, sono attribuite alla competenza del Consiglio di amministrazione l'adeguamento dello Statuto a disposizioni normative e, come già disposto dall'articolo 2 del presente Statuto, il trasferimento della sede all'interno del territorio nazionale e l'istituzione e/o la soppressione di sedi secondarie.

Nelle materie sopra elencate resta salva, in ogni caso, la competenza dell'Assemblea, con la possibilità che la stessa assuma le relative deliberazioni.

2. Ai sensi dell'art. 11, comma 9, lettera a), del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175, il Consiglio di amministrazione può attribuire - nei limiti di cui all'art. 2381 del codice civile - deleghe di gestione ad uno solo dei suoi componenti, denominato Amministratore Delegato, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea.

Ai sensi dell'art. 3, comma 5-ter, primo periodo, del Decreto-Legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 maggio 2020, n. 31, come modificato dal Decreto-Legge 5 febbraio 2024, n. 10, all'Amministratore Delegato sono attribuite per legge le funzioni di commissario straordinario per la realizzazione degli interventi stradali e ferroviari di cui all'Allegato 1 del medesimo Decreto-Legge, nonché degli interventi di cui all'articolo 16, comma 3-bis, del Decreto-Legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 novembre 2021, n. 156.

Ai sensi dell'art. 3, comma 5-ter, secondo periodo, del Decreto-Legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 maggio 2020, n. 31, come modificato dal Decreto-Legge 5 febbraio 2024, n. 10, il Consiglio di Amministrazione delega al consigliere designato ai sensi dell'art. 3, comma 5, lettera a), n. 3) del citato Decreto-Legge n. 16 del 2020, le proprie attribuzioni in materia di monitoraggio e coordinamento delle attività di internal auditing e rendicontazione.

Sulle funzioni delegate ai sensi del presente comma, il Consiglio di Amministrazione può, in qualunque momento, impartire direttive e avocare a sé operazioni rientranti nella delega.

Solo a tali componenti, nel caso di attribuzione di deleghe operative di cui sopra, possono essere riconosciuti compensi ai sensi dell'art. 2389, comma 3, del codice civile nel rispetto della normativa vigente.

3. Gli organi delegati assicurano che l'assetto organizzativo, amministrativo e

contabile sia adeguato alla natura ed alle dimensioni dell'impresa sociale e devono riferire al Consiglio di amministrazione ed al Collegio Sindacale almeno ogni sei mesi sul generale andamento della gestione della Società, sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo - per dimensioni qualitative e quantitative ovvero per caratteristiche - effettuate dalla Società e dalle sue controllate.

4. Fermo quanto sopra indicato per l'Amministratore Delegato, il Consiglio può, altresì, conferire deleghe per singoli atti anche ad altri componenti del Consiglio di amministrazione, a condizione che non siano previsti compensi aggiuntivi. Il Consiglio di amministrazione può altresì nominare un Direttore Generale, determinandone poteri e funzioni. Nel caso in cui il Consiglio di amministrazione decida di procedere alla nomina di un Direttore Generale, l'incarico è conferito all'Amministratore Delegato in carica, conformemente all'art. 3, comma 5-quater, del Decreto-Legge n. 16 del 2020.

5. Il Consiglio di amministrazione può nominare un Segretario, anche estraneo al Consiglio stesso. Ove alle proprie riunioni non intervenga il Segretario, il Consiglio provvede di volta in volta alla designazione di un sostituto.

ARTICOLO 17

(Adunanze dell'Organo Amministrativo)

1. Il Consiglio di amministrazione si riunisce, nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri o dal Collegio Sindacale.

2. La convocazione é fatta dal Presidente mediante avviso comunicato, almeno tre giorni prima della riunione, a ciascun Amministratore e a ciascun Sindaco effettivo con qualsiasi mezzo idoneo a provarne l'avvenuto ricevimento, ivi compresi telegramma, fax, e-mail, raccomandata a mano e raccomandata con avviso di ricevimento. Nei casi di urgenza, il termine per la convocazione è ridotto a un giorno.

3. In difetto di tali formalità o termini, il Consiglio di amministrazione delibera validamente con la presenza di tutti i componenti in carica e con la presenza dell'intero Collegio Sindacale.

4. Le riunioni del Consiglio di amministrazione possono tenersi anche per teleconferenza o per videoconferenza, con gli intervenuti dislocati in più luoghi contigui o distanti audio-video o audio collegati, a condizione che:

- siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il soggetto verbalizzante;
- sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al Presidente e al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione simultanea e d'intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

5. Verificatisi tali requisiti, il Consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano insieme il Presidente ed il soggetto verbalizzante della riunione stessa.

6. Alle riunioni del Consiglio di amministrazione può partecipare, senza diritto di voto, l'Amministratore Delegato della Fondazione di cui all'art. 2 del Decreto-Legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 maggio 2020, n. 31, e

successive modificazioni.

ARTICOLO 18

(Presidenza della riunione del Consiglio di amministrazione)

1. Le riunioni del Consiglio di amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza impedimento, dall'amministratore più anziano di età.

ARTICOLO 19

(Deliberazioni del Consiglio di amministrazione)

1. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

2. Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, i cui estratti analogamente sottoscritti fanno piena prova.

3. La funzione di controllo interno riferisce al Consiglio di amministrazione ovvero ad apposito Comitato costituito all'interno dello stesso.

ARTICOLO 20

(Rappresentanza della Società)

1. Il Presidente della Società ha la rappresentanza generale della Società nei confronti dei terzi ed in giudizio.

2. In caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione, la rappresentanza spetta all'amministratore più anziano di età, la cui firma fa fede di fronte ai terzi dell'assenza o dell'impedimento del Presidente. La rappresentanza della Società spetta altresì al consigliere munito di delega del Consiglio, nell'ambito delle attribuzioni delegate.

3. Il Presidente assicura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di amministrazione.

TITOLO V

(Collegio sindacale e revisione legale dei conti)

ARTICOLO 21

(Collegio Sindacale)

1. Il Collegio Sindacale della Società, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del Decreto-Legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 maggio 2020, n. 31, e successive modificazioni, si compone di cinque membri, nominati dall'Assemblea dei soci, tra cui il Presidente.

2. Tre sindaci - di cui uno con funzioni di Presidente sono designati dal Ministro delle infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con l'Autorità di Governo competente in materia di sport.

3. Due sindaci sono designati congiuntamente dalle Regioni Lombardia e Veneto e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.

4. Due Sindaci appartengono al genere meno rappresentato.

5. I Sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. I Sindaci sono rieleggibili.

6. Il Collegio Sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni ed assiste alle adunanze del Consiglio di amministrazione e dell'Assemblea. Il Collegio Sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei Sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti, ai sensi dell'art. 2404 del codice civile.

7. La retribuzione annuale dei Sindaci viene determinata dall'Assemblea all'atto della loro nomina, per l'intero periodo di durata del loro mandato, ai sensi dell'articolo 2402 del codice civile. E' in ogni caso fatto divieto di corrispondere

gettoni di presenza o trattamenti di fine rapporto.

ARTICOLO 22

(Requisiti per i sindaci)

1. Fermo restando quanto stabilito all'articolo 11, comma 1, del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175, l'assunzione della carica di Sindaco è subordinata al possesso dei requisiti di seguito specificati, il cui difetto determina la decadenza dalla carica. Questa è dichiarata dal Collegio Sindacale entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto.

2. I componenti del Collegio Sindacale devono essere scelti secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato un'esperienza complessiva, di almeno un triennio, attraverso l'esercizio delle attività previste dall'articolo 2397 del codice civile.

Il Presidente del Collegio Sindacale deve aver maturato, per almeno un quinquennio, un'esperienza complessiva nelle attività di cui al precedente comma e aver svolto, per almeno un mandato, incarichi di componente degli organi di amministrazione o di controllo in società comparabili per dimensioni e caratteristiche aziendali.

3. Costituisce causa di ineleggibilità o decadenza per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni, dalle funzioni di sindaco:

(i) l'emissione a suo carico di una sentenza di condanna anche non definitiva e fatti salvi gli effetti della riabilitazione, per taluno dei delitti previsti:

a) dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;

b) dal titolo XI del libro V del codice civile e dal Regio Decreto del 16 marzo 1942, n. 267 o dal Decreto-Legislativo 12 gennaio 2019 n. 14;

c) dalle norme che individuano i delitti contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero in materia tributaria;

d) dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale nonché dall'articolo 73 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;

(ii) l'emissione a suo carico di una sentenza di condanna irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

(iii) l'emissione a suo carico di misure di prevenzione disposte dall'Autorità Giudiziaria ai sensi del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione. Costituisce altresì causa di ineleggibilità l'emissione del decreto che disponga il giudizio o del decreto che disponga il giudizio immediato per taluno dei delitti di cui al primo periodo, paragrafo (i), lettere a), b), c) e d), senza che sia intervenuta una sentenza di proscioglimento, anche non definitiva, ovvero di una sentenza di condanna definitiva che accerti la commissione dolosa di un danno erariale.

I Sindaci che nel corso del mandato dovessero ricevere la notifica di un decreto che dispone il giudizio o del decreto che dispone il giudizio immediato per taluno dei delitti di cui al primo periodo, paragrafo (i), lettere a), b), c) e d), ovvero di una sentenza di condanna definitiva che accerti la commissione dolosa di un danno erariale devono darne immediata comunicazione all'organo di controllo, con obbligo di riservatezza.

Il Collegio Sindacale verifica, nella prima riunione utile e comunque entro i dieci giorni successivi alla conoscenza dell'emissione dei provvedimenti di cui al terzo

periodo, l'esistenza di una delle ipotesi ivi indicate e chiede all'organo amministrativo di convocare l'Assemblea, da tenersi entro i successivi quindici giorni, al fine di deliberare in merito all'eventuale permanenza nella carica del Sindaco, formulando al riguardo una proposta motivata che tenga conto di un possibile preminente interesse della Società alla permanenza stessa del Sindaco.

Se la verifica da parte del Collegio Sindacale è effettuata dopo la chiusura dell'esercizio sociale, la proposta è sottoposta all'Assemblea convocata per l'approvazione del relativo bilancio, fermo restando il rispetto dei termini previsti dalla normativa vigente.

Nel caso in cui l'Assemblea non approvi la proposta formulata del Collegio Sindacale, il Sindaco decade con effetto immediato dalla carica per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni.

4. Costituiscono cause di sospensione dalle funzioni di Sindaco:

(i) l'applicazione provvisoria di una delle misure previste dall'articolo 67, comma 3, del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

(ii) l'esecuzione o la notificazione di una misura cautelare di tipo personale.

Il Collegio Sindacale chiede l'iscrizione dell'eventuale revoca dei soggetti, dei quali ha dichiarato la sospensione, fra le materie da trattare nella prima assemblea successiva al verificarsi di una delle cause di sospensione indicate ai precedenti punti (i) e (ii); la revoca è dichiarata, sentito l'interessato nei confronti del quale è effettuata la contestazione almeno quindici giorni prima della sua audizione.

La sospensione si applica in ogni caso per l'intera durata delle misure di cui ai precedenti punti (i) e (ii).

Nel caso vengano meno misure che hanno dato luogo alla sospensione, il Sindaco non revocato è reintegrato nel pieno delle proprie funzioni.

Ai fini del presente comma, la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata alla sentenza di condanna, salvo il caso di estinzione del reato.

Ai fini dell'applicazione del presente comma, il Collegio Sindacale accerta la sussistenza delle situazioni ivi previste, con riferimento a fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti esteri, sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale.

ARTICOLO 23

(Compiti del Collegio Sindacale)

1. Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adequatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla Società, nonché sul suo concreto funzionamento; svolge altresì ogni altra attività ad esso attribuita dalla Legge.

ARTICOLO 24

(Il Revisore Legale del Conti)

1. La revisione legale dei conti della Società è esercitata da una società di revisione iscritta nell'apposito registro.

ARTICOLO 25

(Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili)

1. Il Consiglio di Amministrazione nomina, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, per un periodo non inferiore alla durata in carica del loro mandato e non superiore a sei esercizi, il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di cui all'art. 154-bis del testo unico delle disposizioni in materia finanziaria (Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni).

2. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve possedere in requisiti di onorabilità previsti per gli Amministratori.
3. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve essere scelto secondo criteri di professionalità e competenza tra i dirigenti che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno tre anni nell'area amministrativa presso imprese o società di consulenza o studi professionali.
4. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari può essere revocato dal Consiglio di amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, solo per giusta causa.
5. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari decade dall'ufficio in mancanza dei requisiti necessari per la carica. La decadenza è dichiarata dal Consiglio di Amministrazione entro trenta giorni dalla conoscenza del difetto sopravvenuto.
6. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari predispone adeguate procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio d'esercizio e, ove previsto, del bilancio consolidato.
7. Il Consiglio di Amministrazione vigila affinché il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari disponga di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti a lui attribuiti, nonché sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili.
8. Gli organi amministrativi delegati e il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari attestano, con apposita relazione, allegata al bilancio d'esercizio e, ove previsto, al bilancio consolidato, l'adeguatezza e l'effettiva applicazione delle procedure di cui al comma 6, nel corso dell'esercizio cui si riferiscono i documenti, nonché la corrispondenza di questi alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e la loro idoneità a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società, nonché, ove previsto il bilancio consolidato, dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento.

TITOLO VI
Esercizio sociale — Utili
ARTICOLO 26
(Esercizio sociale)

1. L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla formazione del bilancio sociale a norma del codice civile.

ARTICOLO 27
(Utili)

1. Gli utili netti sono così destinati:
 - per il 5% (cinque per cento) al fondo riserva legale secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
 - quanto al residuo, secondo quanto deliberato dall'Assemblea.

TITOLO VII
Clausole finali
ARTICOLO 28
(Scioglimento)

1. Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi ragione o causa allo scioglimento della Società, l'Assemblea straordinaria determina le modalità e i criteri della liquidazione, nominando uno o più liquidatori, fissandone i poteri ed individuando i relativi compensi.

ARTICOLO 29

(Rinvio alle norme di legge)

1. Per quanto non previsto nel presente Statuto, valgono le norme di Legge vigenti.

Firmato Veronica Vecchi

Firmato Alfredo Maria Becchetti Notaio

Certificazione di conformità di copia redatta su supporto digitale ad originale redatto su supporto analogico.

(art.22, D. Lgs. 7\3\2005 n.82 e art. 68 ter, L. 16\2\1913 n.89)

Io sottoscritto dott. Alfredo Maria Becchetti Notaio in Roma, iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di detta città, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata del certificato serie n. 4d 0f, scopo

<http://ca.notariato.it/documentazione/CPSCNN.pdf>

http://ca.notariato.it/documentazione/MOCNN_CA.pdf, 1.3.76.16.6 vigente fino al giorno 5 settembre 2026 alle ore 09:27:22, rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority), certifico che la presente copia, composta di venti pagine e di altrettanti mezzi fogli, redatta su supporto digitale, è conforme al documento originale, redatto su supporto analogico, conservato ai miei rogiti e firmato a norma di legge.

Roma, lì venti maggio duemilaventiquattro.

(file firmato digitalmente dal Notaio Alfredo Maria Becchetti)

- Nome e cognome: ALFREDO MARIA BECCHETTI
- Codice fiscale: IT: BCCLRD68T01H501I
- Titolo: Notaio
- Organizzazione: DISTRETTO NOTARILE DI ROMA: 02126441001
- Nazione: IT
- Numero di serie: 4d 0f
- Rilasciato da: Consiglio Nazionale del Notariato
- Usi del Certificato: Non repudiation (40)
- Scopi del certificato: <http://ca.notariato.it/documentazione/CPSCNN.pdf>,
http://ca.notariato.it/documentazione/MOCNN_CA.pdf, 1.3.76.16.6
- Validità: dal giorno 05/09/2023 alle 09:27:22 al giorno 05/09/2026 alle 09:27:22
- Stato di revoca: il certificato NON risulta revocato

APPENDICE n. 4

ARTICOLO DI SARA HAMADO:

"MAFIE DELOCALIZZATE AL NORD ED ESTERIORIZZAZIONE DEL METODO MAFIOSO. GLI INTRICATI SVILUPPI ERMENEUTICI, RICONDOTTI NELL'ALVEO DEL CONTESTO VENETO

SOMMARIO: 1. Premessa – 2. I tortuosi sviluppi interpretativi delle mafie delocalizzate al Nord. Il nodo (irrisolto?) dell'esteriorizzazione del metodo mafioso – 3. Il contesto veneto – 4. Conclusioni.

1. Premessa

L'espansione delle mafie c.d. "storiche" verso nuovi territori, specialmente dell'Italia settentrionale o financo stranieri, si è viepiù consolidata negli anni sino a giungere a forme di stanziamento stabile².

La migrazione si spiega alla luce del tessuto economico-finanziario e produttivo delle regioni "infiltrate", particolarmente florido e sviluppato e dunque attraente³. L'insediamento in zone, almeno inizialmente, refrattarie a comprendere il linguaggio o la "prossemica" tipiche delle consorterie mafiose ha favorito una metamorfosi delle stesse, le quali, in ragione di quel contesto peculiare, hanno spesso mutato la propria fisionomia operativa, sperimentando forme inedite di appartenenza, al fine di integrarsi compiutamente nelle comunità "colonizzate" e controllarne le attività imprenditoriali, politiche e amministrative⁴.

Il camaleontismo⁵ della criminalità organizzata alimenta le difficoltà nell'iscrivere cellule delocalizzate, autoctone o straniere nel novero della fattispecie di cui all'art. 416-bis c.p.

È la struttura dell'art. 416-bis c.p., caratterizzato da elementi costitutivi scarsamente definiti⁶, ad aver sollevato le maggiori questioni ermeneutiche, cui l'interprete è stato chiamato a dare risposta. La norma, accom-

² Sull'evoluzione storica e sociologica del fenomeno mafioso, v., ex multis, G. FIANDACA-S. COSTANTINO (a cura di), *La mafia le mafie. Tra vecchi e nuovi paradigmi*, Roma, 1994; R. SCIARRONE, *Mafie vecchie, mafie nuove. Radicamento ed espansione*, Roma, ult. ed., 2019; L. SCIASCIA, *La storia della mafia*, in *Quaderni radicali*, nn. 30-31, 1991.

³ F. Varese, *Mafie in movimento*, Torino, 2011.

⁴ In argomento, v. A. ALESSANDRI (a cura di), *L'espansione della criminalità organizzata nell'attività d'impresa al Nord*, in *Dir. pen. conf.*, 15 dicembre 2014; G. BELLONI – A. VESCO, *Come pesci nell'acqua. Mafia impresa e politica in Veneto*, Roma, 2018, p. 4 ss.; R. SCIARRONE (a cura di), *Mafie del Nord. Strategie criminali e contesti locali*, Roma, 2019.

⁵ Sulle abilità trasformiste delle mafie tradizionali, cfr. G. PIGNATONE – M. PRESTIPINO, *Modelli criminali. Mafie di ieri e di oggi*, Roma-Bari, 2019.

⁶ G. TURONE, *Il delitto di associazione mafiosa*, Milano, 2015, p. 29 ss.

pagnata sin dalla sua introduzione da quesiti complessi quanto il bene giuridico tutelato⁷, è stata ulteriormente messa alla prova dal fenomeno del radicamento in aree non tradizionali, soprattutto in riferimento alla sussunzione di queste compagini nel fatto tipico, così come disciplinato dall'art. 416-bis c.p.

Ad animare principalmente l'intenso dibattito dottrinale e giurisprudenziale, è stato il tema dell'esteriorizzazione del metodo mafioso nei casi di gruppi delocalizzati al Nord Italia o stranieri⁸, sostenuto da un persistente contrasto giurisprudenziale in seno alla Corte di cassazione, rispetto al requisito della capacità di intimidazione e alle sue modalità di accertamento, che resta, nonostante gli infruttuosi tentativi di rimessione alle Sezioni Unite, tutt'ora incerto⁹.

Delineate le premesse, il presente contributo si prefigge l'obiettivo di analizzare, da una prospettiva schiettamente giuridica, le più rilevanti vicende criminali involgenti associazioni mafiose, che hanno interessato la Regione Veneto nell'ultimo lustro, riconducendole nell'alveo del quadro legale sinteticamente esposto. Dal punto di vista metodologico, si è proceduto, anzitutto, allo studio della casistica esistente, focalizzandosi sulle recenti pronunce emesse in sede giudiziaria. Il contesto veneto, così ricostruito, è stato messo in dialogo con le proposte interpretative dell'art. 416-bis c.p.

Scopo ultimo della ricerca è contribuire, per quanto possibile, all'approfondimento e allo sviluppo di una comprensione consapevole dei fenomeni criminali nella Regione, in accordo con le finalità istituzionali dell'*Osservatorio per il contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa e la promozione della trasparenza*¹⁰.

⁷ Solo a titolo di esempio, si pensi all'annosa questione sulla configurabilità del concorso esterno, cfr., *ex plurimis*, V. MAIELLO, *Concorso esterno tra indeterminatezza legislativa e tipizzazione giurisprudenziale*, Torino, 2014; A. CAVALIERE, *Il concorso eventuale nel reato associativo. Le ipotesi delle associazioni per delinquere e di tipo mafioso*, Napoli, 2003.

⁸ Di recente, E. MAZZANTINI, *Il punto su "mafie delocalizzate" e impiego del metodo mafioso*, in *Dir. pen. proc.*, 2020, n. 9, p. 1270 ss.

⁹ L'argomento verrà approfondito nel § 2.

¹⁰ Cfr. L.R. 28 dicembre 2012, n. 48, art. 15, co.2, lett. a).

2. I tortuosi sviluppi interpretativi delle mafie delocalizzate al Nord. Il nodo (irrisolto?) dell'esteriorizzazione del metodo mafioso

Alcuni anni fa, è stato osservato in dottrina¹¹ come, tra le regioni del Centro-Nord, il Veneto risultasse tra quelle meno coinvolte da inchieste che avessero acclarato, con sentenza irrevocabile di condanna, il radicamento ex art. 416-bis di sodalizi riconducibili a mafie "storiche". Nell'ultimo decennio, si è assistito, invece, all'instaurazione di molteplici processi a fronte della presunta – e, per certune ipotesi, accertata in via definitiva – presenza di locali di camorra, 'ndrangheta e Cosa nostra, nonché di gruppi mafiosi stranieri.

La rassegna dei giudizi conclusi, di cui si darà conto *infra* § 3, dimostra, innanzitutto e una volta di più, la natura liquida delle consorterie mafiose¹², capaci di permeare con incredibile agio città ritenute culturalmente lontane dai codici comportamentali dei territori di origine¹³. In secondo luogo, conferma come, anche in questa Regione, al centro della discussione processuale si sia imposta la *vexata quaestio* dell'accertamento del metodo mafioso.

È proprio di fronte a scenari "in movimento"¹⁴, ad una infiltrazione sempre più accorta, silenziosa e "secolarizzata", che si è affermato il problema dell'ascrizione tipologica delle neoformazioni associative entro il perimetro dell'art. 416-bis c.p., in particolare se si debba sempre, imprescindibilmente, vagliare la sussistenza di tutti i requisiti normativizzati dalla fattispecie in parola ovvero se, per talune gemmazioni, possano darsi per presupposti.

Le maggiori difficoltà derivano invero dalla struttura bifronte¹⁵ del 416-bis, definito "a tipicità debole"¹⁶ per gli elementi costitutivi scarsamente determinati del comma terzo, a mente del quale un'associazione è di tipo mafioso quando «coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento

¹¹ G. BELLONI – A. VESCO, *Come pesci nell'acqua. Mafia impresa e politica in Veneto*, cit., p.15.

¹² F. VITARELLI, *L'operatività del 416-bis in contesti non tradizionali: una tipicità liquida? Risvolti pratici e persistenti questioni teoriche all'esito del processo "mafia capitale"*, in *Leg. pen.*, 2020.

¹³ G. AMARELLI, *Mafie delocalizzate all'estero: la difficile individuazione della natura mafiosa tra fatto e diritto*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2019, n. 3, p. 1200. L'Autore osserva come «la risalente concezione sociologica c.d. culturalista della mafia come accadimento geograficamente e storicamente circoscritto nel ben delimitato contesto d'origine del Mezzogiorno d'Italia dello scorso secolo, destinato ad estinguersi gradualmente con l'innalzarsi del livello culturale in quei territori, si è rivelata del tutto infondata».

¹⁴ F. VARESE, *Mafie in movimento*, cit.

¹⁵ Parlano di «realtà criminale bifronte a "geometria variabile"» A. BALSAMO - S. RECCHIONE, *Mafie al Nord. L'interpretazione dell'art. 416 bis c.p. e l'efficacia degli strumenti di contrasto*, in *Dir. pen. cont.*, 18 ottobre 2013, n. 3.

¹⁶ G. FIANDACA, *Mafia capitale: metodo mafioso e metodo corruttivo non vanno sovrapposti*, in *Foro it.*, (Foronews), 26 giugno 2020.

ed omertà che ne deriva». Trattasi di parametri mutuati dalle scienze socio-criminologiche, figli dell'epoca storica (1982) in cui è stata introdotta la disposizione, ove a dominare erano le "grandi mafie" operanti al Sud Italia¹⁷, Cosa nostra su tutte.

La previsione di criteri specializzanti debolmente tipizzati se, da un lato, ha garantito una certa flessibilità all'art. 416-bis¹⁸, dall'altro ha costretto gli interpreti a riempire di significato tali indicatori, al fine di proporre un'ermeneusi evolutiva della fattispecie che consentisse di ricondurvi i fenotipi diversi da quelli storici, laddove più impervio è il riscontro giudiziale della vis sopraffattrice e dell'assoggettamento omertoso.

Sulla riconoscibilità *ab externo* del metodo in tema di mafie delocalizzate al Nord Italia e straniere, si è generato un lungo contrasto interno alla giurisdizione di legittimità¹⁹.

Un primo (maggioritario) orientamento c.d. restrittivo²⁰ - coerente con la configurazione del delitto associativo di tipo mafioso a struttura mista²¹ - sosteneva la necessaria esteriorizzazione di un potere intimidatorio effettivo e attuale, richiedendo cioè, ai fini della consumazione del delitto, di accertare che i nuovi sodalizi avessero sprigionato, in concreto, un'effettiva forza prevaricatrice (con conseguente subordinazione psicologica) nelle aree insidiate, quale forma di condotta positiva imposta dalla locuzione "si avvalgono" ai sensi del comma 3. In altri termini, sarebbe indispensabile quantomeno un principio di esecuzione del programma criminoso, dunque un'attività esterna oggettivamente riscontrabile e tangibile, che si manifesti non per forza attraverso atti violenti o di minaccia²²: basta, infatti, che il condizionamento, implicante assoggettamento e omertà – per tali inten-

¹⁷ Cfr. G. TURONE, *Il delitto di associazione mafiosa*, cit., p. 29 ss.

¹⁸ Sul punto v. I. MERENDA- C. VISCONTI, *Metodo mafioso e partecipazione associativa nell'art. 416 bis*, in *La legislazione antimafia*, E. MEZZETTI- L. LUPÁRIA (a cura di), Bologna, 2019, p. 37 ss.

¹⁹ Diffusamente, C. VISCONTI, *Mafie straniere e 'ndrangheta al nord. Una sfida alla tenuta dell'art. 416 bis?*, in *Dir. Pen. Cont. - Riv. Trim.*, 2015, 1, p. 354 ss. Del pari, G. AMARELLI, *Mafie delocalizzate all'estero*, cit., p. 1197 ss.

²⁰ Cfr., *ex multis*, Cass. 5 giugno 2014, Albanese e altri; Cass. 20 dicembre 2013, D'Onofrio; Cass., sez. II, 24 aprile 2012, n. 31512, Barbaro; Cass. 13 febbraio 2006, Bruzzaniti; Cass., sez. I, 12 dicembre 2003, n. 9604, Marinaro.

²¹ G. SPAGNOLO, *Dai reati meramente associativi ai reati a struttura mista*, in AA.VV., *Beni e tecniche della tutela penale*, Milano, 1987, p. 156; ID., *L'associazione di tipo mafioso*, Padova, 1993, p. 52 p. 66; A. CAVALIERE, op. cit., p. 107; G. INSOLERA-T. GUERINI, *Diritto penale e criminalità organizzata*, Torino, 2022, p. 78.

²² Cass., sez. V, 16 marzo 2000 – 20 aprile 2000, n. 4893, CED 215965. Cfr. G. SPAGNOLO, *L'associazione di tipo mafioso*, cit., p. 30 ss.

dendosi il rifiuto a denunciare all'autorità giudiziaria per timore di conseguenze pregiudizievoli – provengano dal “prestigio criminale” di cui gode nel territorio l'organizzazione e siano avvertiti dalla collettività²³.

Il secondo (minoritario) orientamento c.d. estensivo²⁴ – aderente alla teoria dell'art. 416-bis quale reato associativo puro²⁵ – si è via via consolidato proprio a partire dai processi alle locali 'ndranghetiste ramificate in Piemonte e in Liguria²⁶, postulando, al contrario, una verifica della forza di intimidazione solo *potenziale*.

Infatti, ai fini dell'integrazione del reato *de quo* che il legislatore «ha configurato quale reato di pericolo, è sufficiente che il gruppo criminale considerato sia potenzialmente capace di esercitare intimidazione e, come tale sia percepito all'esterno, non essendo di contro necessario che sia stata effettivamente indotta una condizione di assoggettamento e omertà nei consociati attraverso il concreto esercizio di atti intimidatori»²⁷. E ancora «per qualificare come mafiosa, ai sensi del terzo comma dell'art. 416-bis c.p. un'organizzazione criminale è sufficiente la mera capacità di intimidire che essa abbia dimostrato all'esterno, da valutare tenendo conto del sodalizio, dell'ambiente di operatività, dei metodi utilizzati, della struttura organizzata e di qualsiasi altro elemento utile. Considerata la funzione anticipatoria della fattispecie criminosa, tale capacità può essere anche solo potenziale, per cui l'espressione «si avvalgono», contenuta nella norma, non presuppone solamente che la capacità di incutere timore si sia già imposta, ma deve essere intesa nel senso che i partecipi al sodalizio intendono avvalersi della loro intrinseca capacità intimidatoria per perseguire i

²³ I. MERENDA, *Mafie straniere e mafie delocalizzate nell'applicazione dell'art. 416-bis c.p.*, in *Diritto di difesa*, 2022, n. 4, p. 815.

²⁴ *Ex plurimis*, v., Cass., sez. I, 10 gennaio 2012, n. 5888, Garcea; Cass., sez. II, 10 gennaio 2012, n. 4304, Romeo; Cass., sez. V, 19 marzo 2013, Benedetto Massimo, inedita. Altresì, Cass., sez. I, 15 febbraio 2012 (10 gennaio 2012), n. 5888, in *CED*, n. 252418; Cass., sez. V, 21 luglio 2015 (3 marzo 2015), n. 31666, in *CED*, n. 264471; Cass., sez. II, 18 maggio 2017 (28 marzo 2017), n. 24850, in *CED*, n. 270290-01; Cass., sez. V, 21 giugno 2018 (24 maggio 2018), n. 28722, in *CED*, n. 273093-01.

²⁵ Secondo questa concezione, il reato si perfezionerebbe sin dal momento della costituzione di una organizzazione criminale, che intenda utilizzare la propria forza di intimidazione e sfruttare le derivate condizioni di assoggettamento omertoso, per la realizzazione degli obiettivi indicati dalla norma, anche se in concreto l'effetto intimidatorio non venga prodotto. Militano a favore di questa impostazione, A. BALSAMO - S. RECCHIONE, *Mafie al Nord*, cit., p. 11 ss.; R. M. SPARAGNA, *Metodo mafioso e c.d. mafia silente nei più recenti approdi giurisprudenziali*, in *Dir. Pen. Cont.*, 10 novembre 2015. In chiave critica, invece, F. SERRAINO, *Associazioni 'ndranghetiste di nuovo insediamento e problemi applicativi dell'art. 416-bis c.p.* in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2016, n. 1, p. 298 ss.

²⁶ Per una compiuta ricostruzione delle mafie radicate al Nord Italia, in particolare in Piemonte, v. F. SERRAINO, *Associazioni 'ndranghetiste di nuovo insediamento e problemi applicativi dell'art. 416-bis c.p.*, cit., p. 264 ss.; Per una rassegna ai processi piemontesi e liguri v. C. VISCONTI, *Mafie straniere e 'ndrangheta al Nord*, cit., p. 361 ss.

²⁷ Cass., sez. V, 25 giugno 2003 – 9 ottobre 2003, n. 38412, in *Cass. pen.*, 2005, p. 809. In questo senso anche Cass., sez. I, 10 gennaio 2012 – 15 febbraio 2012, n. 5888, *CED* 252418.

propri scopi criminali»²⁸. Per i patrocinatori di tale indirizzo, oltre al riscontro degli "indicatori di mafiosità" (ad es. tipici rituali di affiliazione, la ripartizione dei ruoli, la segretezza del vincolo, il rispetto dei rapporti gerarchici), fondamentale appare la constatazione del *collegamento* esistente con la casa-madre, poiché è proprio in virtù di questa connessione che risulterebbe dimostrata la pericolosità per l'ordine pubblico e dunque integrato l'art. 416-bis c.p.

Questa evoluzione interpretativa, promossa da parte della giurisprudenza di legittimità, si è sviluppata a partire da germinazioni silenziose di 'ndrangheta trasferitesi al Nord, ovverosia cellule inerti, 'mute', che apparentemente non hanno ancora manifestato esternamente atti di intimidazione, ma sarebbero senz'altro pronte a realizzare i reati-fine enunciati dal terzo comma.

Valorizzando la natura di reato di pericolo dell'art. 416-bis, il baricentro della prova si sposta così dalla rigorosa dimostrazione dell'estrinsecazione, concreta ed attuale, del metodo mafioso nella nuova area territoriale, ad una verifica della sua esistenza solo potenziale, desunta dalla relazione con la struttura matrice. Ragionare altrimenti, per chi sostiene questa tesi, frustrerebbe la scoperta di embrioni delocalizzati che non abbiano ancora espresso all'esterno la propria mafiosità e rischierebbe, senza idonei strumenti di contrasto, di legittimare il progresso di tali gruppi che, per quanto silenti, sarebbero in grado di inquinare il tessuto economico-sociale di riferimento²⁹.

Tale ricostruzione, è stato osservato³⁰, avvalga la lettura del 416-bis come reato a geometria variabile o a doppia intensità³¹, poiché, a differenza delle "nuove mafie" - ossia quelle associazioni criminali autoctone e originali, slegate da vincoli con aggregati tradizionali e operanti in territori locali delimitati³² - per le quali è insostituibile il controllo puntuale dell'effettivo e concreto esercizio del metodo, per le formazioni in forte co-dipendenza con la casa-madre sarebbe sufficiente una mera prognosi relativa alla potenziale capacità di avvalimento del potere intimidatorio.

²⁸ Cass., sez. V, 2 ottobre 2003 – 26 novembre 2003, n. 45711, in *Cass. pen.*, 2005, p. 2966.

²⁹ A. BALSAMO – S. RECCHIONE, *Mafie al Nord*, cit., p. 13.

³⁰ I. MERENDA, *Mafie straniere e mafie delocalizzate nell'applicazione dell'art. 416-bis c.p.*, cit., p. 818.

³¹ Aderiscono a questa tesi, A. BALSAMO – S. RECCHIONE, *Mafie al Nord*, cit., p. 3; R. M. SPARAGNA, *Metodo mafioso e c.d. mafia silente nei più recenti approdi giurisprudenziali*, cit.; fortemente critico, invece, G. AMARELLI, *Mafie delocalizzate all'estero*, cit., p. 1129.

³² In dottrina, v. P. GAETA, *Nuove mafie: evoluzione di modelli e principio di legalità*, in *Cass. pen.*, 2018, n. 9, p. 2718 ss.

La frattura, provocata da questo dissidio interno alla Suprema Corte, aveva persuaso la Sezione II, nell'ambito delle vicende giudiziarie cc.dd. *Minotauro*, *Albachiara* e *Crimine-Infinito*³³, a rimettere alle Sezioni Unite il quesito relativo alla natura mafiosa o meno delle diramazioni di organizzazioni storiche stabilitesi al Nord.

Il Primo Presidente della Cassazione, con provvedimento del 28 aprile 2015, aveva, tuttavia, respinto la convocazione del *plenum*, negando la sussistenza di una divergenza interpretativa sul punto. Nel dichiarare l'inammissibilità affermava: «l'integrazione della fattispecie di associazione mafiosa implica che un sodalizio criminale sia in grado di sprigionare, per il sol fatto della sua esistenza, una capacità di intimidazione non soltanto potenziale, ma attuale, effettiva e obiettivamente riscontrabile, capace di piegare ai propri fini la volontà di quanti vengano a contatto con i suoi componenti». Nonostante l'autorevole *dictum*, le discrasie si erano tutt'altro che placate, continuando a riemergere più o meno intensamente³⁴.

Il perdurare del conflitto aveva indotto pertanto la Sezione I a richiedere una seconda volta l'intervento del Supremo Collegio, per sollecitare l'esercizio della sua funzione nomofilattica. Il *petitum* era il seguente: «se sia configurabile il reato di cui all'art. 416-bis c.p. con riguardo a una articolazione periferica (c.d. locale) di un sodalizio mafioso, radicata in un'area territoriale diversa da quella di operatività dell'organizzazione «madre», anche in difetto della esteriorizzazione, nel differente territorio di insediamento, della forza intimidatrice e della relativa condizione di assoggettamento e di omertà, qualora emerga la derivazione e il collegamento della nuova struttura territoriale con l'organizzazione e i rituali del sodalizio di riferimento»³⁵. Alla rinnovata richiesta di rimessione, seguiva, tuttavia, un ulteriore rigetto del Presidente Aggiunto della Corte, il quale, con provvedimento del 23 luglio 2019, restituiva gli atti alla Sezione I ex art. 172 disp. att. c.p.p., osservando come non sussistesse un problema di diritto, dal momento che in

³³ Cass., Sez. VI, 5 giugno 2014, n. 30059, c.d. processo *Infinito-1*; Cass., Sez. II, 21 aprile 2015, n. 34147, c.d. processo *Infinito-2*; Cass., Sez. VI, 22 gennaio 2015, n. 18459, c.d. processo *Cerberus*; ed in relazione a locali piemontesi Cass., Sez. II, 23 febbraio 2015, n. 15412, c.d. processo *Minotauro*; Cass., Sez. V, 3 marzo 2015, n. 31666, c.d. processo *Albachiara*. Per un approfondimento delle vicende processuali piemontesi cfr. F. SERRAINO, *Associazioni 'ndranghetiste di nuovo insediamento e problemi applicativi dell'art. 416-bis c.p.* cit., p. 272 ss.

³⁴ Cfr. per una ricostruzione del formante giurisprudenziale successivo al primo tentativo di rimessione alle S.U., G. AMARELLI, *Mafie delocalizzate all'estero*, cit., p. 1211 ss. Riepiloga le principali soluzioni esegetiche proposte dopo il 2015 anche Cass., sez. I, 10 aprile 2019, n. 15768, Albanese e Nesci.

³⁵ L'ordinanza di rimessione è consultabile in *Dir. pen. cont.*, con una nota di L. NINNI, *Alle Sezioni unite la questione della configurabilità del delitto di associazione di tipo mafioso con riguardo ad articolazioni periferiche di un sodalizio mafioso in aree "non tradizionali"*, in *Dir. pen. cont.*, 6 giugno 2019.

tema di mafie delocalizzate il panorama giurisprudenziale «appare consolidato nell'affermare che ai fini della configurabilità di un'associazione di tipo mafioso è necessaria un'effettiva capacità intimidatrice del sodalizio criminale da cui derivino le condizioni di assoggettamento ed omertà di quanti vengano con esso effettivamente in contatto»³⁶.

Ribadendo l'adesione alla tesi restrittiva, il nodo, per il Primo Presidente, verterebbe attorno alla corretta valutazione del quadro probatorio, soprattutto rispetto alle forme di esteriorizzazione del metodo, che avrebbero trovato in giurisprudenza una diversa declinazione.

L'impianto della decisione presidenziale non ha tuttavia convinto³⁷, poiché premette l'assenza del contrasto sulla configurabilità del 416-bis, riducendo il tutto a problemi di prova, mentre, come si è visto, i due orientamenti promuovono, anzitutto, una contrapposta visione sulla struttura stessa del 416-bis (puro o misto).

Il contegno compromissorio del Primo Presidente, decidendo di non decidere, lascia di fatto nell'oscurità plurime domande, in particolare come considerare la pregnanza del collegamento tra casa-madre e compagini delocalizzate.

Si appunta criticamente³⁸ che, se da un lato è vero che l'esteriorizzazione del metodo non esige per forza la realizzazione di atti violenti o eclatanti³⁹ e ciò si applica anche alle entità emigrate, le quali ben possono sfruttare l'aura criminale della mafia storica nei nuovi territori di insediamento, dall'altro è vero altresì che il dato probatorio non può prodursi automaticamente dalla mera relazione esistente con l'associazione, essendo necessaria una sua apprezzabilità nell'ambiente circostante. In altri termini, l'accertamento processuale non può trarre presuntivamente l'esplicazione del metodo a partire da meri rapporti endoconsortili⁴⁰, che rilevano esclusivamente sul piano organizzativo interno, ma deve sussistere una spendita della fama criminale ereditata dalla cellula originaria. Deve essere, cioè,

³⁶ Provvedimento di rigetto del Primo Presidente Aggiunto delle Sezioni Unite, 23 luglio 2019. Per un commento critico all'ordinanza, v. I. MERENDA – C. VISCONTI, *Metodo mafioso e partecipazione associativa nell'art. 416-bis tra teoria e diritto vivente*, cit., p. 18.

³⁷ In tal senso, cfr. G. AMARELLI, *Mafie delocalizzate: le Sezioni unite risolvono (?) il contrasto sulla configurabilità dell'art. 416 bis c.p. 'non decidendo'*, in *Sistema penale*, 18 novembre 2019. Per gli sviluppi successivi, v. C. VISCONTI, *La mafia "muta" non integra gli estremi del comma 3 dell'art. 416 bis c.p.: la Sezioni unite non intervengono, la I sezione della Cassazione fa da sé*, in *Sistema penale*, 22 gennaio 2020.

³⁸ I. MERENDA, *Mafie straniere e mafie delocalizzate*, cit., p. 820.

³⁹ Cfr. nt. n. 20. V. anche I. MERENDA – C. VISCONTI, *Metodo mafioso e partecipazione associativa nell'art. 416-bis tra teoria e diritto vivente*, cit., p. 45.

⁴⁰ C. RIZZO, *Lungo i tracciati ermeneutici delle 'delocalizzazioni mafiose'*, in *Cass. pen.*, 2024, n. 9, p. 2918.

giudizialmente provato un *quid pluris*, che connoti in maniera qualificata il sodalizio delocalizzato.

Nonostante i tentativi di chiarificazione, la recente giurisprudenza appare ancora oscillante in punto di esteriorizzazione.

Un recente studio⁴¹ analizza due pronunce di legittimità rispetto a gruppi attivi in ambito romano⁴² e trentino⁴³. È interessante constatare come in entrambe le decisioni l'*iter* logico della Corte sia ambiguo, aderendo, nel corso della motivazione stessa, ora all'orientamento restrittivo, ora a quello estensivo, rendendo pertanto assolutamente incerto comprendere se le consorterie deterritorializzate debbano manifestare il metodo ovvero sia sufficiente il semplice collegamento con la casa-madre⁴⁴.

Brevi cenni meritano, da ultimo, le mafie c.d. straniere (etnicamente connotate) e autoctone⁴⁵, rispetto alle quali la giurisprudenza ha ammesso la possibilità di applicare il modello dell'associazione di tipo mafioso.

Trattasi di un'estensione invero criticata⁴⁶, che ha condotto all'ingresso del concetto di "piccole mafie" nell'ambito dell'art. 416-bis, determinando, di fatto, una semplificazione nell'accertamento dei requisiti costitutivi per l'integrazione della fattispecie⁴⁷.

⁴¹ E. CIPANI, *La giurisprudenza recente in tema di mafie delocalizzate, mafie straniere e mafie autoctone: riemerge il problema (probatorio?) della esteriorizzazione del metodo mafioso*, in *Sistema penale*, 2024, n. 7-8, p. 103 ss.

⁴² Cass., sez. II, 16 dicembre 2022, n. 47538, CED 284182.

⁴³ Cass., sez. VI, 6 marzo 2024, n. 17511, Arfuso. Più in generale, sul radicamento mafioso in Trentino-Alto Adige, v. A. CONTINIELLO, *Le infiltrazioni della criminalità organizzata nella Regione Trentino-Alto Adige. L'indagine, il procedimento penale e la prima sentenza di condanna*, in *Giurisprudenza penale web*, 2024, n. 1.

⁴⁴ E. CIPANI, *La giurisprudenza recente in tema di mafie delocalizzate*, p. 108 ss.

⁴⁵ Per una bibliografia essenziale sulle mafie straniere ed autoctone, cfr. G. AMARELLI, *Mafie delocalizzate all'estero*, cit., G. AMATO, *Mafie etniche, elaborazione e applicazione delle massime di esperienza: le criticità derivanti dall'interazione tra "diritto penale giurisprudenziale" e legalità*, in *Dir. pen. cont.*, 2015, n. 1, p. 266 ss.; E. CIPANI, *La giurisprudenza recente in tema di mafie delocalizzate, mafie straniere e mafie autoctone*, cit., p. 110 ss.; I. MERENDA, *Mafie straniere e mafie delocalizzate*, cit., p. 821; I. MERENDA – C. VISCONTI, *Metodo mafioso e partecipazione associativa nell'art. 416-bis tra teoria e diritto vivente*, cit., p. 9 ss.; S. PETRALIA, *La criminalità organizzata di origine straniera: il fenomeno delle nuove mafie fra paradigma socio-criminologico e paradigma normativo*, in *Indice pen.*, 2013, p. 79; C. VISCONTI, *Mafie straniere e 'ndrangheta al Nord*, cit., p. 356 ss.

⁴⁶ Cfr. nt. n. 19 in G. AMARELLI, *Mafie delocalizzate all'estero*, cit., per specifici riferimenti bibliografici e giurisprudenziali, nonché G. GRASSO, *Compatibilità tra la struttura del reato di cui all'art. 416 bis c.p. ed i moduli organizzativi della criminalità straniera. Le associazioni per tipo di reato*, in *Studi in onore di Luigi Arcidiacono*, Torino, 2010, vol. IV, p. 1755. Sui contrasti relativi alla configurazione del metodo mafioso in gruppi criminali non tradizionali nell'ambito della nota vicenda c.d. "Mafia capitale", v. G. AMARELLI, *Mafie delocalizzate all'estero*, cit., nt. 22. Sull'epilogo, con la derubricazione dei fatti ad associazione per delinquere semplice, v. G. AMARELLI – C. VISCONTI, *Da 'mafia capitale' a 'capitale corrotta'. La Casazione derubrica i fatti da associazione mafiosa unica ad associazioni per delinquere plurime*, in *Sistema penale*, 18 giugno 2020; D. FALCINELLI, *Della Mafia e di altri demoni Storie di Mafie e racconto penale della tipicità mafiosa (Spunti critici estratti dal sigillo processuale su Mafia Capitale)*, in *Arch. pen. web*, 2020, n. 2; E. MAZZANTINI, *Il delitto di associazione di tipo mafioso alla prova delle organizzazioni criminali della "zona grigia". Il caso di Mafia capitale*, in *Arch. pen. web*, 2019, n. 3.

⁴⁷ I. MERENDA, *Mafie straniere e mafie delocalizzate*, cit., p. 821.

La giurisprudenza stabilisce che «ai fini della configurazione del reato la forza intimidatrice espressa dal vincolo associativo, può essere diretta a minacciare tanto la vita o l'incolumità personale quanto, anche e soltanto, le essenziali condizioni esistenziali, economiche o lavorative di specifiche categorie di soggetti, e il suo riflesso esterno in termini di assoggettamento non deve tradursi necessariamente nel controllo di una determinata area territoriale. Infatti, nello schema normativo previsto dall'art. 416-bis c.p. non rientrano solo grandi associazioni di mafia ad alto numero di appartenenti, dotate di mezzi finanziari imponenti e in grado di assicurare l'assoggettamento e l'omertà attraverso il terrore e la continua messa in pericolo della vita delle persone; vi rientrano, quindi, anche "piccole mafie" con un basso numero di appartenenti, non necessariamente armate»⁴⁸.

Come si evince dalla sentenza sopra riportata, sebbene questo indirizzo rimanga aderente alla teoria maggioritaria del reato associativo a struttura mista, domandando sia la riconoscibilità della forza prevaricatrice sia l'assoggettamento omertoso, rispetto a questi ultimi l'approfondimento probatorio è più tenue. La prova del radicamento mafioso può derivare infatti anche dal condizionamento di *specifiche categorie di soggetti* o attività, senza riverberarsi necessariamente nel controllo di intere aree geografiche. Del pari, sotto il profilo dell'intimidazione, questa può passare «da mezzi molto forti a mezzi semplici, come minacce di percosse rispetto a soggetti che non siano in grado di contrapporre valide difese, con l'ulteriore conseguenza che non è neppure necessaria la prova che l'impiego della forza intimidatrice del vincolo associativo sia penetrato in modo massiccio nel tessuto economico e sociale del territorio di elezione, essendo sufficiente la prova di tale impiego munito della connotazione finalistica richiesta dalla suddetta norma incriminatrice»⁴⁹.

Questo filone, affermatosi nell'ambito di mafie etniche e autoctone, punta quindi sulla relativizzazione dei requisiti costitutivi della fattispecie adeguandoli al diverso contesto in cui si trova ad essere applicata la norma⁵⁰.

L'adesione formale ad un determinato modello interpretativo non è, come si è visto, foriera di un'applicazione giudiziaria univoca. Il mimetismo del crimine organizzato, che lo rende ormai lontano dalle esacerbazioni violente

⁴⁸ Cass., sez. II, 21 febbraio 2018 – 11 aprile 2018, n. 16048.

⁴⁹ Cass., sez. VI, 30 maggio 2001, Hsiang Khe ed altri, n. 35914, CED 221245, punto 19 del Considerato in diritto, commentata da C. VISCONTI, *Mafie straniere e 'ndrangheta al nord*, cit., p. 356.

⁵⁰ Così, I. MERENDA, *Mafie straniere e mafie delocalizzate*, cit., p. 822.

ed eclatanti degli anni '90, conduce, nella prassi, ad una pericolosa relativizzazione e polverizzazione del tipo legale⁵¹, rendendo tortuosa l'individuazione di un disegno ermeneutico armonico. Molti sono gli interrogativi a cui l'interprete deve rispondere in sede giudiziaria: quale livello di violenza e minaccia è dirimente, per qualificare il gruppo come mafioso? Quanti soggetti occorre subornare per provare la capillare intimidazione dell'ambiente esterno?⁵² È proprio dinanzi a tali domande che si palesa il fragile equilibrio tra il rispetto del principio di legalità penale e un diritto giurisprudenziale proclive a proposte esegetiche creative.

Per giunta, dubbi ermeneutici non investono solamente la persistente dicotomia, in termini di accertamento dei requisiti del comma 3, tra mafie autoctone o straniere e quelle delocalizzate, ma, a livello, intestino anche le consorterie insediate *aliunde*. Infatti, si discute ancora se la capacità intimidatoria, ai fini della consumazione dell'art. 416-bis c.p., debba dispiegarsi in modo effettivo e attuale o possa restare implicita.

Si coglie, a ben vedere, il tentativo dei giudici di mantenere distinti due piani concettualmente autonomi: quello probatorio, inerente alla concreta esteriorizzazione del metodo mafioso, e quello sostanziale, relativo alla capacità di intimidazione in sé considerata.

La linea interpretativa maggioritaria ribadisce che il problema di diritto « è stato risolto nel senso che la concreta – e non solo potenziale – capacità di intimidazione del sodalizio di stampo mafioso costituisce pacificamente requisito intrinseco ed ineliminabile rispetto alla stessa possibilità di inquadrare un fatto associativo in seno al paradigma delineato dall'art. 416-bis c.p., cosicché la differente declinazione della questione relativa alla esteriorizzazione del metodo mafioso va in realtà semplicemente ricondotta alle due distinte forme con cui l'esperienza giudiziaria ha evidenziato il manifestarsi all'esterno del citato fenomeno della delocalizzazione», prospettiva già indicata dal Presidente Aggiunto della Corte di Cassazione nel 2019, allorché il fulcro della riflessione si spostò dal terreno ermeneutico a quello strettamente probatorio.

⁵¹ C. RIZZO, *Lungo i tracciati ermeneutici delle 'delocalizzazioni mafiose'*, cit., p. 2922.

⁵² I. MERENDA, *Mafie straniere e mafie delocalizzate*, cit., p. 823.

Parte della dottrina⁵³, ritiene, tuttavia, che ciò si iscriva nel fenomeno della c.d. "processualizzazione delle categorie sostanziali"⁵⁴, attraverso il quale il giudicante, per superare vuoti probatori del singolo caso, flessibilizza il requisito del metodo, a detrimento della liturgia metodologica. Detto altrimenti, anziché partire dalla norma generale e astratta per sussumervi, deduttivamente, il fatto concreto, all'opposto si muove, in primo luogo, dalla piattaforma probatoria a disposizione e, solo in secondo, la si riconduce alla fattispecie generale. Questo atteggiamento finisce, in verità, per trasfigurare il diritto e il processo penale, che divengono così strumenti funzionali alle contingenze di politica criminale.

Enormi e complesse, impossibili da vagliare in questa sede, sono, inoltre, le cruciali questioni che investono la dottrina processuale. La stratificazione di una legislazione speciale, sempre più magmatica e caotica, ha dato vita ad un processo *altro*, ormai distante per valori, regole e garanzie da quello ordinario modellato sull'archetipo accusatorio, mettendo così in crisi la tipicità processuale, che va ad amplificare quella sostanziale. L'irrinunciabile ossequio ai principi costituzionali di materialità, tassatività ex art. 25 Cost., nonché di offensività e proporzionalità della pena, deve, quindi, far ritenere preferibile l'adesione all'orientamento restrittivo, il quale richiede, sempre e comunque, una capacità di intimidazione effettiva e una succubanza psicologica tangibile⁵⁵.

Più voci in dottrina⁵⁶ hanno invocato un intervento riformatore dell'art. 416-bis c.p., finalizzato a prevedere l'indicazione espressa dell'avvalimento concreto della forza sopraffattrice e a introdurre, nella descrizione della fattispecie, specifici indici normativi che fungano da criteri-guida per l'attività del giudice. In assenza di una modifica legislativa, potrebbero esercitare la

⁵³ Cfr. E. CIPANI, *La giurisprudenza recente in tema di mafie delocalizzate, mafie straniere e mafie autoctone*, cit., p. 114 ss.; C. RIZZO, *Lungo i tracciati ermeneutici delle 'delocalizzazioni mafiose'*, cit., p. 2918.

⁵⁴ Profusamente sul tema, v. S. FIORE, *La teoria generale del reato alla prova del processo*, Napoli, 2007; A. GARGANI, *Processualizzazione del fatto e strumenti di garanzia: la prova della tipicità "oltre ogni ragionevole dubbio"*, in *Leg. Pen.*, 2013, n., p. 839; ID., *Crisi del diritto sostanziale e "vis expansiva" del processo*, in *Criminalia*, 2016, p. 303; T. PADOVANI, *Il crepuscolo della legalità nel processo penale. Riflessioni antistoriche sulle dimensioni processuali della legalità penale*, in *Indice pen.*, 1999, p. 528; ID., *Il diritto sostanziale e il processo*, in *Diritto e processo penale fra separazione accademica e dialettica applicativa*, L. FOFFANI-R. ORLANDI (a cura di), Bologna, 2016, p. 93; D. PULITANÒ, *Tempi del processo e diritto penale sostanziale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2005, n. 2, p. 50.

⁵⁵ I. MERENDA, *Mafie straniere e mafie delocalizzate*, cit., p. 823; C. RIZZO, *Lungo i tracciati ermeneutici delle 'delocalizzazioni mafiose'*, cit., p. 2927; F. SERRAINO, *Associazioni 'ndranghetiste di nuovo insediamento e problemi applicativi dell'art. 416-bis c.p.*, p. 298 ss.

⁵⁶ Cfr. E. CIPANI, *La giurisprudenza recente in tema di mafie delocalizzate, mafie straniere e mafie autoctone*, cit., p. 116. Ulteriori proposte di riforma sono state avanzate da A. BALSAMO - S. RECCHIONE, *Mafie al Nord*, cit., p. 18 ss.

propria funzione nomofilattica le Sezioni Unite, al fine di armonizzare l'orientamento interpretativo afferente alle mafie delocalizzate, riaffermando, definitivamente, l'indispensabile esteriorizzazione del metodo e prevenendo così il pericolo di commistione tra il momento probatorio e quello qualificatorio.

In difetto di una simile risoluzione, il perdurare di espressioni ambigue, già riscontrabili in talune pronunce, rischia di consolidare letture della norma orientate verso un'anticipazione eccessiva della soglia di tutela penale, con esiti difficilmente conciliabili con i principi costituzionali che presidiano l'intero sistema repressivo⁵⁷.

3. Il contesto veneto

I temi proposti nel paragrafo precedente palesano come gli interrogativi di diritto siano fortemente condizionati dalle questioni in fatto, relative alla struttura del gruppo criminale, ai collegamenti con la casa-madre e alle sue dinamiche comportamentali⁵⁸. Per tale ragione si è preferito dapprima vagliare l'esistente, al fine di rendere più agevole poi la comprensione dei più rilevanti avvenimenti processuali, che hanno interessato il contesto veneto negli ultimi anni.

È d'obbligo una precisazione deontologica. In rigorosa osservanza dei principi fondamentali consacrati negli artt. 24, 25 e 27 Cost., si è scelto di astenersi dalla trattazione dei processi attualmente *sub judice*, poiché qualsiasi commento risulterebbe ultroneo, irrispettoso delle garanzie e di tutte le parti processuali coinvolte.

L'approfondimento che segue muove pertanto dalla lettura delle pronunce di legittimità divenute irrevocabili. Occorre precisare, tuttavia, che quasi tutti gli accadimenti di cui si dirà hanno dato vita ad indagini preliminari prima e processi poi complessi per numero di imputati, testimoni e materiale probatorio raccolto. Risultano dunque ancora pendenti i processi ove gli imputati hanno optato per il rito ordinario, mentre le decisioni giunte a definitività si riferiscono a posizioni giudicate separatamente in giudizio abbreviato.

⁵⁷ E. CIPANI, *La giurisprudenza recente in tema di mafie delocalizzate, mafie straniere e mafie autoctone*, cit., p. 116.

⁵⁸ G. AMARELLI, *Mafie delocalizzate all'estero*, cit., p. 1207.

a) *Operazione c.d. Camaleonte*

Particolarmente rilevante è l'inchiesta sorta nell'ambito dell'operazione denominata mediaticamente "*Camaleonte*", ove ad essere implicata è una famiglia calabrese impiantata nel Nord-Est e già coinvolta nel processo c.d. *Aemilia*⁵⁹, ritenuta vicina ad una potente 'ndrina del cutrese, che mirava ad estendere il controllo mafioso a più province venete (Padova, Vicenza, Venezia, Treviso).

L'attività investigativa ha dato avvio ad un procedimento, definito in giudizio abbreviato dal giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Venezia, con sentenza emessa il 19 ottobre 2020, cui è seguita la decisione della Corte d'Appello veneziana del 24 maggio 2022, con la quale la Corte sostanzialmente ha aderito alla ricostruzione della pronuncia di primo grado, giudicando provata la sussistenza dei reati associativi ascritti agli imputati e rideterminando la pena *in mitior* per alcuni. Da ultimo la Cassazione ha rigettato i ricorsi, rendendo definitive le pene⁶⁰.

Ai nostri fini, è interessante il passaggio motivazionale rispetto ad uno dei motivi di ricorso interposti da un imputato, ove egli doleva «l'omessa motivazione sulla deduzione difensiva concernente la spendita del nome della consorteria Gr. nella Regione Veneto e, quindi, sulla qualificazione come "mafia storica" o come mafia di nuova generazione della consorteria facente capo alla "famiglia" *Omissis* [...]»⁶¹. Il ricorrente lamentava che i giudici di merito avessero assunto il carattere mafioso della compagine in base alle condanne di taluni nel processo c.d. *Aemilia*, trascurando di provare puntualmente gli indicatori di mafiosità, perciò, in estrema sintesi, l'esteriorizzazione del metodo, nelle sue declinazioni sopra descritte.

Il Supremo Collegio, nel rigettare questo motivo, ricostruisce il formante giurisprudenziale in punto di delocalizzazioni e riconoscibilità del metodo (cfr. § 2)⁶², affermando che «ove si sia in presenza, come nel caso in esame, dell'articolazione periferica di una mafia tradizionale, "in stretto rapporto di dipendenza o, comunque, in collegamento funzionale con la casa madre", sarà sufficiente la dimostrazione di univoci elementi significativi dell'anzidetto collegamento funzionale ed organico perché l'organismo

⁵⁹ Cass., sez. II, 7 maggio 2022, n. 39774, dep. 20 ottobre 2022, reperibile in *Sistema penale*. Per un commento, v. A. DI NINO, *Paese che vai, usanze (mafiose) che trovi Il sigillo finale della Cassazione al processo Aemilia*, in *Arch. pen. web*, 2023, n. 2.

⁶⁰ Cass., Sez. VI, 17 gennaio 2024, n. 22274, dep. 3 giugno 2024, in *Dejure*.

⁶¹ Cass., Sez. VI, 17 gennaio 2024, n. 22274, cit., punto 8.17 del Ritenuto in fatto., p. 24.

⁶² Per evitare ridondanze, si rinvia direttamente a Cass., Sez. VI, 17 gennaio 2024, n. 22274, cit., punto 2 del Considerato in diritto, p. 28 ss.

delocalizzato sia percepito come proiezione dell'associazione base, conosciuta e riconosciuta per la forza criminale di cui è portatrice e concreta espressione. È solo il caso di aggiungere che il collegamento funzionale ed organico con la casa-madre di cui si è appena detto, secondo la giurisprudenza, oltre ad essere oggettivo, deve essere percepibile all'esterno, solo così essendo possibile pervenire a quella che si è precedentemente definita la proiezione della capacità intimidatoria dell'associazione base: a significare, cioè, l'irrelevanza di una relazione fra i due organismi che rimanga circoscritta in seno agli *interna corporis* della consorteria che ne rappresenta la mera filiazione. Il che risulta in linea con la più accreditata tesi dottrina, che configura il delitto di associazione per delinquere di tipo mafioso come reato a struttura mista, onde rimarcare l'esigenza di un elemento ulteriore, rispetto al mero dato dell'organizzazione di una pluralità di persone accomunate dalla volontà di perseguire le finalità illecite indicate dalla norma, che segna la differenziazione di detta ipotesi criminosa dal delitto associativo puro»⁶³.

I giudici di legittimità concludono stabilendo che il radicamento in Veneto della famiglia calabrese e la configurabilità di una struttura 'ndranghetista veneta, autonoma rispetto alle omologhe aggregazioni emiliana e calabrese, è stata provata sulla scorta degli elementi precisati nella giurisprudenza della Cassazione, valorizzando sia il perdurante collegamento con la cosca di origine, sia, soprattutto, il ruolo che alcuni componenti insediati in Veneto avevano ricoperto negli anni più recenti in Emilia, come attestato dalla sentenza del processo *Aemilia*, divenuta irrevocabile il 24 ottobre 2018.

In definitiva, la Corte conferma l'esistenza di un'associazione criminale, dotata di un «elevatissimo potere intimidatorio e di autonoma operatività rispetto a quella già attiva in Emilia-Romagna, tesa a "conquistare" il territorio veneto instaurando il sistema criminale» già sperimentato in quella regione, mediante reati-fine di estorsione, usura, sequestro di persona, riciclaggio, emissione di fatture false mediante società cartiere.

b) *Operazione c.d. Camaleonte-bis*

⁶³ Cass., Sez. VI, 17 gennaio 2024, n. 22274, cit., punto 2 del Considerato in diritto, p. 29. La Corte, richiamando la sua stessa giurisprudenza (Cass., sez. VI, n. 18125 del 22 ottobre 2019, dep. 2020, Bolla, Rv. 279555), ribadisce che, stante la natura di reato di pericolo del 416-bis, ciò «non consente di ritenere sufficiente ad integrare il reato la mera capacità potenziale del gruppo criminale di esercitare la forza intimidatoria, occorrendo invece che il sodalizio faccia effettivo, concreto, attuale e percepibile uso - ancorché non necessariamente con metodi violenti o minacciosi - della suddetta forza».

Il filone investigativo sopra citato ha dato vita ad un secondo troncone di inchiesta, radicato presso il Tribunale di Padova⁶⁴, conclusosi a maggio 2024, allorché è intervenuta la pronuncia della Cassazione⁶⁵, la quale ha confermato le condanne inflitte agli imputati nei precedenti gradi di merito, mentre per uno solo ha annullato con rinvio alla Corte d'Appello di Venezia, limitatamente alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio.

Meritevole di attenzione è la puntuale descrizione del *modus operandi* attraverso cui si è compiuta l'affermazione della locale nel tessuto economico-sociale veneto. Infatti «il gruppo agiva stabilmente con metodi tipicamente mafiosi nel territorio veneto [...], al fine di commettere una serie di delitti essenzialmente finalizzati ad acquisire il graduale controllo delle attività economiche ivi presenti; un tanto attraverso una strategia assai subdola ed insidiosa, consistente nell'insinuarsi all'interno di società di medie dimensioni che si trovavano in difficoltà, inizialmente proponendosi come soggetti in grado di sostenerne finanziariamente l'attività imprenditoriale [...]; per poi mutare il proprio volto e passare ad acquisire il dominio della società (non solo sfruttando le contrapposizione e rivalità esistenti tra gli imprenditori locali, ma anche e soprattutto per mezzo di condotte minacciose e/o violente, il cui potere intimidatorio si consolidava attraverso il riferimento talvolta indiretto, talaltra esplicito, al legame con la 'ndrangheta calabrese e soprattutto attraverso l'utilizzo di metodi tipici di tali forme di criminalità)»⁶⁶.

La Corte, in motivazione, indugia nel descrivere le modalità operative del sodalizio, ritenendo acclarata, grazie ad un «compendio probatorio di inequivocabile spessore», l'esistenza di una indipendente compagine di stampo mafioso. L'associazione ha infatti «messo in atto una serie di attività, per lo più ma non solo costituenti reato, volte ad acquisire, in modo diretto o indiretto, la gestione o comunque il controllo di attività economiche, per poi ricostruire capillarmente i caratteri tipici del sodalizio *de quo*, soffermandosi sulla forza di intimidazione esercitata dal gruppo sul territorio e dalla condizione di omertà che ne derivava, valorizzando al riguardo anche le

⁶⁴ La sentenza di primo grado è stata emessa dal Tribunale di Padova, con rito ordinario, il 6 luglio 2021. La pronuncia della Corte d'Appello di Venezia del 10 gennaio 2023 riformava parzialmente, in favore degli imputati, il trattamento sanzionatorio deciso dal giudice di prime cure.

⁶⁵ Cass., sez. V, 14 maggio 2024, n. 33658, dep. 4 settembre 2024, in *Dejure*.

⁶⁶ Cass., sez. V, 14 maggio 2024, n. 33658, cit., p. 2.

articolate dichiarazioni dei collaboratori di giustizia [...], attraverso una puntuale valutazione della credibilità soggettiva dei proponenti e dell'attendibilità, intrinseca ed estrinseca, del loro racconto, [...] tutte convergenti nel delineare l'esistenza di un'associazione di 'ndrangheta [...] operante in autonomia nel territorio veneto»⁶⁷.

c) *Operazione c.d. Isola Scaligera*

Decisamente intricata è la vicenda giudiziaria originata dall'indagine della D.D.A. di Venezia, nota alle cronache come "*Isola Scaligera*". Dalla primigenia inchiesta, risalente al giugno 2020, si sono sviluppati due distinti processi: l'esito del primo giudizio, incardinato presso il Tribunale ordinario di Verona, è ora al vaglio della Corte di cassazione, mentre un secondo è stato definito in rito abbreviato, divenendo irrevocabile a maggio 2024⁶⁸.

L'indagine della D.D.A. si avviava a fronte della presunta operatività a Verona di una locale di 'ndrangheta, ritenuta collegata ad una 'ndrina di Isola Capo Rizzuto nel crotonese, e alla quale si addebitava l'infiltrazione nel settore delle imprese, degli appalti, delle municipalizzate, nonché la commissione dei tipici delitti-fine, quali estorsioni, traffico di armi e stupefacenti, riciclaggio.

Anche in questa pronuncia le difese hanno contestato la sussistenza del vincolo associativo, a partire dalla mancata indicazione degli episodi da cui sia stata desunta l'esplicitazione del metodo, pertanto la capacità intimidatoria e l'assoggettamento omertoso impresso nella comunità scaligera⁶⁹.

La Corte aderisce alle ricostruzioni dei giudici di merito, evidenziando come questi, sulla scorta della piattaforma probatoria, avessero correttamente motivato in punto di accertamento dell'esteriorizzazione dei requisiti previsti dal comma 3 dell'art. 416-bis c.p. Saggiunge infatti che «dopo aver richiamato gli orientamenti della giurisprudenza di legittimità in ordine alle mafie cosiddette delocalizzate ed aver aderito a quello che richiede la necessità che il metodo mafioso, con la conseguente forza di intimidazione da cui deriva la condizione di assoggettamento e di omertà, sia estrinsecato o in ragione del collegamento con la casa madre o con l'esteriorizzazione in

⁶⁷ Cass., sez. V, 14 maggio 2024, n. 33658, cit., p. 26.

⁶⁸ Cass., sez. II, 21 maggio 2024, n. 24549, dep. 20 giugno 2024, in *Dejure*. Si è conclusa invece, a febbraio 2025, l'udienza preliminare, con rinvio a giudizio degli imputati, del secondo filone investigativo, c.d. processo *Isola Scaligera 2*.

⁶⁹ Cass., sez. II, 21 maggio 2024, n. 24549, cit., p. 4.

loco di condotte integranti gli elementi di cui all'art. 416-bis cod. pen. – [i giudici di prime cure] hanno passato in rassegna gli elementi da cui hanno desunto la piena ed autonoma manifestazione in territorio scaligero della capacità intimidatrice del sodalizio mafioso per cui si procede. In particolare, hanno valorizzato il contenuto delle intercettazioni telefoniche ed ambientali, oltre che le dichiarazioni dei collaboratori [...], i servizi di osservazione svolti dalla polizia giudiziaria e le denunce di alcune delle persone offese, così giungendo ad indicare specifici fatti e circostanze plasticamente rappresentativi della forza di intimidazione della autonoma locale di 'ndrangheta operante in Verona. [...] Dunque, la sentenza impugnata evidenzia come tratto distintivo del processo di delocalizzazione la forza di intimidazione e di assoggettamento del nuovo territorio attraverso la nascita di un autonomo centro di imputazione di scelte criminali: il nuovo sodalizio, invero, anche se collegato alla casa madre, è risultato in grado di generare - per la sua organizzazione, per il riparto di ruoli e per la manifestata capacità programmatica, anche in ragione di uno stretto rimando a forme già collaudate che hanno trovato espressione nell'associazione madre operante in Isola Capo Rizzuto - una sua autonoma forza di intimidazione e di assoggettamento che ne è derivato»⁷⁰.

d) *Operazione c.d. Taurus*

Per "*Operazione Taurus*", nome mediatico attribuito all'operazione dei ROS dei Carabinieri nel 2020, si fa riferimento all'indagine contro una locale di 'ndrangheta, radicata nel Veronese, alla quale si contestavano una molteplicità di reati, tra cui associazione mafiosa (ex art. 416-bis c.p.), estorsione, usura, traffico di droga, riciclaggio, turbativa d'asta, reati contro il patrimonio e armi, tutti aggravati dal metodo mafioso.

Nel ripercorrere i giudizi di merito, dalla pronuncia di legittimità, emessa a gennaio 2025, si evince che «le attività investigative [...] hanno consentito di riconoscere l'esistenza di un'associazione 'ndranghetista, operante tra Verona e provincia da decenni, diretta filiazione della 'ndrangheta di Reggio Calabria e zone limitrofe, e ad essa collegata, ma autonoma da questa sia per il tipo di organizzazione, sia per il programma criminoso volto alla commissione di numerose attività illecite in diversi ambiti (armi, estorsione, usura, furti, traffico di stupefacenti e riciclaggio), sempre, però, forte

⁷⁰ Cass., sez. II, 21 maggio 2024, n. 24549, cit., punto 2.1.1 del Considerato in diritto, p. 18 ss.

dell'uso del metodo intimidatorio mafioso, capace di ingenerare, nel territorio veronese, assoggettamento ed omertà. Secondo quanto accertato nel giudizio di merito, l'associazione veronese vedeva la coesistenza delle famiglie di 'ndrangheta [...] tutte già "storiche" associazioni di stampo mafioso operative nelle zone limitrofe a Reggio Calabria»⁷¹.

Dalla decisione, emerge che il territorio veronese (soprattutto i comuni di Sommacampagna, Villafranca Veronese, Valeggio sul Mincio, Lazise, Isola della Scala, ecc.). era stato insidiato da taluni componenti già a metà degli anni '80, i quali, pur mantenendo continuativi legami con la casa-madre del reggino, avevano immediatamente trapiantato abitudini, divisioni geografiche, organizzazione e strutture criminali gerarchiche identiche a quelle adottate in Calabria, sino a ricostituire una vera e propria locale di 'ndrangheta, composta da vari nuclei familiari⁷², come associazione mafiosa autonoma ed attiva "in Verona e provincia, dal 1981 all'attualità; con permanenza in atto".

Per la Suprema Corte, la solida struttura 'ndranghetista, guidata da una precisa strategia di espansione, ha approfittato della condizione *oggettiva* dell'avvenuto trasferimento per penetrare nel florido tessuto economico-sociale veneto, utilizzando le medesime modalità criminali, già ampiamente praticate nella terra di origine, ed esercitando la propria forza intimidatrice in termini inequivoci, poiché, come emerso dalle intercettazioni e dalle dichiarazioni di collaboratori di giustizia, gli abitanti di quel territorio erano da tempo consapevoli della presenza della criminalità 'ndranghetista.

I tre gradi di giudizio hanno appurato, come scrive nettamente il Collegio, che al consolidamento del sodalizio avrebbe contribuito anche una certa imprenditoria locale, più che compiacente. Si legge: «questa presenza criminale, anziché essere isolata o denunciata o comunque fermata, aveva trovato ampia disponibilità, in specie da parte di alcuni imprenditori del luogo che ne avevano persino sollecitato i servigi, nella consapevolezza dell'efficacia dei suoi metodi violenti, pur di perseguire vantaggi personali ed immediati, in un rapporto di reciproca funzionalità e di convergenza di interessi, come comprovato dai reati-fine tipici delle organizzazioni mafiose

⁷¹ Cass., sez. VI, 5 febbraio 2025, n. 10069, dep. 13 marzo 2025, in *Dejure*.

⁷² Cass., sez. VI, 5 febbraio 2025, n. 10069, cit., punti 3.2 e 3.3 del Considerato in diritto, p. 26 ss.

(estorsioni e riciclaggi), e dalla diffusione di un radicato sistema omertoso evincibile dalle rare denunce delle vittime per i delitti subiti»⁷³.

È risultato così accertato che «l'interesse della compagine ad infiltrarsi in maniera strutturata nei meccanismi economici di una zona non tradizionale aveva reso necessario prescegliere settori capaci di procurare profitti come quelli imprenditoriali. Attraverso rapporti di conoscenza o cointeressenza con fornitori, creditori, debitori, quella locale era riuscita nell'intento di asservire piccole aziende o imprese artigiane alle volontà e agli interessi della consorteria criminale, fino a rendersi utile, se non necessaria, per stringere accordi e transazioni, conferendo "protezione" ai soggetti di volta in volta interessati»⁷⁴.

Nell'apparato motivazionale dei giudici di merito - non censurato in sede di legittimità - è stata attribuita stringente rilevanza proprio ai reati-fine e ai (torbidi) rapporti con gli imprenditori del luogo. La Corte è *tranchante* nell'affermare che «detta strutturata infiltrazione si è potuta verificare, principalmente, per la pronta ricettività mostrata da una parte spregiudicata del contesto economico veronese, costituito soprattutto da piccoli imprenditori, commercianti ed artigiani, che, pur di perseguire in via immediata il proprio individuale interesse, sono risultati essere venuti a patti con il potere criminale mafioso senza alcuna consapevolezza delle conseguenze e dei pericoli che questo avrebbe determinato, "fagocitando" sia i singoli che l'intero territorio, e consentendo a quella compagine criminale di innestarsi, in modo stabile, nell'economia della zona, con tutto il portato omertoso che la contraddistingue, così dimostrando che nessun territorio è di per sé refrattario "a subire i metodi mafiosi"»⁷⁵.

e) Processo ai c.d. Casalesi di Eraclea

Davvero delicata è, infine, la trattazione del più imponente processo instauratosi sinora nel distretto veneziano. Si fa riferimento all'indagine della D.D.A., risalente ad inizio 2019, per l'asserita presenza di una cellula affiliata al *clan* dei Casalesi di Casal di Principe, ritenuta operante nel Veneto orientale. Per circa vent'anni, secondo l'accusa, il gruppo si sarebbe costituito come entità autonoma, rispetto alla cosca campana, e sarebbe stato in grado di imporre, grazie all'impiego di poteri di coartazione, un clima di

⁷³ Cass., sez. VI, 5 febbraio 2025, n. 10069, cit., punto 3.3 del Considerato in diritto, p. 28.

⁷⁴ *Ibidem*.

⁷⁵ Cass., sez. VI, 5 febbraio 2025, n. 10069, punto 3.4 del Considerato in diritto, p. 29 ss.

omertà, controllando cantieri, garantendo "protezioni" e realizzando una molteplicità di reati-fine, tra cui estorsioni, usura, rapine, ricettazione, false fatturazioni e traffico di armi.

Anche in questa circostanza, la vicenda giudiziaria si è scissa a seconda del rito prescelto. Irrevocabile è la sentenza di condanna definitiva in giudizio abbreviato⁷⁶, a carico di venticinque imputati. Quest'ultima ha riconosciuto la mafiosità dell'associazione per delinquere, inquadrandola come organizzazione criminale non tradizionale, inserita al di fuori dei territori di radicamento della cellula-madre.

Ad esito opposto, è giunto invece il Tribunale ordinario di Venezia⁷⁷, il quale, in un'articolatissima sentenza, ha profusamente addotto le proprie ragioni a favore dell'insussistenza dell'associazione ex art. 416-bis c.p., riqualificando la stessa in associazione per delinquere semplice ai sensi dell'art. 416 c.p.⁷⁸. Ad avviso del giudice di prime cure, centrale è proprio il punto relativo all'integrazione dei requisiti del comma 3, pertanto l'esteriorizzazione del metodo mafioso espresso dai sodalizi delocalizzati.

Risale a giugno 2025 l'epilogo del processo di secondo grado, con il quale la Corte d'Appello di Venezia ha capovolto le conclusioni del Tribunale, asseverando invece l'integrazione del delitto ex art. 416-bis c.p. e, di conseguenza, la presunta natura mafiosa del gruppo di stanza ad Eraclea.

Appare del tutto evidente, in questo convulso susseguirsi di pronunce, quanto sia ancora vivida e mobile la questione giuridica del riconoscimento del metodo: soprattutto in assenza di una posizione netta delle Sezioni Unite, assume sempre maggior rilievo la concreta esplicazione della consorterìa sia nella sua profilazione interna che esterna.

Al momento in cui si scrive, non sono ancora state depositate le motivazioni della Corte d'Appello. Nonostante si tratti di un processo innegabilmente interessante sotto il profilo giuridico, l'ossequio che si deve alle garanzie costituzionali, *in primis* alla presunzione di innocenza, impedisce di approfondire oltre.

⁷⁶ Trib. Venezia, Sezione GIP, dep. 11 marzo 2021, est. Rizzi, in *Giurisprudenza penale web*, 2021, n. 9, con nota di M. V. MALTARELLO, *Mafie a Nord-Est: il Tribunale di Venezia riconosce l'associazione camorristica dei "Casalesi di Eraclea"*.

⁷⁷ Trib. Venezia, sent. 5 giugno 2023, n. 1845, est. C. M. Ardita – M. Bertolo, Pres. est. S. Manduzio.

⁷⁸ Senza entrare nel merito delle singole posizioni, il Collegio riqualificava la fattispecie contestata in art. 416 c.p., con le riconosciute aggravanti; per alcune singole contestazioni di delitti-fine reputava integrata la sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p., già prevista dal previgente art. 7, D.L. n. 152 del 1991.

4. Conclusioni

Il complesso quadro sintetizzato dà conto dei tortuosi tracciati interpretativi emersi in tema di mafie delocalizzate al Nord. Il nodo della riconoscibilità del metodo mafioso in contesti *altri* è ben lontano dall'essere sciolto, come palesato peraltro da alcune pronunce venete.

Troppe ancora le incertezze ermeneutiche, in buona parte alimentate dalla stessa natura anfibia degli aggregati mafiosi di nuovo conio, ormai privi della visibilità militare⁷⁹ delle origini e sempre più conformisti e conformati all'ambiente da infiltrare.

Come preconizzò Sciascia nella sua celebre "teoria della linea della palma"⁸⁰, l'irradiamento verso l'alto della criminalità organizzata è, almeno ad oggi, costante. Questa prospettiva, per quanto laconica, non deve però cedere il passo ad attenuazioni esegetiche in punto di esteriorizzazione intimidatoria, bensì alta deve rimanere la cura dei principi costituzionali, soprattutto alla luce degli interessi collettivi ed individuali in gioco.

SARA HAMADO

Dottoranda di ricerca in Diritto Processuale Penale

Università degli Studi di Ferrara

⁷⁹ C. RIZZO, *Lungo i tracciati ermeneutici delle 'delocalizzazioni mafiose'*, cit., p. 2927.

⁸⁰ L. SCIASCIA, *Il giorno della civetta*, Torino, 1961, p. 479.